

CORTE COSTITUZIONALE

Servizio Studi

**La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
e l'interpretazione delle sue clausole finali
nella giurisprudenza costituzionale**

a cura di Riccardo Nevola

giugno 2017

Indice sommario

Premessa

Estratti di giurisprudenza

- **Sentenza n. 135/2002 (red. Flick)**
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ancorché priva di efficacia giuridica, ha un carattere espressivo dei principi comuni agli ordinamenti europei. La libertà di domicilio e la libertà di comunicazione, rientrando in una comune e più ampia prospettiva di tutela della vita privata, sono oggetto di previsione congiunta ad opera dell'art. 7 della Carta.
- **Sentenza n. 445/2002 (red. Onida)**
Il diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli artt. 2 e 29 Cost., è espressamente enunciato dall'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali, mentre l'art. 7 proclama il diritto di non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata.
- **Sentenza n. 49/2003 (red. Onida)**
- **Sentenza n. 148/2003 (red. Chieppa)**
- **Sentenza n. 307/2003 (red. Onida)**
- **Sentenza n. 382/2004 (red. Flick)**
- **Sentenza n. 45/2005 (red. De Siervo)**
L'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali, che proclama il diritto all'integrità della persona, concorre all'affermazione del carattere costituzionalmente necessario del bilanciamento tra opposti interessi di rilievo costituzionale (con le connesse esigenze di minima tutela legislativa) sotteso ad una disciplina insuscettibile di abrogazione referendaria nella sua integralità.
- **Ordinanza n. 154/2005 (red. Contri)**
- **Sentenza n. 345/2005 (red. Vaccarella)**
- **Ordinanza n. 464/2005 (red. Mazzella)**
La mancata entrata in vigore della Costituzione europea, nel cui Titolo II era sostanzialmente trasfusa la Carta dei diritti fondamentali, concorre all'esito di manifesta infondatezza della questione.
- **Sentenza n. 190/2006 (red. Cassese)**
Gli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dispongono il divieto di discriminazioni nell'accesso all'impiego.
- **Sentenza n. 393/2006 (red. Quaranta)**
L'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali esplicita il principio di applicazione retroattiva della lex mitior in materia penale, privo di espressa copertura costituzionale. La Carta è richiamata, ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei.
- **Sentenza n. 394/2006 (red. Flick)**
Il principio di retroattività della norma penale più mite, riconosciuto nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, trova espressione nell'ordinamento interno a livello di legislazione ordinaria. La Carta è richiamata, ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei.
- **Ordinanza n. 93/2007 (red. Quaranta)**
- **Ordinanza n. 266/2007 (red. Quaranta)**
- **Sentenza n. 349/2007 (red. Tesauro)**
L'appartenenza dei diritti fondamentali al novero dei principi generali del diritto comunitario, inizialmente affermata dalla Corte di giustizia, è stata consacrata (oltre che dal Trattato sull'Unione europea) dalla Carta dei diritti fondamentali, costituente atto formalmente ancora privo di valore giuridico ma di riconosciuto rilievo interpretativo.

Ad ogni modo, tali principi, ivi compresi i diritti fondamentali, rilevano esclusivamente rispetto alle fattispecie cui sia applicabile il diritto comunitario (atti comunitari, atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, deroghe nazionali a norme comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali).

- **Sentenza n. 72/2008 (red. Finocchiaro)**
- **Sentenza n. 182/2008 (red. Cassese)**
Appartengono al patrimonio costituzionale comune relativo al procedimento amministrativo, desumibile anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, alcune essenziali garanzie di difesa del soggetto destinatario di addebiti disciplinari.
- **Sentenza n. 251/2008 (red. Quaranta)**
La Carta dei diritti fondamentali ha il valore di semplice ausilio interpretativo in quanto, benché priva di efficacia giuridica, esprime principi comuni ai vari ordinamenti degli Stati membri dell'Unione.
- **Ordinanza n. 334/2008 (red. De Siervo)**
- **Sentenza n. 438/2008 (red. Saulle)**
Il principio del consenso informato ai trattamenti medici, dotato di fondamento costituzionale implicito, è testualmente espresso dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali.
- **Sentenza n. 86/2009 (red. Finocchiaro)**
La censura di violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (art. 117, primo comma, Cost.) – e, dunque, anche dalla Carta dei diritti fondamentali – deve essere sorretta da una precisa individuazione dei vincoli medesimi.
- **Sentenza n. 236/2009 (red. Criscuolo)**
- **Sentenza n. 4/2010 (red. Silvestri)**
- **Sentenza n. 28/2010 (red. Silvestri)**
L'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali – recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea – offre conferma e copertura sovranazionale al principio di retroattività della legge penale più mite che caratterizza l'ordinamento italiano.
- **Sentenza n. 80/2010 (red. Saulle)**
- **Sentenza n. 93/2010 (red. Frigo)**
Il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, non esplicitamente richiamato in Costituzione, trova conferma nell'art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, recepita dal Trattato sull'Unione europea.
- **Sentenza n. 138/2010 (red. Criscuolo)**
La Carta dei diritti fondamentali è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. L'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea attribuisce alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati. Le spiegazioni relative alla Carta, elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che l'aveva redatta, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione. Nella specie, l'art. 9 della Carta – che rinvia alle leggi nazionali la garanzia dei diritti di sposarsi e di costituire una famiglia – è formalmente invocato come parametro interposto rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. Il rinvio alle leggi nazionali, nel confermare la discrezionalità del legislatore in materia, determina l'inammissibilità della questione.
- **Ordinanza n. 237/2010 (red. Tesauro)**
- **Sentenza n. 271/2010 (red. Cassese)**
La Corte rettifica sia in motivazione che in dispositivo l'erronea indicazione, quale parametro interposto rispetto agli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., di disposizioni della CEDU, anziché della Carta dei diritti fondamentali.
- **Ordinanza n. 276/2010 (red. Criscuolo)**

- **Ordinanza n. 374/2010 (red. Tesaurò)**
- **Ordinanza n. 4/2011 (red. Criscuolo)**
- **Ordinanza n. 31/2011 (red. Grossi)**

La censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (nella specie l'art. 47) non può essere basata apoditticamente sulla mera affermazione di corrispondenza dei principi sovranazionali con quelli espressi dalla Costituzione. Il rimettente deve, a pena di inammissibilità, porsi il problema pregiudiziale dell'applicabilità della normativa comunitaria alla controversia a quo e dare conto dell'eventuale operatività di un plus di tutela europea rispetto a quella interna.

- **Ordinanza n. 55/2011 (red. Silvestri)**
- **Sentenza n. 80/2011 (red. Frigo)**

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nell'ambito dell'Unione europea il sistema di protezione dei diritti fondamentali poggia su tre fonti distinte, ciascuna con una propria funzione: la Carta dei diritti fondamentali che l'Unione riconosce e che ha lo stesso valore giuridico dei trattati; la CEDU, come conseguenza dell'adesione ad essa dell'Unione; e i principi generali, che comprendono i diritti sanciti dalla CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Il riconoscimento alla Carta di Nizza di un valore giuridico uguale a quello dei trattati mira, in particolare, a migliorare la tutela dei diritti fondamentali ancorandola a un testo scritto, preciso e articolato. Tuttavia, il mantenimento di un autonomo richiamo ai principi generali e, indirettamente, alle tradizioni costituzionali comuni e alla CEDU si giustifica (oltre che a fronte dell'incompleta accettazione della Carta da parte di alcuni degli Stati membri) anche al fine di garantire un certo grado di elasticità al sistema e di evitare che la Carta stessa cristallizzi i diritti fondamentali, impedendo alla Corte di giustizia di individuarne di nuovi. L'attribuzione alla Carta del medesimo valore giuridico dei trattati non ha poi spiegato effetti sul riparto delle competenze fra Stati membri e istituzioni dell'Unione poiché, come affermato dagli artt. 6, par. 1, del Trattato sull'Unione europea e 51, par. 2, della Carta, le disposizioni di quest'ultima non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati né il conseguente ambito di applicazione del diritto europeo. Pertanto, la Carta non costituisce uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell'Unione europea, come ha reiteratamente statuito la Corte di giustizia. La sua applicabilità presuppone, dunque, che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo (in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni adottate da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione) e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. Dalla corretta interpretazione della cd. "trattatizzazione" della Carta discende l'impossibilità per il giudice comune di disapplicare norme interne contrastanti con disposizioni della CEDU, in ipotesi corrispondenti a quelle del catalogo di Nizza, in fattispecie prive di rilievo comunitario.

- **Sentenza n. 82/2011 (red. Grossi)**

La rigorosa delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni dei parlamentari deriva dall'esigenza di tutelare il fondamentale valore della dignità della persona, salvaguardato come diritto inviolabile tanto dall'art. 2 Cost. quanto dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali.

- **Ordinanza n. 138/2011 (red. Grossi)**

L'incongrua evocazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 52) in relazione ad una fattispecie non rilevante per il diritto europeo concorre alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

- **Ordinanza n. 139/2011 (red. Grossi)**

La censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 15), prospettata dalla sola parte privata e non fatta propria dal rimettente, non può essere esaminata nel merito, stante la limitazione del thema decidendum del giudizio incidentale alle norme, ai parametri e ai profili fissati nell'atto di promovimento.

- **Sentenza n. 236/2011 (red. Lattanzi)**
Il principio di retroattività della legge penale più favorevole non è affermato solamente, seppure come criterio di portata generale, dal codice penale, ma è riconosciuto anche dal diritto internazionale e comunitario, in particolare dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, recepita dal Trattato di Lisbona che le ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati. Peraltro, nell'ordinamento interno detto principio (riferendosi ad ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo) ha una portata più ampia di quella fatta propria dalla stessa Carta (che ha riguardo solo alla legge che prevede l'applicazione di una pena più lieve).
- **Sentenza n. 245/2011 (red. Quaranta)**
- **Sentenza n. 293/2011 (red. Criscuolo)**
- **Ordinanza n. 306/2011 (red. Tesauro)**
Le carenze dell'atto di promovimento conducono alla manifesta inammissibilità della questione indipendentemente dalla circostanza che il rimettente abbia ommesso di indicare le ragioni che osterebbero alla non applicazione del diritto interno asseritamente contrastante con norme europee, anche poste dalla Carta dei diritti fondamentali.
- **Ordinanza n. 314/2011 (red. Lattanzi)**
L'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, nel porre il principio di retroattività della lex mitior, non si riferisce a qualsiasi disposizione penale ma solo alla legge che prevede l'applicazione di una pena più lieve; pertanto, esso non riguarda la prescrizione, diversamente dall'art. 2 cod. pen., che, con il più generale riferimento alla legge penale, ha un ambito di applicabilità non limitato alle fattispecie incriminatrici e alle pene.
- **Sentenza n. 31/2012 (red. Criscuolo)**
Nell'ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. In proposito vengono in rilievo i commi secondo e terzo dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali i quali prescrivono, rispettivamente, che, in tutti gli atti relativi ai minori, compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente; e che il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse.
- **Sentenza n. 111/2012 (red. Morelli)**
La censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 47) è inammissibile se non sorretta da motivazione sulla non diretta applicabilità della norma europea.
- **Sentenza n. 199/2012 (red. Tesauro)**
La generica invocazione di parametri comunitari (art. 36 della Carta dei diritti fondamentali), non consentendo di individuare in modo corretto i termini della questione, ne determina l'inammissibilità.
- **Sentenza n. 244/2012 (red. Carosi)**
- **Sentenza n. 7/2013 (red. Grossi)**
- **Ordinanza n. 47/2013 (red. Carosi)**
- **Sentenza n. 85/2013 (red. Silvestri)**
Il diritto dell'Unione europea non può, a pena di inammissibilità della questione, essere genericamente invocato (come nella specie gli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali) senza illustrarne, almeno in termini sommari, la concreta portata precettiva.
- **Ordinanza n. 100/2013 (red. Carosi)**
- **Ordinanza n. 136/2013 (red. Grossi)**
- **Ordinanza n. 156/2013 (red. Criscuolo)**
- **Sentenza n. 186/2013 (red. Napolitano)**

- **Sentenza n. 210/2013 (red. Lattanzi)**
In relazione ad una fattispecie non riconducibile al diritto comunitario, il giudice non può disapplicare il diritto interno incompatibile con una disposizione della CEDU, anche ove questa trovi corrispondenza nel catalogo contenuto nella Carta dei diritti fondamentali.
- **Sentenza n. 214/2013 (red. Frigo)**
- **Ordinanza n. 261/2013 (red. Morelli)**
- **Sentenza n. 279/2013 (red. Lattanzi)**
- **Sentenza n. 302/2013 (red. Cassese)**
- **Ordinanza n. 322/2013 (red. Grossi)**
- **Sentenza n. 32/2014 (red. Cartabia)**
La censura di violazione dell'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte privata ma già ritenuta manifestamente infondata dal rimettente, non può essere esaminata nel merito, essendo preclusa l'estensione dei limiti della questione, quali precisati nell'atto di promovimento.
- **Sentenza n. 106/2014 (red. Lattanzi)**
- **Ordinanza n. 148/2014 (red. Cartabia)**
- **Sentenza n. 168/2014 (red. Tesauro)**
La legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica è volta a perseguire la finalità, enunciata dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali, di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti.
- **Ordinanza n. 185/2014 (red. Tesauro)**
- **Sentenza n. 200/2014 (red. Coraggio)**
- **Sentenza n. 235/2014 (red. Morelli)**
- **Sentenza n. 239/2014 (red. Frigo)**
L'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come superiore l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ai minori, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, detto interesse deve essere considerato preminente.
- **Ordinanza n. 247/2014 (red. Frigo)**
- **Sentenza n. 56/2015 (red. de Pretis)**
La censura di violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte privata ma non fatta propria dall'ordinanza di rimessione, non può essere esaminata nel merito, risolvendosi in un indebito ampliamento del thema decidendum. Pertanto, l'inammissibilità delle istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea o di restituzione degli atti al giudice a quo deriva, in via consequenziale e assorbente, dalla mancata pendenza davanti alla Corte di una questione di legittimità delle norme nazionali, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., per incompatibilità con il diritto europeo.
- **Sentenza n. 70/2015 (red. Sciarra)**
Nel censurare come incongruo il congiunto riferimento del rimettente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta dei diritti fondamentali, la Corte sottolinea che a quest'ultima è stato riconosciuto lo stesso valore giuridico dei trattati, afferendo così le relative disposizioni al diritto primario dell'Unione europea.
- **Sentenza n. 83/2015 (red. Amato)**
La censura di violazione dell'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalle parti private ma non recepita dal rimettente (che anzi l'ha espressamente disattesa), non può essere esaminata nel merito, restando preclusa l'estensione del thema decidendum quale fissato nell'atto di promovimento.
- **Ordinanza n. 90/2015 (red. Grossi)**
- **Sentenza n. 110/2015 (red. de Pretis)**
- **Sentenza n. 132/2015 (red. de Pretis)**

- **Sentenza n. 150/2015 (red. Sciarra)**
- **Sentenza n. 178/2015 (red. Sciarra)**
Pur pervenendo alla declaratoria di illegittimità della normativa denunciata in riferimento ad un parametro interno, la Corte sottolinea come il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi sia riconosciuto anche dall'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali, cui il Trattato di Lisbona ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati.
- **Sentenza n. 251/2015 (red. Grossi)**
Nei giudizi in via principale, la censura regionale di violazione di norme della Carta dei diritti fondamentali (nella specie, l'art. 16 che riconosce il principio della libertà d'impresa) non può limitarsi ad una mera trascrizione di stralci del relativo contenuto dispositivo ma deve essere supportata, a pena di inammissibilità, dall'indicazione delle competenze legislative asseritamente lese.
- **Ordinanza n. 269/2015 (red. Amato)**
- **Sentenza n. 23/2016 (red. Cartabia)**
L'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali si limita a codificare il principio di proporzionalità della pena che, tuttavia, non consente alla Corte di determinare autonomamente la misura della pena ma solo di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento.
- **Sentenza n. 30/2016 (red. de Pretis)**
- **Ordinanza n. 47/2016 (red. Amato)**
- **Sentenza n. 63/2016 (red. Cartabia)**
In coerenza con l'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui le relative disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione, la Corte ha affermato che, affinché la medesima Carta sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. L'assenza di qualsiasi argomentazione in merito ai presupposti di applicabilità delle norme dell'Unione europea rende il riferimento ad esse generico, determinando l'inammissibilità della questione.
- **Sentenza n. 76/2016 (red. Zanon)**
- **Sentenza n. 95/2016 (red. Sciarra)**
L'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali garantisce il diritto alle ferie.
- **Sentenza n. 102/2016 (red. Lattanzi-Cartabia)**
- **Ordinanza n. 128/2016 (red. Modugno)**
- **Ordinanza n. 165/2016 (red. Zanon)**
- **Sentenza n. 200/2016 (red. Lattanzi)**
Ove il rimettente abbia escluso l'inerenza della fattispecie a quo al diritto dell'Unione europea e abbia delimitato il thema decidendum a profili di compatibilità con la CEDU, non può essere accolta un'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per l'interpretazione di una disposizione (art. 50) della Carta dei diritti fondamentali.
- **Ordinanza n. 207/2016 (red. Lattanzi)**
- **Ordinanza n. 209/2016 (red. Lattanzi)**
- **Sentenza n. 213/2016 (red. Criscuolo)**
- **Sentenza n. 215/2016 (red. Barbera)**
- **Sentenza n. 225/2016 (red. Morelli)**
- **Sentenza n. 236/2016 (red. Zanon)**
L'art. 49, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali riconosce, con il medesimo valore giuridico dei trattati, il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato.

- **Sentenza n. 262/2016 (red. Cartabia)**
- **Ordinanza n. 2/2017 (red. Amato)**
- **Sentenza n. 17/2017 (red. Zanon)**
L'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come superiore l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato preminente.
- **Ordinanza n. 24/2017 (red. Lattanzi)**
La qualificazione operata dall'ordinamento interno della disciplina sulla prescrizione come normativa del diritto penale sostanziale ed il conseguente assoggettamento di essa al supremo principio costituzionale di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) determinano un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall'art. 49 della Carta di Nizza. Esso, perciò, deve ritenersi salvaguardato dallo stesso diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 53 della Carta. La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità. Appare a ciò conseguente che l'Unione rispetti questo livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio al citato art. 53, il quale afferma che "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti [...] dalle costituzioni degli Stati membri", sia perché, altrimenti, il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (art. 2 del TUE). La Corte dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per dirimere il dubbio interpretativo concernente l'obbligo del giudice comune di disapplicare norme interne sulla prescrizione ove ciò contrasti con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, quello di legalità in materia penale.
- **Sentenza n. 29/2017 (red. Amato)**
La censura di violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte costituita, non può essere esaminata nel merito, in quanto volta ad estendere il thema decidendum fissato nell'ordinanza di rimessione.
- **Ordinanza n. 46/2017 (red. Lattanzi)**
- **Sentenza n. 76/2017 (red. Zanon)**
L'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come superiore l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato preminente.
- **Sentenza n. 94/2017 (red. Criscuolo)**
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, contenuto nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, non pregiudica il potere degli Stati membri di disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi, purché tali modalità non violino i principi di equivalenza ed effettività, e cioè, rispettivamente, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall'ordinamento interno, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
- **Ordinanza n. 95/2017 (red. Criscuolo)**
- **Sentenza n. 111/2017 (red. Sciarra)**
Gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali – che prevedono, rispettivamente, il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso e l'obbligo di assicurare la parità tra donne e uomini in tutti i campi, ivi compresa la materia dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione – in tanto possono essere richiamati in quanto si verta in una materia di attuazione, da parte dello Stato, del diritto dell'Unione, secondo le rispettive competenze (art. 51, comma 1, della medesima Carta). Nella specie, in relazione ad una questione in cui l'art. 21 della Carta è invocato quale parametro

interposto rispetto all'art. 11 Cost., la Corte assume una decisione di inammissibilità per irrilevanza sostenendo che il rimettente – ravvisato il contrasto con l'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (parimenti evocato quale parametro interposto rispetto all'art. 11 Cost.) – avrebbe dovuto non applicare le disposizioni in conflitto con il principio di parità di trattamento retributivo tra uomini e donne, previo ricorso, se del caso, al rinvio pregiudiziale, ove ritenuto necessario, al fine di interrogare la Corte di giustizia sulla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e, quindi, dirimere eventuali residui dubbi in ordine all'esistenza dell'antinomia. Un simile percorso, una volta imboccato, avrebbe reso superflua l'evocazione del contrasto con i parametri costituzionali in sede di incidente di legittimità costituzionale. L'art. 157 del Trattato, direttamente applicabile dal giudice nazionale, lo vincola all'osservanza del diritto europeo, rendendo inoperante nel processo principale la normativa censurata e, perciò, irrilevanti le questioni sollevate.

Premessa

Il presente quaderno raccoglie ed analizza la complessiva giurisprudenza costituzionale che, a partire dal 2002, ha avuto modo di misurarsi con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

La premessa, articolata in 4 paragrafi, è stata realizzata in vista dell'incontro scientifico tra Corte di giustizia dell'Unione europea, Corte costituzionale, Corte di cassazione, Consiglio di Stato e Consiglio superiore della magistratura, tenutosi a Roma presso il Palazzo della Consulta il 25 maggio 2017. Nel paragrafo n. 1 è offerta una panoramica sulla pertinente produzione giurisprudenziale della Corte costituzionale che evidenzia i tipi di giudizio in cui le pronunce sono state rese e gli articoli della Carta europea in esse citati. Nel paragrafo n. 2 si tratteggia la fisionomia del catalogo europeo dei diritti, ripercorrendone le tappe evolutive nel complesso processo di integrazione europea e precisandone il ruolo ed il contesto in cui esso opera, per come percepiti dalla Corte. Il paragrafo n. 3 illustra sinteticamente le differenti modalità di impiego giurisprudenziale della Carta, peraltro condizionate dal diverso rilievo giuridico da essa assunto nel tempo e dalle modalità di prospettazione delle questioni che pervengono all'esame della Corte. Il paragrafo n. 4 si concentra sulle clausole finali della Carta, in particolare su quelle attinenti ai rispettivi ambiti di competenza dell'Unione europea e degli Stati membri, all'equivalenza dei diritti garantiti congiuntamente dalla Carta e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, al rispetto della legislazione nazionale ed al massimo grado di protezione dei diritti fondamentali assicurato in un sistema multilivello di tutela. L'analisi delle conferenti decisioni è rivelatore di un atteggiamento di sostanziale convergenza della Corte nell'interpretazione di dette clausole, cioè di consapevole adesione al sistema che esse esprimono.

Alla premessa segue la raccolta degli estratti di giurisprudenza costituzionale, organizzati in ordine cronologico crescente. Tutti gli estratti sono corredati dall'indicazione del numero, dell'anno, del Giudice redattore della pronuncia, del tipo di giudizio in cui la decisione è stata resa, dell'oggetto della questione, dei punti del "Ritenuto" e/o del "Considerato" che sono stati riportati, in quanto in essi figura la Carta europea, nonché del tipo di dispositivo adottato e dei parametri evocati. Gli estratti reputati maggiormente significativi sono preceduti da un'agile illustrazione delle affermazioni ivi contenute e/o dei principali insegnamenti giurisprudenziali, enunciati o comunque ricavabili dalla singola decisione esaminata.

1. La giurisprudenza costituzionale e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: dati quantitativi, tipologie di giudizio e ambiti materiali

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, è emersa nella giurisprudenza costituzionale con la **sentenza n. 135 del 2002** che ha rigettato una questione avente ad oggetto la captazione di immagini in luoghi di privata dimora a fini investigativi. La circostanza che la Carta non sia stata nella specie invocata dal rimettente ma autonomamente adoperata nell'impianto argomentativo attesta la particolare sensibilità del Giudice costituzionale che, anticipando le supreme giurisdizioni nazionali, ha manifestato uno spontaneo interesse verso il nuovo strumento di protezione dei diritti fondamentali.

La citata sentenza è la prima di **106 pronunce** che, al 31 maggio 2017, recano un'esplicita menzione del documento europeo, sia pure soltanto nel "Ritenuto in fatto" e indipendentemente dalla sua formale evocazione ad opera dei giudici *a quibus*, delle parti costituite o dei ricorrenti.

La gran parte di tali decisioni, **93**, é stata assunta in sede di giudizio incidentale, **9** nel giudizio in via principale (**sentenze nn. 49 e 307 del 2003, 438 del 2008, 4 del 2010, 199 del 2012, 168 del 2014, 251 del 2015, 63 e 262 del 2016**), **3** in sede di giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (**sentenza n. 82 del 2011 e ordinanza n. 185 del 2014** nella fase di merito; **ordinanza n. 334 del 2008** nella fase di ammissibilità) e **1** nel giudizio di ammissibilità di *referendum* abrogativo (**sentenza n. 45 del 2005**).

L'evidente preponderanza del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale deriva dalla sua intrinseca predisposizione alla tutela di diritti che siano stati previamente azionati innanzi agli organi della giurisdizione comune. Perciò, diversamente dai giudizi di legittimità costituzionale in via principale e dai conflitti che dirimono controversie più strettamente competenziali tra soggetti dotati di attribuzioni costituzionalmente rilevanti, il processo incidentale si pone quale sede naturale per l'invocazione di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la distribuzione cronologica delle 106 pronunce, si può notare come le occasioni in cui la Corte ha avuto modo di confrontarsi con la Carta siano progressivamente cresciute nel tempo. Questo processo di intensificazione dei momenti di contatto con il catalogo europeo è stato sicuramente avviato per merito del Giudice costituzionale, se solo si considera che, non molto tempo dopo la prima decisione, la **sentenza n. 445 del 2002** ha nuovamente fatto uso della Carta indipendentemente dalla prospettazione del rimettente (peraltro, come si vedrà *infra* nel paragrafo n. 3, in modo ben più incisivo, rilevando il diretto contrasto della norma censurata non solo con gli evocati parametri interni ma anche con una disposizione europea posta a presidio dello stesso diritto violato). L'apertura di credito e la considerazione riconosciute alla Carta nelle 2 decisioni del 2002 possono avere contribuito ad invogliare i giudici rimettenti, le parti costituite e i ricorrenti ad appellarsi, più o meno ortodossamente, alle disposizioni europee. Quel che è certo è che dal 2002 ad oggi si assiste ad una tendenziale crescita delle decisioni che menzionano la Carta, più evidente negli ultimi anni: **3 nel 2003 (sentenze nn. 49, 148 e 307)**, **1 nel 2004 (sentenza n. 382)**, **4 nel 2005 (sentenze nn. 45 e 345; ordinanze nn. 154 e 464)**, **3 nel 2006 (sentenze nn. 190, 393 e 394)** e nel **2007 (sentenza n. 349; ordinanze nn. 93 e 266)**, **5 nel 2008 (sentenze nn. 72, 182, 251 e 438; ordinanza n. 334)**, **2 nel 2009 (sentenze nn. 86 e 236)**, **9 nel 2010 (sentenze nn. 4, 28, 80, 93, 138 e 271; ordinanze nn. 237, 276 e 374)**, **12 nel 2011 (sentenze nn. 80, 82, 236, 245 e 293; ordinanze nn. 4, 31, 55, 138, 139, 306 e 314)**, **4 nel 2012 (sentenze nn. 31, 111, 199 e 244)**, **13 nel 2013 (sentenze nn. 7, 85, 186, 210, 214, 279 e 302; ordinanze nn. 47, 100, 136, 156, 261 e 322)**, **9 nel 2014 (sentenze nn. 32, 106, 168, 200, 235 e 239; ordinanze nn. 148, 185 e 247)**, **10 nel 2015 (sentenze nn. 56, 70, 83, 110, 132, 150, 178 e 251; ordinanze nn. 90 e 269)**, **17 nel 2016 (sentenze nn. 23, 30, 63, 76, 95, 102, 200, 213, 215, 225, 236 e 262; ordinanze nn. 47, 128, 165, 207 e 209)** e **9 nei primi cinque mesi del 2017 (sentenze nn. 17, 29, 76, 94 e 111; ordinanze nn. 2, 24, 46 e 95)**.

In relazione ai contenuti della Carta che sono pervenuti all'attenzione del Giudice delle leggi, si osserva, da un lato, una sensibile frequenza di citazione di alcune disposizioni e, dall'altro, un sostanziale oblio di taluni diritti.

Particolarmente gettonati sono risultati gli artt. 49 e 47 che affermano, rispettivamente, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Entrambe le disposizioni sono presenti in 19 decisioni. Ugualmente significativa è l'invocazione o l'utilizzazione degli artt. 21 sulla non discriminazione (15 decisioni), 24 sui diritti del minore (12 pronunce), 7 sul rispetto della vita privata e familiare e 20 sull'uguaglianza davanti alla legge (per entrambi, 9 decisioni), 3 sul diritto all'integrità della persona (8 pronunce) e 9 sul diritto di sposarsi e di costituire una famiglia (7 decisioni).

Ben più ridotta appare la citazione degli artt. 10 sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, 15 sulla libertà professionale e il diritto di lavorare e 23 sulla parità tra donne e uomini (per ciascuno, 4 pronunce); degli artt. 1 sulla dignità umana, 35 sulla protezione della salute, 39 sul diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, 41 sul diritto ad una buona amministrazione e 50 sul diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (tutti menzionati in 3 decisioni); e degli artt. 12 sulla libertà di riunione e di associazione, 16 sulla libertà d'impresa, 25 sui diritti degli anziani e 34 sulla sicurezza sociale e assistenza sociale (ognuno dei quali presente in 2 pronunce). Infine, si registra un'unica citazione per gli artt. 6 sul diritto alla libertà e alla sicurezza, 11 sulla libertà di espressione e d'informazione, 14 sul diritto all'istruzione, 17 sul diritto di proprietà, 22 sulla diversità culturale, religiosa e linguistica, 26 sull'inserimento delle persone con disabilità, 27 sul diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, 28 sul diritto di negoziazione e di azioni collettive, 31 sulle condizioni di lavoro giuste ed eque, 33 sulla vita familiare e professionale, 36 sull'accesso ai servizi d'interesse economico generale, 37 sulla tutela dell'ambiente e 40 sul diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.

Completano il quadro 7 pronunce in cui la Carta è genericamente invocata nella sua integralità e 3 in cui è richiamato il preambolo. Per quanto specificamente riguarda le clausole finali, vale a dire le disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta, l'art. 51, che ne definisce l'ambito di applicazione, è citato in 3 sentenze; l'art. 52, che si occupa della portata e dell'interpretazione dei diritti e dei principi precedentemente affermati, ricorre in 11 decisioni; e l'art. 53, concernente il livello di protezione dei diritti, è menzionato in 4 pronunce.

Sono, dunque, ancora numerose le disposizioni della Carta rimaste estranee alla giurisprudenza costituzionale: si tratta degli artt. 2 sul diritto alla vita, 4 sulla proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 5 sulla proibizione della schiavitù e del lavoro forzato, 8 sulla protezione dei dati di carattere personale, 13 sulla libertà delle arti e delle scienze, 18 sul diritto di asilo, 19 sulla protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione, 29 sul diritto di accesso ai servizi di collocamento, 30 sulla tutela in caso di licenziamento ingiustificato, 32 sul divieto del lavoro minorile e sulla protezione dei giovani sul luogo di lavoro, 38 sulla protezione dei consumatori, 42 sul diritto d'accesso ai documenti, 43 sul mediatore europeo, 44 sul diritto di petizione, 45 sulla libertà di circolazione e soggiorno, 46 sulla tutela diplomatica e consolare e 54 sul divieto dell'abuso di diritto.

L'oblio di talune disposizioni ovvero lo sporadico richiamo di altri articoli della Carta non sembrano spiegabili solo con una resistenza di tipo culturale degli operatori del diritto ad avvalersi di uno strumento di tutela dei diritti fondamentali di conio relativamente recente, né con la complessità del sistema europeo di protezione di tali diritti che pure ha risentito delle

alterne vicende giuridiche della Carta (sinteticamente delineate *infra* nel seguente paragrafo). Invero, la mancata o infrequente invocazione di alcune delle suddette disposizioni pare costituire più che altro il tangibile segno dell'elevato livello di civiltà giuridica raggiunto dall'ordinamento italiano.

2. Il valore giuridico della Carta ed il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale

L'esame di 15 anni di giurisprudenza costituzionale consente di ripercorrere le complesse vicende che hanno interessato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e di comprendere la corrispondente evoluzione del suo ruolo nel sistema europeo di protezione dei diritti.

La Carta è stata proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione dell'Unione europea. La già citata **sentenza n. 135 del 2002**, con un'intuizione rivelatrice di particolare sensibilità, la richiama, «ancorché priva di efficacia giuridica», «per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei».

Nello stesso senso si sono pronunciate, sia pure in un mutato contesto sovranazionale, le **sentenze nn. 393 e 394 del 2006**, adottate successivamente al fallimento del processo costituente europeo. Infatti, il 29 ottobre del 2004 era stato firmato a Roma, dai capi di Stato e di governo degli allora venticinque Stati membri e dei tre Paesi candidati ad aderire all'Unione, il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il cui Titolo II, dedicato a «Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione», incorporava, sia pure con alcuni adattamenti redazionali, il documento di Nizza. Il Trattato, come noto, non è poi entrato in vigore a seguito degli esiti negativi delle consultazioni referendarie per la ratifica svoltesi in Francia e Olanda, rispettivamente, il 29 maggio e il 1° giugno 2005. Tracce della Carta “costituzionalizzata” sono rinvenibili nell'**ordinanza n. 464 del 2005** ove si è affermato che le invocate disposizioni degli artt. II-85 e II-93 della Costituzione per l'Europa «non sono ad oggi ancora entrate in vigore».

Dopo l'insuccesso della vicenda costituente, nella giurisprudenza della Corte si è continuato a parlare della Carta come di un «atto formalmente ancora privo di valore giuridico ma di riconosciuto rilievo interpretativo» (**sentenza n. 349 del 2007**) ovvero di un atto con «valore di semplice ausilio interpretativo» (**sentenza n. 251 del 2008**).

Il 1° dicembre 2009, tuttavia, si è aperta una nuova stagione e si sono dischiuse inedite opportunità applicative per la Carta con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoscritto il 13 dicembre 2007, un giorno dopo l'adattamento a Strasburgo della Carta di Nizza. Il Trattato di Lisbona può essere interpretato come la risposta del processo di integrazione europea al momento di stallo coinciso con la duplice tornata referendaria ostativa all'entrata in vigore della Costituzione europea; e come il tangibile salvataggio di quella parte del lavoro svolto dalla Convenzione costituente immune da divisioni tra gli Stati membri, in cui rientrava il catalogo dei diritti fondamentali. Il riformulato testo dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea contiene l'esplicito riconoscimento dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, e conferisce ad essa ed alle sue disposizioni il valore giuridico dei trattati, cioè del diritto

sovranazionale primario. Dell'intervenuta "trattatizzazione" della Carta vi è una prima presa d'atto nelle **sentenze nn. 28, 93 e 138 del 2010**.

La fondamentale **sentenza n. 80 del 2011**, nel disattendere la deduzione della parte privata volta a fondare un preteso potere del giudice comune di disapplicare le norme interne incompatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha fornito un'ampia ricostruzione del sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali, delineando la specifica posizione e funzione assegnata alla Carta e definendone i presupposti di applicabilità. La pronuncia ha sottolineato come il Trattato di Lisbona si inserisca in un'«inequivoca prospettiva di rafforzamento dei meccanismi di protezione dei diritti fondamentali», poiché il nuovo art. 6 del Trattato sull'Unione, dopo la formale attribuzione del valore giuridico dei trattati alle norme della Carta, contempla l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (allo stato non ancora avvenuta) e, infine, statuisce l'appartenenza al diritto dell'Unione, quali principi generali, dei diritti fondamentali garantiti dalla predetta Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. La Corte ha così riconosciuto la concorrenza di tre distinte fonti per la tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo: la Carta di Nizza-Strasburgo; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in conseguenza dell'adesione ad essa dell'Unione; e i principi generali, comprendenti i diritti sanciti convenzionalmente e risultanti dalle comuni tradizioni costituzionali. In questo complesso sistema di protezione, ciascuna delle predette componenti è chiamata ad assolvere ad una propria funzione. In particolare, l'intervenuta "trattatizzazione" della Carta è volta a «migliorare la tutela dei diritti fondamentali nell'ambito del sistema dell'Unione, ancorandola a un testo scritto, preciso e articolato», le cui eventuali rigidità sono mitigate dal contestuale mantenimento di un autonomo richiamo ai principi generali. Lo specifico rilievo di questi ultimi conferisce, infatti, un certo grado di elasticità al sistema, evitando che la Carta cristallizzi i diritti fondamentali e permettendo alla Corte di giustizia di individuarne di nuovi. L'attribuzione del rango di diritto europeo primario alle disposizioni della Carta non consente, peraltro, di riferire l'art. 11 Cost. alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo poiché, prescindendo dalla circostanza che l'Unione non ha ancora aderito alla Convenzione, i principi generali del diritto comunitario, che comprendono i diritti convenzionalmente garantiti, valgono solo per le fattispecie assoggettate al diritto comunitario ed altrettanto è a dirsi per i corrispondenti diritti affermati nella Carta (come meglio specificato *infra* nel paragrafo n. 4). L'equiparazione della Carta ai trattati non ha determinato dunque un'indiretta e generalizzata "comunitarizzazione" della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e non abilita il giudice comune a disapplicare le norme interne ritenute convenzionalmente incompatibili, così indebitamente bypassando il necessario sindacato di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

Ulteriori riferimenti alla "trattatizzazione" della Carta ed alla sua duplice proclamazione a Nizza nel 2000 e a Strasburgo nel 2007 sono rintracciabili in numerose pronunce quali le **sentenze nn. 82 e 236 del 2011, 31 del 2012, 210 del 2013** (ove è nuovamente confutata la tesi dell'avvenuta "comunitarizzazione" della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del conseguente supposto potere del giudice comune di disapplicare le norme interne contrastanti), **239 del 2014, 70 e 178 del 2015, 23, 30, 63, 95, 200, 225 e 236 del 2016, 17, 76 e 94 del 2017**, nonché le **ordinanze nn. 209 del 2016, 24, 46 e 95 del 2017**.

3. Le modalità di impiego della Carta nella giurisprudenza costituzionale: dalla citazione ad adiuvandum alla funzione di parametro del giudizio

Nelle 106 decisioni in cui figura, la menzione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non assume sempre la medesima valenza e la stessa importanza ai fini della decisione assunta dalla Corte.

Ciò dipende, in primo luogo, dal differente rilievo giuridico che la Carta ha rivestito nel tempo. Nel precedente paragrafo, si è tratteggiata la sua evoluzione da mero strumento di ausilio interpretativo di parametri interni – quale documento espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei – a fonte di rango primario del diritto sovranazionale.

Quale semplice strumento ermeneutico, la Corte ha impiegato talvolta la Carta anche indipendentemente da sollecitazioni contenute negli atti di promovimento delle questioni, al fine di rafforzare le proprie argomentazioni tutte incentrate o incentrabili su parametri interni (funzione *ad adiuvandum* o *ad abundantiam*) o di pervenire ad una più precisa concettualizzazione di questi ultimi (funzione *ad definiendum*). Comune alle due ipotesi è la considerazione che la decisione della questione è giuridicamente autonoma dalla Carta, potrebbe dunque prescindere ma tuttavia la richiama, in sostanza, per guadagnarne in termini di forza di persuasione e ricchezza motivazionale.

A seguito delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, la Carta, pur in assenza di esplicita teorizzazione giurisprudenziale sul punto, ben può essere assimilata ai trattati europei ed al corrispondente regime nel giudizio di legittimità costituzionale, quale delineato da un consolidato indirizzo interpretativo della Corte. In particolare, ove si riconosca alle sue disposizioni l'attitudine a porre norme a effetto diretto, cioè immediatamente creatrici di diritti in capo ai destinatari, con la conseguente azionabilità in giudizio (come tipicamente accade per alcune prescrizioni dei trattati e per le norme dei regolamenti comunitari), la Carta potrebbe, da un lato, legittimare la non applicazione da parte del giudice nazionale del diritto interno contrastante e, dall'altro, porsi come parametro interposto rispetto agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale in cui, per definizione, manca un giudice abilitato al controllo diffuso di compatibilità comunitaria. Per contro, se alle disposizioni della Carta (o almeno a quelle di essa che demandano l'attuazione dei diritti ivi garantiti ai legislatori nazionali) non si attribuisce l'idoneità a porre norme immediatamente efficaci, si apre anche nel giudizio in via incidentale (come pacificamente ritenuto per le direttive, salvo che pongano norme *self-executing*) la strada al sindacato della Corte, in riferimento ai suddetti parametri, per violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. L'assetto così delineato, in mancanza di espresse ricostruzioni di sistema, è desumibile da tutte quelle decisioni rese su questioni in cui la Carta figura quale parametro interposto, talvolta persino nel dispositivo, nonché da quelle che hanno sottolineato la necessità per il rimettente di motivare sulle condizioni per la non applicabilità della norma interna sospettata di illegittimità, dando per presupposta la piena operatività della Carta di Nizza quale fonte sovranazionale di rango primario capace di imporsi per forza propria sulla legislazione ritenuta incompatibile.

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione per la sua incidenza sull'impiego della Carta nella giurisprudenza costituzionale è la concreta prospettazione delle questioni portate all'esame della Corte. In particolare, può accadere che i rimettenti o i ricorrenti si appellino alla Carta senza compiere la preliminare necessaria valutazione della sua applicabilità alla

fattispecie *a quo* (**ordinanza n. 31 del 2011**) ovvero della riferibilità della legge censurata ad aree di competenza normativa dell'Unione (**sentenza n. 210 del 2013; ordinanza n. 138 del 2011**) oppure senza individuare con precisione i vincoli di derivazione europea asseritamente violati (**sentenze nn. 86 del 2009 e 251 del 2015**) e, quindi, i termini della questione (**sentenze nn. 199 del 2012 e 85 del 2013**). Non di rado, poi, le parti del processo *a quo* costituite nel giudizio costituzionale richiamano le garanzie di Nizza a sostegno delle proprie conclusioni circa l'auspicata risoluzione della questione, incorrendo nel divieto, sancito a pena di inammissibilità, di estendere il *thema decidendum* oltre i limiti fissati nell'atto di promovimento (**sentenze nn. 32 del 2014, 56 e 83 del 2015, 29 del 2017; ordinanza n. 139 del 2011**). Simili circostanze precludono l'esame di merito delle censure e contribuiscono ad alimentare una copiosa giurisprudenza in cui la Carta appare quale mero oggetto di citazione senza che possa spiegare alcuna influenza sul verso della decisione.

Volgendo lo sguardo alle pertinenti pronunce, un primo dato di sicuro rilievo è costituito dal numero di decisioni in cui la Carta figura nella sola parte in fatto della motivazione: su un totale di 106 sono 44 (**sentenze nn. 49, 148 e 307 del 2003, 382 del 2004, 345 del 2005, 72 del 2008, 236 del 2009, 4 e 80 del 2010, 244 del 2012, 186, 214, 279 e 302 del 2013, 106 e 200 del 2014, 110, 132 e 150 del 2015, 30, 76, 102, 213 e 215 del 2016; ordinanze nn. 154 del 2005, 93 e 266 del 2007, 334 del 2008, 237, 276 e 374 del 2010, 4 e 55 del 2011, 47, 100, 261 e 322 del 2013, 148, 185 e 247 del 2014, 90 del 2015, 128, 165 e 207 del 2016**). Si tratta di casi eterogenei in cui, per lo più, rimettenti, parti costituite e ricorrenti richiamano la fonte europea come mero elemento di sostegno, non significativo ai fini della decisione che ruota tutta intorno a parametri altri, siano essi interni o anche internazionali (come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo) o sovranazionali (quali le fonti di diritto comunitario pacificamente riconosciute nella loro efficacia giuridica). Ma si danno anche ipotesi nelle quali la Corte, senza porsi espressamente il preliminare problema della rilevanza comunitaria della fattispecie regolata dalla normativa sospettata di illegittimità ovvero implicitamente risolvendolo a favore dell'operatività di altri parametri interni ugualmente dedotti, definisce solo in rapporto a questi ultimi la questione.

Sul versante opposto si situano 23 pronunce in cui la Carta è, invece, menzionata solo nel "Considerato in diritto", per lo più in funzione di sostegno di una motivazione che sarebbe comunque autosufficiente in rapporto agli altri parametri evocati (**sentenze nn. 135 e 445 del 2002, 45 del 2005, 190, 393 e 394 del 2006, 349 del 2007, 182, 251 e 438 del 2008, 28 e 93 del 2010, 82 e 236 del 2011, 168 e 239 del 2014, 95, 200, 236 e 262 del 2016, 17 e 76 del 2017; ordinanza n. 314 del 2011**). Un simile impiego della Carta, sintomatico di una scelta spontanea della Corte, a ciò non obbligata dalla concreta prospettazione delle questioni, attesta non solo la sensibilità e la propensione del Giudice costituzionale ad ampliare il novero degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali cui attingere per adottare le proprie decisioni, ma anche una sua precisa volontà di inserirsi, quale attore di primo piano, in un sistema multilivello di tutela che sollecita un costante dialogo con le due Corti europee: quella di Strasburgo, preposta all'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e quella del Lussemburgo, custode del catalogo di Nizza. Di seguito si segnalano talune tra le più notevoli delle citate decisioni.

La **sentenza n. 445 del 2002**, nel dichiarare illegittima, per indebita incisione del diritto di contrarre matrimonio, una norma che poneva l'assenza di vincolo coniugale quale requisito per

il reclutamento nella Guardia di Finanza, ha affiancato ai parametri interni violati (artt. 2, 29 e 51, terzo comma, Cost.) l'esplicito richiamo all'art. 9 della Carta che quel diritto, a differenza delle disposizioni costituzionali, enuncia espressamente. La **sentenza n. 45 del 2005** ha motivato il carattere costituzionalmente necessario della legislazione in materia di procreazione medicalmente assistita – ostativo dell'ammissibilità della richiesta della sua integrale abrogazione per via referendaria – con il rilievo che l'indefettibilità del bilanciamento ad essa sotteso tra contrapposti valori aventi pari dignità costituzionale è affermata a livello internazionale anche dall'art. 3 della Carta che proclama il principio del consenso libero e informato della persona interessata e vieta le pratiche eugenetiche nonché la clonazione riproduttiva degli esseri umani. La **sentenza n. 190 del 2006**, nel giudicare illegittima (per violazione degli artt. 3, 38, terzo comma, e 97 Cost.) la previsione delle quote di riserva ai disabili nelle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, ha sottolineato la sostanziale convergenza tra la pertinente tutela costituzionale e quella europea. La prima, nella sua particolare declinazione nel meccanismo delle quote, concerne i disoccupati ed è volta alla facilitazione del reperimento della prima occupazione; la seconda è racchiusa negli artt. 21 e 26 della Carta che dispongono il divieto di discriminazioni nell'accesso all'impiego. Le **sentenze nn. 393 e 394 del 2006** (che hanno dichiarato illegittime norme concernenti, rispettivamente, l'applicazione ai processi penali pendenti di nuovi più favorevoli termini di prescrizione e la modifica alleviatrice del trattamento sanzionatorio dei reati di falso in materia elettorale) si sono misurate con il delicato principio della retroattività della legge penale più mite, precisando che esso, implicitamente desumibile dal canone dell'uguaglianza ed espresso nell'ordinamento interno a livello di legislazione ordinaria, è chiaramente enunciato nell'art. 49 della Carta. La **sentenza n. 438 del 2008**, nel sanzionare, anche per vizio di incompetenza, una disposizione regionale riguardante il consenso al trattamento di bambini e adolescenti con sostanze psicotrope, ha osservato che il consenso informato alle cure sanitarie si configura quale vero e proprio diritto della persona ai sensi degli invocati artt. 2 e 32 Cost., ormai positivamente riconosciuto in numerose norme internazionali, tra cui l'art. 3 della Carta che proclama il diritto di ogni individuo alla propria integrità fisica e psichica e il necessario rispetto, in medicina e biologia, del consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge. La **sentenza n. 93 del 2010** ha giudicato incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo la mancata previsione dello svolgimento nelle forme dell'udienza pubblica dei gradi di merito del procedimento applicativo delle misure di prevenzione, sottolineando come il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, pur privo di esplicito richiamo in Costituzione, trova un'ulteriore conferma nell'art. 47, par. 2, della Carta. Con la **sentenza n. 236 del 2011**, la Corte è tornata ad occuparsi dei limiti all'applicazione ai processi penali pendenti di nuovi più favorevoli termini di prescrizione e, rigettando una questione involgente profili di conformità convenzionale, ha sostenuto che il principio di retroattività della *lex mitior* non solo si collega al principio di uguaglianza e si pone come criterio generale stabilito dalla legislazione ordinaria ma acquisisce un valore autonomo anche attraverso il riferimento all'art. 49, comma 1, della Carta. La **sentenza n. 168 del 2014** ha sanzionato come discriminatoria (artt. 3 e 117, primo comma, Cost.) in danno dei cittadini comunitari e di Paesi terzi una normativa regionale che prevedeva l'obbligo di residenza da almeno otto anni nel relativo territorio quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, non mancando di evidenziare che l'art. 34 della Carta afferma il diritto all'assistenza abitativa al fine di garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non

dispongano di risorse sufficienti. La **sentenza n. 239 del 2014** – dichiarando illegittima, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l'estensione del divieto di concessione dei benefici penitenziari alla misura della detenzione domiciliare speciale prevista a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni – si è soffermata sul peculiare rilievo costituzionale e internazionale dell'interesse del minore, qualificato come superiore dall'art. 24, secondo comma, della Carta che, nell'esigerne una preminente considerazione in tutte le decisioni adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, assume una particolare pregnanza quando si discute dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne (in termini analoghi si sono espresse altresì le successive **sentenze nn. 17 e 76 del 2017**). La **sentenza n. 236 del 2016** ha giudicato intrinsecamente irragionevole la cornice edittale stabilita dal codice penale per il delitto di alterazione di stato commesso mediante falso, rammentando che il principio di necessaria proporzionalità della pena rispetto al reato non solo deriva dagli invocati parametri interni rappresentati dagli artt. 3 e 27 Cost. ma riceve esplicito conforto nell'art. 49, numero 3, della Carta.

La presente panoramica si conclude passando in rassegna un terzo gruppo di 39 pronunce nelle quali la Carta compare sia nella parte in fatto che in quella in diritto della motivazione (**sentenze nn. 86 del 2009, 138 del 2010, 80, 245 e 293 del 2011, 31 del 2012, 7, 85 e 210 del 2013, 32 del 2014, 56, 70, 83, 178 e 251 del 2015, 225 del 2016, 29 del 2017; ordinanze nn. 31 e 139 del 2011, 136 del 2013, 24 del 2017**) e, non di rado, persino nel dispositivo (**sentenze nn. 271 del 2010, 111 e 199 del 2012, 235 del 2014, 23 e 63 del 2016, 94 e 111 del 2017; ordinanze nn. 464 del 2005, 138 e 306 del 2011, 156 del 2013, 269 del 2015, 47 e 209 del 2016, 2, 46 e 95 del 2017**). Queste pronunce attestano, più o meno marcatamente, l'utilizzo della Carta quale parametro di giudizio in senso stretto, ove la decisione è specificamente sollecitata sul punto dall'atto di promovimento, ovvero in senso lato, nei casi in cui il provvedimento della Corte è reso in relazione a parametri interni (o ad altri parametri extrastatali) ma contiene statuizioni specificamente riferite al documento di Nizza-Strasburgo, incluso nel *thema decidendum*. Di seguito si segnalano talune tra le più rilevanti decisioni costituzionali.

La **sentenza n. 138 del 2010**, affrontando il delicato tema del divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso, ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la relativa questione posta in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. e, in particolare, alla norma interposta dell'art. 9 della Carta, ove si afferma che il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. La Corte ha sottolineato il rinvio ivi operato alle leggi nazionali e si è richiamata alle spiegazioni elaborate sotto l'autorità del *praesidium* della Convenzione che aveva redatto il catalogo, le quali, in relazione all'art. 9, chiariscono che esso non vieta né impone la concessione dello *status* matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. L'esito di inammissibilità è derivato dunque dalla constatazione che, anche secondo il diritto europeo, la materia delle unioni omosessuali è affidata alla discrezionalità del legislatore. La **sentenza n. 31 del 2012** ha ritenuto illegittima, per irragionevolezza, la previsione dell'automatica perdita della potestà genitoriale come pena accessoria in caso di condanna per il delitto di alterazione di stato, che precludeva al giudice ogni possibilità di valutazione in concreto dell'interesse del minore. Quest'ultimo, invero, si articola in diverse situazioni giuridiche che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento interno sia in quello internazionale ove è ormai un principio acquisito che in

ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, reputato preminente dall'art. 24, secondo comma, della Carta. Allo stesso modo, la **sentenza n. 7 del 2013** ha dichiarato illegittimo l'automatismo insito nella previsione della predetta pena accessoria in caso di condanna del genitore per il delitto di soppressione di stato, peraltro affiancando alla violazione del parametro interno della ragionevolezza quella concernente la necessaria conformazione del quadro normativo agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese sul versante specifico della protezione dei minori, quali risultanti da svariati strumenti internazionali, ivi compresa la Carta ed il suo già richiamato art. 24. La **sentenza n. 178 del 2015** ha censurato come illegittimo, in riferimento all'art. 39 Cost., il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica nel pubblico impiego, evidenziando che il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi è riconosciuto anche dall'art. 28 della Carta, invocato da talune delle parti costituite nel processo costituzionale. La **sentenza n. 23 del 2016** ha considerato inammissibile una questione avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio dei fatti di lieve entità costitutivi dei delitti in materia di stupefacenti, sollevata anche in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., osservando che l'invocata disposizione interposta dell'art. 49, par. 3, della Carta si limita a codificare il principio di proporzionalità della pena che, al pari del principio di ragionevolezza, non permette alla Corte di determinare autonomamente la misura della pena, sostituendo il proprio apprezzamento a quello del legislatore, ma solo di emendarne le scelte in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento. L'**ordinanza n. 24 del 2017**, nel disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per la corretta interpretazione di una norma europea ritenuta dai rimettenti incompatibile con i cardini dell'ordinamento costituzionale italiano, si è richiamata al principio di legalità in materia penale formulato dall'art. 25, secondo comma, Cost. e proclamato, sia pure con una diversa portata, dall'art. 49 della Carta, nonché all'art. 53 di quest'ultima che, come si osserverà più in dettaglio *infra* nel successivo paragrafo n. 4, vieta di interpretare le disposizioni del catalogo europeo come limitative o lesive dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti dalle costituzioni degli Stati membri. La **sentenza n. 94 del 2017** – nel rigettare una questione concernente il termine decadenziale per la proposizione della domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, sollevata in riferimento anche al parametro interposto dell'art. 47 della Carta per asserita violazione del diritto a un ricorso effettivo – ha rammentato la costante giurisprudenza della Corte di giustizia per la quale spetta agli Stati membri disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi alla sola condizione che esse non violino i principi di equivalenza ed effettività, e cioè, rispettivamente, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall'ordinamento interno, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione. Infine, la sentenza n. **111 del 2017** ha dichiarato inammissibile, per irrilevanza, una questione riguardante la disciplina intertemporale del collocamento in quiescenza delle impiegate pubbliche, nella quale risulta invocato come parametro interposto rispetto all'art. 11 Cost. l'art. 21 della Carta che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. Il rimettente si è rappresentato il contrasto della censurata disciplina con norme di diritto sovranazionale sicuramente provviste di efficacia diretta e, in particolare, con l'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (parimenti invocato quale parametro interposto rispetto all'art. 11 Cost); pertanto, invece di attivare il giudizio incidentale, avrebbe dovuto semplicemente non applicare le disposizioni in conflitto con il principio di parità di trattamento retributivo tra uomini e donne, previo ricorso,

se del caso, al rinvio pregiudiziale, ove ritenuto necessario, al fine di interrogare la Corte di giustizia sulla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e dirimere eventuali dubbi in ordine all'esistenza dell'antinomia.

4. Le clausole finali della Carta

Disposizioni di primaria importanza per la ricostruzione del sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali sono contenute nelle clausole finali della Carta (Titolo VII, artt. 51-54), le quali contengono le regole generali che ne disciplinano l'interpretazione e l'applicazione.

L'articolo 51 ("Ambito di applicazione") afferma che le disposizioni della Carta «si applicano alle istituzioni, organi ed organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati. La (...) Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati».

L'articolo 52 ("Portata e interpretazione dei diritti e dei principi") dispone quanto segue: «1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla (...) Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 2. I diritti (...) per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti. 3. Laddove la (...) Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa. 4. Laddove la (...) Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni. 5. Le disposizioni della (...) Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti. 6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali (...). 7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della (...) Carta».

L'art. 53 ("Livello di protezione") afferma che nessuna disposizione della Carta «deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri».

L'art. 54 (“Divieto dell’abuso del diritto”) esclude, infine, che le disposizioni della Carta possano essere interpretate «nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella (...) Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste» in essa.

Come si è constatato *supra* nel paragrafo n. 1, le clausole finali della Carta non sono oggetto di frequente considerazione nella giurisprudenza costituzionale. Ciò nonostante, la Corte ha ugualmente avuto modo di sviluppare importanti affermazioni di principio e le stesse modalità impiegate nella risoluzione di talune questioni denotano una sostanziale adesione del Giudice costituzionale all’impianto prefigurato nelle clausole e una consapevole padronanza dei relativi meccanismi.

La giurisprudenza che, esplicitamente o implicitamente, si è misurata con le clausole finali si è concentrata in particolare sui seguenti aspetti: l’ambito materiale di applicazione della Carta, che risente, al pari di tutte le fonti del diritto sovranazionale, del riparto di competenze, stabilito nei trattati, tra Unione e Stati membri; l’equivalenza dei diritti congiuntamente riconosciuti dalla Carta e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo; il rispetto della legislazione nazionale; e il carattere multilivello del complessivo sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali che mira all’innalzamento delle garanzie, anche attraverso il riconoscimento dei più elevati gradi di tutela eventualmente apprestati dalle costituzioni degli Stati membri. Di seguito si esamina la specifica giurisprudenza inerente a ciascuno dei predetti punti.

4.1. L’ambito di applicazione della Carta

La **sentenza n. 349 del 2007** ha dato conto di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia – recepitata, oltre che dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, dalla Carta – che ascrive i diritti fondamentali, specie quali risultano dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ai principi generali del diritto comunitario di cui essa garantisce l’osservanza. Tuttavia, i principi, ivi compresi i diritti fondamentali, «rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile: *in primis* gli atti comunitari, poi gli atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, infine le deroghe nazionali a norme comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali»; e la stessa Corte di giustizia ha escluso di avere competenza nei confronti di normative che non entrano nel campo di applicazione del diritto comunitario. La **sentenza n. 80 del 2011** ha sottolineato come «in sede di modifica del Trattato si sia inteso evitare che l’attribuzione alla Carta di Nizza dello “stesso valore giuridico dei trattati” abbia effetti sul riparto delle competenze fra Stati membri e istituzioni dell’Unione». Dopo aver richiamato il citato art. 51, nonché l’analoga Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona, la Corte ha affermato a chiare lettere che la Carta non costituisce uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell’Unione, in sintonia con il costante indirizzo della Corte di giustizia, anteriore e successivo all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. «Presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è, dunque, che la fattispecie sottoposta all’esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell’Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell’Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell’Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto» (come riscontrato nella specie). Gli insegnamenti della sentenza giugno 2017

n. 80 sono stati puntualmente ribaditi dalla **sentenza n. 63 del 2016** ove, ancor più efficacemente, si è sostenuto che, «perché la Carta dei diritti UE sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre (...) che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo» nei medesimi termini indicati nell'autorevole precedente. Nell'occasione, la Corte – adita in via principale dallo Stato con un ricorso avverso disposizioni regionali in materia di edilizia di culto, asseritamente lesive, tra gli altri, degli artt. 10, 21 e 22 della Carta che tutelano la diversità religiosa, garantiscono la libertà di religione e vietano discriminazioni basate sulla religione – ha sanzionato, con l'inammissibilità della questione, l'«assenza di qualsiasi argomentazione in merito ai presupposti di applicabilità delle norme dell'Unione europea» alla legge impugnata e la genericità del riferimento ad esse, «peraltro in un caso in cui i punti di contatto tra l'ambito di applicazione di tali norme e quello delle disposizioni censurate sono tutt'altro che evidenti».

Il profilo della competenza, cioè della preliminare verifica di riferibilità della normativa sospettata di illegittimità costituzionale ad ambiti o materie attratti nell'area del diritto comunitario, assume un ruolo cruciale e pregiudiziale ai fini della corretta invocazione della Carta e delle sue tutele nel processo costituzionale e delle conseguenti valutazioni della Corte. Allo stesso modo, anche la precisa individuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, *sub specie* dei diritti proclamati dalla Carta e invocati a sostegno della denuncia di incostituzionalità della norma interna, appare essenziale per una valida e proficua formulazione della questione. Il duplice assunto è confermato da una serie di pronunce in rito che addebitano ai rimettenti ovvero ai ricorrenti insuperabili vizi di prospettazione o motivazione.

Al riguardo, merita una particolare menzione l'**ordinanza n. 31 del 2011** – anteriore, si noti, alla sentenza n. 80 dello stesso anno che per la prima volta ha esplicitamente riferito alla Carta il tema della previa necessaria verifica della rilevanza comunitaria della fattispecie *a quo* – nella quale si è rimproverato al Collegio rimettente di basare apoditticamente la censura di violazione dell'art. 47 della Carta sulla mera affermazione di corrispondenza dei principi europei con quelli espressi dalla Costituzione senza porsi, «quanto al richiamo alla carta di Nizza», «il problema pregiudiziale dell'applicabilità della normativa comunitaria alla controversia in esame» (e senza prospettare l'«eventuale operatività di un *plus* di tutela» comunitaria rispetto a quella interna). L'**ordinanza n. 306 del 2011** ha imputato al rimettente, in riferimento ad una questione sollevata anche in relazione agli artt. 21, 23, 47 e 52 della Carta, quali norme interposte rispetto all'art. 117, primo comma, Cost., di avere omesso di «indicare le ragioni che osterebbero alla non applicazione del diritto interno da parte del giudice ordinario», in ciò ravvisando un difetto di motivazione della rilevanza e dando per scontato che, in ambiti rimessi al diritto comunitario, norme europee di rango primario, come quelle della Carta, possono dar luogo alla non applicazione del diritto interno contrastante. Analogamente, la **sentenza n. 111 del 2012** ha osservato che, «in relazione al pure evocato articolo 47 della Carta di Nizza, la censura è, prima ancora che infondata, inammissibile, per carenza di ogni motivazione sulla non diretta applicabilità della norma europea». In ordine alla presunta lesione dell'art. 36 della Carta (quale norma interposta rispetto all'art. 117, primo comma, Cost.), dedotta da una Regione in via principale, la **sentenza n. 199 del 2012** ha sostenuto che «l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte con riguardo alla pretesa violazione di principi comunitari, anch'essi genericamente invocati, non consente di

individuare in modo corretto i termini della questione di costituzionalità» (negli stessi termini si è pronunciata la successiva **sentenza n. 251 del 2015**). La **sentenza n. 85 del 2013**, nel motivare l'inammissibilità della censura di violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per il tramite degli artt. 3, 6 e 35 della Carta, ha rimproverato al rimettente di essersi limitato ad «evocare una generica corrispondenza tra le norme di tutela dei diritti fondamentali contenute nella Carta costituzionale, asseritamente violate dalle disposizioni oggetto di censura, ed alcune norme sovranazionali», in difetto di una «puntuale considerazione (...) sulle specifiche ragioni di conflitto tra il diritto nazionale ed i parametri interposti, dei quali non è illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva». La **sentenza n. 70 del 2015** ha sanzionato la generica invocazione, quale parametro interposto, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, affiancata dallo specifico richiamo ad una serie di disposizioni contenute nella Carta (artt. 6, 21, 25, 33 e 34), «afferenti al diritto primario dell'Unione europea». La **sentenza n. 111 del 2017** ha preliminarmente chiarito che gli artt. 21 e 23 della Carta «in tanto si possono richiamare in quanto si verta in una materia di attuazione, da parte dello Stato, del diritto dell'Unione, secondo le rispettive competenze (art. 51, comma 1, della medesima CDFUE)». Il riconoscimento della diretta efficacia del principio di parità di trattamento retributivo tra uomini e donne e delle norme sovranazionali che lo esprimono (in particolare, l'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ha poi dato luogo ad una pronuncia di inammissibilità, per irrilevanza, delle questioni, stante l'obbligo del giudice nazionale di non applicare le confliggenti disposizioni di diritto interno.

Per completezza, si rammenta la **sentenza n. 200 del 2016** che – in riferimento ad una questione concernente il divieto di *bis in idem* in materia penale, rispetto alla quale il rimettente aveva escluso l'inerenza al diritto dell'Unione e delimitato il *thema decidendum* a profili di compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo – coerentemente ha rigettato l'istanza della parte privata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione dell'art. 50 della Carta recante il medesimo principio.

4.2. La clausola di corrispondenza per i diritti congiuntamente tutelati dalla Carta e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Ai sensi dell'art. 52, par. 3, della Carta, ove quest'ultima contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla Convenzione. Nella prospettiva dell'adesione dell'Unione alla Convenzione, la disposizione reca un indubbio elemento di armonizzazione e di coerenza all'interno del complesso sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali, rispetto ai quali si mira a scongiurare il rischio di interpretazioni discordanti o riduttive sulla relativa portata. La clausola è stata talvolta invocata per sostenere che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'attribuzione alla Carta dello stesso valore giuridico dei trattati ha comportato altresì un'indiretta “comunitarizzazione” delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che consentirebbe al giudice comune di disapplicare le norme interne con esse contrastanti, senza necessità di promuovere la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. Un simile argomentare è stato

recisamente disatteso, tra le altre, dalle **sentenze nn. 80 del 2011 e 210 del 2013**. Infatti, la giurisprudenza costituzionale, fin dalle note sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007, è costante nel considerare le disposizioni della Convenzione, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, alla stregua di norme interposte idonee ad integrare, se conformi alle conferenti tutele costituzionali, il parametro dell'art. 117, primo comma, Cost. che impone al legislatore statale e regionale il rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario. Tale ricostruzione poggia sulla non riferibilità dell'art. 11 Cost. al fenomeno convenzionale in quanto l'adesione dell'Italia al Consiglio d'Europa ed al suo peculiare meccanismo giurisdizionale di protezione dei diritti fondamentali non ha comportato, diversamente dalla partecipazione al processo di integrazione europea, alcuna cessione di sovranità e di competenze normative. Per queste ragioni, il giudice comune, ove dubiti della compatibilità convenzionale del diritto interno e non riesca a risolvere l'ipotizzata antinomia con gli ordinari strumenti ermeneutici, non può disapplicare la norma nazionale, come è, invece, abilitato e tenuto a fare al cospetto di norme comunitarie ad effetto diretto, ma deve promuovere l'incidente di costituzionalità denunciando la violazione degli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte ha precisato che l'assetto così delineato non è mutato dopo le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al Trattato sull'Unione europea in quanto – indipendentemente dalla clausola di equivalenza che omogeneizza il significato e la portata dei diritti riconosciuti congiuntamente dalla Convenzione e dalla Carta, cui è attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati, e dalla riconduzione al novero dei principi generali del diritto dell'Unione dei diritti fondamentali, quali garantiti dalla Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri – è dirimente il rilievo che il diritto sovranazionale ha un ambito di applicazione limitato ai compiti ed alle competenze come definiti nei trattati e rimasti invariati anche a seguito della “trattatizzazione” della Carta. In tal senso si esprimono inequivocabilmente la Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona, l'art. 51 della Carta (entrambi già richiamati) e l'art. 6, par. 1, del Trattato sull'Unione europea per il quale le disposizioni della Carta «non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati». Alla luce di questo quadro, in tutte le materie che esulano dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, non vi è alcuno spazio per un potere del giudice comune di disapplicare il diritto interno convenzionalmente incompatibile e si rende necessaria, ricorrendone i relativi presupposti, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. come integrato dalla pertinente previsione convenzionale. In relazione alle fattispecie e alle materie attratte nell'orbita del diritto dell'Unione, l'eventuale disapplicazione del diritto nazionale contrastante sembrerebbe fondarsi sulle ordinarie dinamiche dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale, senza necessità di uno specifico appello alle tutele convenzionali.

4.3. Il rispetto della legislazione nazionale

Come già rilevato *supra* nel paragrafo n. 3, la **sentenza n. 23 del 2016** ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata anche in riferimento all'art. 49, par. 3, della Carta (quale parametro interposto rispetto all'art. 117, primo comma, Cost.) e avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio dei fatti di lieve entità costitutivi dei delitti in materia di stupefacenti, rilevando che il principio di proporzionalità della pena codificato dalla

norma europea non consente alla Corte, al pari del principio di ragionevolezza, di «determinare autonomamente la misura della pena, ma semmai di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze rinvenibili nell'ordinamento». La decisione ha ribadito che in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, quale è la configurazione del trattamento sanzionatorio delle condotte individuate come punibili, non può trovare accoglimento la richiesta di un intervento manipolativo non costituzionalmente obbligato. Benché non ve ne sia traccia nella motivazione, una simile impostazione è coerente con il generale principio di divisione dei poteri, sotteso a molteplici disposizioni costituzionali (in particolare, artt. 70, 76, 77, 101 e 134), e con l'art. 28 della legge n. 87 del 1953 che esclude dall'area del controllo di legittimità costituzionale «ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento». Tale assetto si rivela insuperabile anche al cospetto del principio di proporzionalità della pena, di riconosciuto rango primario nell'ambito delle fonti europee, che non può legittimare la Corte a sostituirsi alle competenti istituzioni rappresentative nelle scelte di criminalizzazione.

4.4. Il carattere multilivello del sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali ed il riconoscimento delle più intense tutele apprestabili dalla Costituzione

Il sistema europeo di protezione dei diritti, quale desumibile dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e dall'art. 53 della Carta, si connota per la sua complessità e per il concorso di plurime fonti verso l'unico obiettivo di assicurare la massima tutela possibile dei diritti fondamentali. Questi ultimi costituiscono l'oggetto della Carta proclamata a Nizza e adattata a Strasburgo che, con il Trattato di Lisbona, ha assunto il valore giuridico dei trattati; sono salvaguardati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo al cui sistema giurisdizionale l'Unione è impegnata a aderire; fanno parte, in quanto garantiti dalla predetta Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, dei principi generali del diritto dell'Unione; rappresentano, infine, un naturale contenuto delle costituzioni nazionali. La pluralità di fonti concorrenti ed il conseguente carattere multilivello dell'intero sistema di protezione (nazionale, sovranazionale, internazionale), lungi dal costituire fattori di omologazione verso il basso delle garanzie, mirano all'ampliamento delle tutele. La stessa Carta, all'art. 52, ne offre una conferma se si considera che, ferma la clausola di corrispondenza per i diritti ugualmente riconosciuti da essa e dalla Convenzione, il diritto dell'Unione può concedere una protezione più estesa. Analogamente, l'art. 53 vieta interpretazioni della Carta limitative o lesive dei diritti fondamentali come riconosciuti dalle altre fonti e, in particolare, dalle costituzioni degli Stati membri che possono prevedere forme più intense di tutela.

Della complessità e delle potenzialità del sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali si mostra pienamente consapevole la Corte costituzionale che, sollecitata a pronunciarsi su questioni riguardanti l'applicazione di norme in tema di prescrizione, si è richiamata al meccanismo della maggior tutela costituzionale in riferimento ai due principi penalistici di retroattività della legge più mite e di legalità dei reati e delle pene.

Come già osservato *supra* nel paragrafo n. 3, il principio di retroattività della norma penale più mite non è assistito, diversamente dal divieto di retroattività della norma incriminatrice o aggravatrice del trattamento sanzionatorio (art. 25, secondo comma, Cost.), da esplicita copertura costituzionale, ma trova espressione nell'ordinamento interno a livello di legge ordinaria nelle disposizioni dell'art. 2 cod. pen. e rinviene comunque il suo fondamento

implicito nel principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che ne segna anche il limite, essendo eventuali deroghe consentite nei limiti del rispetto del principio di ragionevolezza. Le **sentenze nn. 393 e 394 del 2006** nonché **28 del 2010** hanno poi precisato che il principio della retroattività *in mitius* trova esplicitamente conferma e copertura europea nell'art. 49, comma 1, della Carta, ai sensi del quale se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. Inoltre, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il principio in esame è stato ricondotto dalla Corte di giustizia alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e, come tale, ai principi generali del diritto comunitario, garantiti nella loro osservanza dalla stessa Corte di Lussemburgo e dai giudici nazionali quando applicano il diritto interno adottato per attuare l'ordinamento europeo. In tal senso si è espressa la **sentenza n. 236 del 2011** che ha dichiarato non fondata una questione di compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo avente ad oggetto norme limitative dell'applicazione di nuovi più favorevoli termini di prescrizione ai processi penali pendenti. La Corte costituzionale ha sottolineato, al riguardo, che il principio di retroattività della *lex mitior* riconosciuto dalla Convenzione «non coincide con quello che vive nel nostro ordinamento ed è regolato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen. Quest'ultimo, infatti, riguarda ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche *in melius* di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni. La diversa, e più circoscritta, portata del principio convenzionale è confermata dal riferimento che la giurisprudenza europea fa alle fonti internazionali e comunitarie, e alle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea. Sia l'art. 15 del patto internazionale sui diritti civili e politici, sia l'art. 49 della Carta di Nizza, infatti, non si riferiscono a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla “legge [che] prevede l'applicazione di una pena più lieve”». Al riconoscimento dell'effettivo grado di tutela apprestato dalla Convenzione (meno intenso di quello previsto dalla Costituzione) è conseguito il rigetto della questione. In linea con la sentenza n. 236, l'**ordinanza n. 314 del 2011**, giudicando manifestamente infondate analoghe questioni di compatibilità convenzionale, ha ribadito che l'art. 15 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, «così come l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, non si riferisce a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla “legge [che] prevede l'applicazione di una pena più lieve” e, quindi, anche sotto l'aspetto letterale, non riguarda la prescrizione, diversamente dall'art. 2 cod. pen., che, con il più generale riferimento alla legge penale, ha un ambito di applicabilità non limitato alle fattispecie incriminatrici e alle pene».

Il delicato tema dei rapporti tra normativa interna sulla prescrizione e diritto sovranazionale si è, da ultimo, riproposto nell'**ordinanza n. 24 del 2017** con la quale la Corte ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per la terza volta nella sua sessantennale attività (dopo i precedenti costituiti dall'ordinanza n. 207 del 2013 in sede di giudizio in via incidentale e dall'ordinanza n. 103 del 2008 in sede di giudizio in via principale). Investita della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 130 del 2008 di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Lisbona nella parte in cui rende esecutivo l'art. 325, par. 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come interpretato dalla sentenza Taricco resa dalla Grande Sezione della Corte di giustizia l'8 settembre 2015, la Corte costituzionale ha chiesto alla Corte europea di chiarire se il citato art. 325, per come da essa interpretato, debba

essere inteso nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione ovvero che prevede per le suddette frodi termini di prescrizione più brevi di quelli stabiliti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata, nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione sia parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità e, dunque, l'omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla sua costituzione. Il dubbio di costituzionalità, da cui è scaturita la questione pregiudiziale europea, è stato alimentato dalla circostanza che la disapplicazione delle norme interne sulla prescrizione, imposta dalla sentenza Taricco, comporterebbe la condanna di numerosi soggetti imputati di frodi fiscali attinenti alla riscossione dell'IVA, altrimenti beneficiati dalla prescrizione secondo il vigente quadro legale. La vicenda chiama in causa un caposaldo dell'ordinamento costituzionale italiano, vale a dire il principio di legalità dei reati e delle pene, che postula, tra l'altro, la sufficiente determinatezza delle norme legali relative al regime di punibilità. La Corte ha osservato che la sentenza europea si limita ad escludere l'applicazione dell'art. 49 della Carta sulla legalità dei reati e delle pene alla prescrizione, ma non impone allo Stato membro di rinunciare ad applicare «le proprie disposizioni e tradizioni costituzionali, che, rispetto all'art. 49 (...) e all'art. 7 della Convenzione europea» dei diritti dell'uomo «risultano per l'imputato di maggior favore»: ciò che neppure sarebbe consentito «quando esse esprimono un principio supremo dell'ordine costituzionale, come accade per il principio di legalità in campo penale in relazione all'intero ambito materiale a cui esso si rivolge». Posta questa premessa, la Corte, anziché azionare, come pure avrebbe potuto, il meccanismo dei controlli per preservare l'integrità di un principio costituzionale supremo e pronunciare l'illegittimità costituzionale della legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona nella sola parte in cui immette nell'ordinamento interno il precetto comportante la disapplicazione delle norme sulla prescrizione, ha scelto la diversa via – più consona al ruolo del Giudice costituzionale quale attore del sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali e partecipe di un ordinamento, quello sovranazionale, necessariamente ispirato alla leale cooperazione in vista del giusto temperamento tra le ragioni dell'unità europea e quelle delle diversità nazionali – del dialogo collaborativo con la Corte di giustizia. A questa si è chiesto, dunque, di precisare se la regola enucleata dalla sentenza Taricco debba operare a discapito di un principio supremo; la Corte italiana, pur anticipando il proprio contrario convincimento, ha saggiamente rivolto il dubbio alla Corte europea. La citata sentenza, invero, «prescinde dalla compatibilità della regola con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, ma pare aver demandato espressamente questo compito agli organi nazionali competenti». Ha proseguito la Corte chiarendo che l'impedimento del giudice nazionale ad applicare direttamente la regola enunciata dal giudice europeo «non deriva da una interpretazione alternativa del diritto dell'Unione, ma esclusivamente dalla circostanza, in sé estranea all'ambito materiale di applicazione di quest'ultimo, che l'ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla prescrizione il carattere di norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al principio di legalità espresso dall'art. 25, secondo comma, Cost. (...) tale qualificazione (...) costituisce un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall'art. 49 della Carta di Nizza e dall'art. 7 della CEDU». Consapevole della tensione del sistema multilivello verso forme più intense di

protezione dei diritti fondamentali accordate anche dalle costituzioni nazionali, la Corte, rimanendo sul terreno del diritto sovranazionale, si è appellata all'art. 53 della Carta ed ha affermato che lo stesso diritto europeo impone di salvaguardare il più elevato livello di tutela offerto, nella specie, dalla Costituzione italiana, la quale «conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità», ivi compresa la prescrizione. Una differente conclusione, oltre a stridere con lo spirito del citato art. 53, condurrebbe illogicamente a ritenere che il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani. Invero, la stessa Corte di giustizia ha sostenuto che le modalità con cui ciascuno Stato membro tutela i diritti fondamentali della persona non devono essere necessariamente identiche e che ogni Stato protegge tali diritti in conformità al proprio ordinamento costituzionale.

4.5. Considerazioni conclusive

L'esame della giurisprudenza degli ultimi 15 anni in cui compare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea rivela una crescente consapevolezza del Giudice costituzionale nell'impiego di una fonte assurta al medesimo rango giuridico dei trattati europei; ed una sostanziale convergenza nell'interpretazione delle sue clausole finali, in termini di adesione al sistema ivi prefigurato.

In tal senso, a livello di enunciazioni di principio, la Corte assegna un ruolo preminente al criterio della competenza dal quale discende il fondamentale presupposto di applicabilità della Carta e della sua invocabilità nello stesso giudizio costituzionale: l'inerenza della fattispecie oggetto di legislazione interna al diritto europeo. Laddove tale inerenza sia esclusa dalla circostanza che la medesima fattispecie è regolata esclusivamente dal diritto nazionale, la Carta non può venire in rilievo perché, benché equiparata ai trattati, non ha ampliato i compiti e le competenze dell'Unione; e resta altresì inoperante la clausola di corrispondenza sancita per i diritti congiuntamente garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con la conseguente esclusione del potere del giudice comune di disapplicare le norme interne ritenute convenzionalmente incompatibili, per le quali rimane doverosa l'attivazione dell'incidente di costituzionalità.

In secondo luogo, anche l'obiettivo della massima espansione possibile delle tutele nel contesto di un sistema multilivello di protezione dei diritti fondamentali è ben presente al Giudice costituzionale. Ciò è attestato dal filone giurisprudenziale relativo al principio della retroattività della legge penale più mite che ha una dimensione più ampia, comprensiva della prescrizione, nell'ordinamento interno anziché in quello europeo; e, soprattutto, dalla recente **ordinanza n. 24 del 2017** che ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per l'interpretazione della regola enunciata nella sentenza Taricco circa la non operatività delle norme nazionali sulla prescrizione in materia di frodi fiscali attinenti alla riscossione dell'IVA. Nel farsi garante di un principio supremo dell'ordinamento costituzionale italiano, quello della legalità dei reati e delle pene, la Corte ne ha rappresentato al Giudice europeo la maggior portata che esso ha rispetto all'omologa garanzia convenzionale e sovranazionale e ne ha chiesto il rispetto, preferendo la via del dialogo attraverso un sereno confronto in sede di rinvio pregiudiziale allo scontro insito nell'immediato azionamento dei controllimiti all'ingresso di giugno 2017

una regola europea lesiva dei supremi principi costituzionali. Una scelta, questa, che conferma la collocazione della Corte italiana al centro del dialogo tra le Corti, necessario al corretto funzionamento del sistema multilivello.

Sul piano delle concrete applicazioni giurisprudenziali, la Corte si è mostrata progressivamente più attenta a richiedere a rimettenti e ricorrenti compiute motivazioni sul dedotto contrasto della normativa impugnata con l'invocato parametro interposto costituito da una disposizione della Carta. Sono state così coerentemente sanzionate, con l'inammissibilità delle questioni, motivazioni che non chiariscono i termini del quesito ovvero omettono di esplicitare le ragioni per le quali non possa trovare immediatamente ingresso, previa disapplicazione della norma censurata, una fonte primaria del diritto dell'Unione.

Nella giurisprudenza specificamente riguardante la Carta, non consta, invece, l'affermazione di criteri generali che orientino la Corte nella scelta dell'ordine di esame dei parametri e, in particolare, nella scelta di attribuire priorità logico-giuridica alla denunciata violazione del parametro sovranazionale o a quella del parametro interno. Le decisioni passate in rassegna denotano un uso spesso cumulativo dei due parametri che culmina in declaratorie, anche di merito, rese in riferimento ad entrambi, non sempre precedute da un'esplicita disamina dei profili competenziali.

Ad oggi, nei giudizi in via incidentale, il sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento europeo – quale tracciato a partire dalla celebre **sentenza n. 170 del 1984** e fondato sul riconosciuto potere del giudice comune di disapplicare, in nome del primato e dell'effettività del diritto sovranazionale, il diritto nazionale in contrasto con norme comunitarie ad effetto diretto – conduce a ritenere pregiudiziale l'esame della questione di compatibilità europea perché investe la stessa applicabilità della norma indubbiata e, dunque, la rilevanza della questione (così la **sentenza n. 284 del 2007** in cui si è affermato che «la questione di compatibilità comunitaria costituisce un *prius* logico e giuridico rispetto alla questione di costituzionalità»). Infatti, delle due l'una: se il diritto comunitario è competente rispetto alla fattispecie *a quo*, la norma interna non si applica e la questione è inammissibile, per irrilevanza, anche in relazione ai parametri interni; se il diritto comunitario è incompetente, la norma interna si applica e ne deve essere accertata la conformità a Costituzione. Da ultimo, quest'ordine di idee è rispecchiato dalla **sentenza n. 193 del 2016** per la quale «l'accertamento della compatibilità» della norma impugnata «rispetto al parametro sovranazionale» riveste «priorità logica» ed impone l'immediato esame della questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. Nei giudizi in via principale, viceversa, la **sentenza n. 209 del 2013** ha puntualizzato che le censure relative «all'asserita violazione del riparto interno, tra Stato e Regioni, delle competenze legislative (...) assumono carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto alle censure intese a denunciare la violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, che investono i contenuti delle scelte legislative concretamente operate» (conformi, in tal senso, tra le altre, le **sentenze nn. 219 del 2012, 245 del 2013, 49 e 197 del 2014**).

In attesa di un pronunciamento espresso relativamente ad una fattispecie che interessi specificamente la Carta, il rilievo che la stessa giurisprudenza costituzionale attribuisce al criterio competenziale sembrerebbe comunque giustificare, unitamente alla dovuta considerazione dell'eventuale effetto diretto imputabile alla norma europea, il seguente

articolato assetto in ordine alla pretesa violazione di un diritto fondamentale tutelato sia in sede europea che a livello costituzionale.

Nelle controversie relative a fattispecie regolate dal diritto comunitario, ove la disposizione della Carta asseritamente violata dalla legge nazionale abbia diretta efficacia, la tutela ben può essere somministrata dal giudice comune con lo strumento della disapplicazione nell'ambito di un controllo diffuso di compatibilità comunitaria. Ove alla norma europea non possa essere riconosciuta la predetta efficacia, la via della disapplicazione deve cedere il passo al sindacato incidentale di legittimità costituzionale della legislazione interna in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. In ogni caso, resta salvo il controllo di costituzionalità rimesso alla Corte adita con ricorso in via principale.

Quanto alle fattispecie prive di legame con il diritto europeo, la verifica di conformità ai parametri costituzionali interni della norma asseritamente lesiva di un diritto fondamentale resta necessariamente demandata al Giudice delle leggi, tanto in via principale quanto in via incidentale.

Estratti di giurisprudenza

- Sentenza n. **135/2002** (red. Flick)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: captazione di immagini in luoghi di privata dimora a fini investigativi.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ancorché priva di efficacia giuridica, ha un carattere espressivo dei principi comuni agli ordinamenti europei. La libertà di domicilio e la libertà di comunicazione, rientrando in una comune e più ampia prospettiva di tutela della vita privata, sono oggetto di previsione congiunta ad opera dell'art. 7 della Carta.

Considerato, 2.1., 2.2.

«(...) l'ipotizzata restrizione della tipologia delle interferenze della pubblica autorità nella libertà domiciliare non troverebbe riscontro né nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8), né nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 17); né, infine, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 (artt. 7 e 52), qui richiamata ancorché priva di efficacia giuridica per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei. (...) Sebbene (...) libertà di domicilio e libertà di comunicazione rientrino entrambe in una comune e più ampia prospettiva di tutela della "vita privata" - tanto da essere oggetto di previsione congiunta ad opera dei citati artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; nonché, da ultimo, ad opera dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - esse restano significativamente differenziate sul piano dei contenuti».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost.

- Sentenza n. **445/2002** (red. Onida)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: il requisito dell'assenza di vincolo coniugale per il reclutamento nella Guardia di finanza.

Il diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli artt. 2 e 29 Cost., è espressamente enunciato dall'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali, mentre l'art. 7 proclama il diritto di non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata.

Considerato, 3.

«La norma ora censurata, stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come requisito per il reclutamento nella Guardia di finanza, viola il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (articolo 51, terzo comma, della Costituzione), poiché l'assenza di vincolo coniugale non può configurarsi come

legittimo requisito attitudinale per l'accesso agli impieghi in questione. Essa incide altresì indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (e vedi oggi anche l'articolo 9 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000). L'uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici deve essere soggetto a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell'ufficio, ma l'ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all'esercizio di diritti fondamentali: quali, nella specie, oltre al diritto di contrarre matrimonio, quello di non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato nell'articolo 12 della Dichiarazione universale e nell'articolo 8 della Convenzione europea; e vedi oggi anche l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 51, terzo comma, 2 e 29 Cost.).

- Sentenza n. **49/2003** (red. Onida)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Oggetto della questione: rappresentanza di genere nelle liste per le elezioni regionali.

Ritenuto, 4.

«In prossimità dell'udienza, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha depositato una memoria illustrativa. Con gli artt. 2 e 7 della legge regionale statutaria oggetto del ricorso la Regione si sarebbe in realtà limitata a dettare le disposizioni necessarie a garantire l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e le condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali, in conformità di quanto espressamente previsto dall'art. 15 dello Statuto di autonomia speciale della Valle e dal nuovo art. 117 della Costituzione. Si tratterebbe di previsioni conformi ai vincoli che derivano da una serie di strumenti di diritto internazionale, cui l'Italia ha aderito, e che ribadiscono l'esigenza di una tutela anche attiva della posizione della donna, in particolare per quanto concerne la rappresentanza elettorale (in questo senso, nella memoria si menziona la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979, e ratificata dall'Italia il 10 giugno 1985, ai sensi della legge n. 132 del 14 marzo 1985); e di previsioni coerenti alle nuove prospettive emergenti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, il cui art. 23, secondo comma, proclama che "il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato"».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **148/2003** (red. Chieppa)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: vincoli di natura espropriativa e di inedificabilità, trasformati a tempo indeterminato e senza previsione di indennizzo.

Ritenuto, 1.

«Il giudice rimettente richiama, inoltre, l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e, sulla considerazione che la Corte europea è, in forza dell'art. 6 del Trattato U.E. parte integrante del diritto comunitario e che i diritti da essa riconosciuti sono stati espressamente riaffermati nel Preambolo, V capoverso, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, afferma che potrebbe anche ritenersi vincolato a disapplicare le norme interne confliggenti con il diritto comunitario, in conformità, peraltro, al costante orientamento della giurisprudenza costituzionale. Tuttavia, considerando che i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte europea sono solo inseriti nel Preambolo della Carta di Nizza e non fanno parte integrante dei Trattati, lo stesso giudice non può ritenersi vincolato ad essi e, quindi, ritiene di sollevare giudizio incidentale di legittimità costituzionale».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 42, commi secondo e terzo, Cost.).

- Sentenza n. **307/2003** (red. Onida)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Oggetto della questione: impianti fissi di radiocomunicazione.

Ritenuto, 11.

«In prossimità dell'udienza, già fissata per il 19 novembre 2002, ha depositato memoria la Regione Marche, insistendo nel senso dell'infondatezza delle questioni sollevate. La Regione premette che la legge n. 25 del 2001 impugnata ha inteso muoversi “nel segno dell'attuazione della legge quadro” n. 36 del 2001 ed in sintonia con essa, al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione, collocandosi in un contesto comunitario e nazionale ispirato all'introduzione di misure di cautela nei confronti del nuovo fenomeno dell'inquinamento da campi elettromagnetici, predisponendo misure che necessariamente devono trovare disciplina adeguata in tutti i livelli di governo coinvolti. In ordine alle finalità di tutela ambientale perseguite dalla legge regionale, accanto a quelle della tutela della salute, della tutela e sicurezza del lavoro, governo del territorio, nonché ordinamento della comunicazione, la Regione nega sia ravvisabile alcuna invasione della competenza statale in materia, alla luce delle nozioni di ambiente come “valore costituzionale” e obiettivo trasversale fornita dalla sentenza n. 382 del

1999, della interpretazione della “materia” tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui al nuovo art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione data dalla sentenza n. 407 del 2002, dell’art. 6 del Trattato CE, e del principio di integrazione come ribadito nell’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione del principio di legalità sostanziale e dell’art. 117, terzo comma, Cost.) + non fondatezza della questione in riferimento all’art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost.

- Sentenza n. **382/2004** (red. Flick)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: reato di abuso di informazioni privilegiate.

Ritenuto, 2.

«Col prevedere l’elemento in questione, d’altro canto, il legislatore nazionale si sarebbe doverosamente allineato alla definizione di informazione privilegiata posta in sede comunitaria dall’art. 1 della direttiva n. 89/592/CEE, ed ora riprodotta nella direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato: direttiva, quest’ultima, che, secondo quanto si legge nel “considerando” n. 44, “rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti ... dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, la quale, all’art. 49, sancisce a sua volta i principi della legalità e proporzionalità dei reati e delle pene».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. + manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 76 Cost.

- Sentenza n. **45/2005** (red. De Siervo)

Giudizio sull’ammissibilità di *referendum* abrogativo
Oggetto della richiesta: abrogazione della legge in materia di procreazione medicalmente assistita.

L’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali, che proclama il diritto all’integrità della persona, concorre all’affermazione del carattere costituzionalmente necessario del bilanciamento tra opposti interessi di rilievo costituzionale (con le connesse esigenze di minima tutela legislativa) sotteso ad una disciplina insuscettibile di abrogazione referendaria nella sua integralità.

Considerato, 6.

«La legge n. 40 del 2004 è composta di diciotto articoli suddivisi in sette Capi (“Principi generali”; “Accesso alle tecniche”; “Disposizioni concernenti la tutela del nascituro”; giugno 2017

“Regolamentazione delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita”; “Divieti e sanzioni”; “Misure di tutela dell’embrione”; “Disposizioni finali e transitorie”). Essi, nel loro complesso, disciplinano analiticamente una molteplicità di differenziati profili connessi o collegati alla procreazione medicalmente assistita, materia in precedenza non disciplinata in via legislativa. Si tratta della prima legislazione organica relativa ad un delicato settore, che negli anni più recenti ha conosciuto uno sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche mediche, e che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa. Esigenza questa già sottolineata da questa Corte nella sentenza n. 347 del 1998. Analoghe finalità di bilanciamento e di tutela sono affermate a livello internazionale, in particolare con alcune disposizioni della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (*Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina. Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina*) e del relativo Protocollo addizionale stipulato a Parigi il 12 gennaio 1998 (*Sul divieto di clonazione di esseri umani*), testi sottoscritti anche dalla Comunità europea e di cui il legislatore nazionale ha autorizzato la ratifica e determinato l’esecuzione tramite la legge 28 marzo 2001, n. 145 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani*), nonché con alcuni contenuti dell’art. 3 (*Diritto all’integrità della persona*) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata nel 2000, in tema di consenso libero e informato della persona interessata, di divieto di pratiche eugenetiche, di divieto di clonazione riproduttiva degli esseri umani. La richiesta di sottoporre a *referendum* abrogativo l’intera legge n. 40 del 2004 coinvolge quindi una normativa che è (...) costituzionalmente necessaria. Tale motivo di inammissibilità è assorbente rispetto agli altri parametri di giudizio».

Dispositivo

Inammissibilità della richiesta di *referendum* popolare (per violazione dei limiti giurisprudenziali all’operatività dell’istituto di democrazia diretta).

- Ordinanza n. **154/2005** (red. Contri)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ritenuto

«(...) il Tribunale rimettente, nel richiamare il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sottolinea come in sede comunitaria sia stato ripetutamente affermato che non può essere sanzionata l’inattività del titolare di una situazione sostanziale quando essa sia la conseguenza di un impedimento di fatto a lui non imputabile».

Dispositivo

Manifesta infondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

- Sentenza n. **345/2005** (red. Vaccarella)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: certificato complementare di protezione per i prodotti medicinali.

Ritenuto, 7.

Le deducenti ribadiscono che, «stante la natura “reale e proprietaria del diritto di esclusiva” - sancita, oltre che dal già menzionato accordo TRIPs, dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, con norma trasposta nel Titolo II della Costituzione per l’Europa -, la garanzia di cui all’art. 42 della Costituzione si applica in pieno alla esclusiva brevettuale, la quale, peraltro, come elemento e insieme risultato dell’attività economica organizzata in forma di impresa, rientra altresì nell’ambito della tutela accordata dall’art. 41 alla libertà di iniziativa economica privata».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost.

- Ordinanza n. **464/2005** (red. Mazzella)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: ricongiungimento familiare dello straniero.

La mancata entrata in vigore della Costituzione europea, nel cui Titolo II era sostanzialmente trasfusa la Carta dei diritti fondamentali, concorre all’esito di manifesta infondatezza della questione.

Ritenuto

«(...) il rimettente ritiene che la disposizione del citato art. 29, comma 1, lettera c), contrasti con la nozione giuridica di famiglia delineata dalla nostra Costituzione all’art. 29, dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali U.E. e dall’art. 93 della Costituzione per l’Europa: nozione che a suo giudizio comprende vincoli che salvaguarderebbero non soltanto gli affetti, ma anche il sostegno di fronte alle difficoltà economiche, o anche soltanto relazionali; che il dovere di assicurare gli alimenti corrisponderebbe, secondo il comune sentire, ad un elementare debito di riconoscenza dei figli nei confronti di chi li ha allevati; che per gli anziani ultrasessantacinquenni l’art. II-85 della Costituzione per l’Europa riconoscerebbe il diritto degli anziani ad una vita dignitosa e indipendente, ragioni tutte per le quali avrebbero rilevanza costituzionale non soltanto la pura efficienza economica dei mezzi di sostentamento fornito dai figli ai genitori, ma anche i modi nei quali il sostegno dei figli si esprimerebbe».

Considerato

«(...) quanto alle norme internazionali citate dal rimettente quale ulteriore parametro, in relazione all'art. 29 della Costituzione, occorre considerare che l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non assume il valore di norma parametro (cfr. in tal senso la sentenza n. 15 del 1982) e che le seconde, tratte dalla Costituzione europea, non sono ad oggi ancora entrate in vigore».

Dispositivo

Manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., letti alla luce degli artt. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, II-85 e II-93 della Costituzione per l'Europa.

- Sentenza n. **190/2006** (red. Cassese)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: riserva ai disabili nelle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici.

Gli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dispongono il divieto di discriminazioni nell'accesso all'impiego.

Considerato, 4.1.

«Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, vigente la precedente legislazione, che la tutela assicurata ai disabili tramite le quote concerne i disoccupati (sentenze n. 93 del 1985 e n. 279 del 1983) ed è volta alla facilitazione del reperimento della prima occupazione (sentenze n. 622 del 1987, n. 55 del 1961 e n. 38 del 1960). Nella stessa direzione sono orientati i principali atti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Regole standard sulle pari opportunità dei disabili del 20 dicembre 1993, risoluzione n. 48 del 1996 dell'Assemblea generale, regola n. 7) e dell'Unione Europea (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, artt. 21 e 26), che dispongono il divieto di discriminazioni nell'accesso all'impiego».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3, 38, terzo comma, e 97 Cost.) + illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Sentenza n. **393/2006** (red. Quaranta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: applicazione di nuove più favorevoli norme in materia di prescrizione ai processi penali in corso.

L'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali esplicita il principio di applicazione retroattiva della lex mitior in materia penale, privo di espressa copertura costituzionale. La Carta è richiamata, ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei.

Considerato, 6.2.

Il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, «sancito nell'art. 15 del già citato Patto di New York, è stato esplicitamente confermato dall'art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 - la quale viene qui richiamata, ancorché priva tuttora di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei - secondo cui “se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima”».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale parziale (per violazione dell'art. 3 Cost.).

- Sentenza n. **394/2006** (red. Flick)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto: trattamento sanzionatorio dei reati di falso in materia elettorale.

Il principio di retroattività della norma penale più mite, riconosciuto nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, trova espressione nell'ordinamento interno a livello di legislazione ordinaria. La Carta è richiamata, ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei.

Considerato, 6.4.

«Nei casi oggetto delle odierne ordinanze di rimessione si discute (...) esclusivamente di fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma penale di favore (*ergo*, quando il fatto era più severamente punito): onde il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole non viene affatto in rilievo. Viene in considerazione, piuttosto, il distinto principio di retroattività della norma penale più mite: principio che - riconosciuto in strumenti internazionali (art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; v. anche art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000, qui richiamata ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei: sentenza n. 135 del 2002) - trova espressione nell'ordinamento interno, a livello di legge ordinaria, nell'art. 2, secondo comma e seguenti, cod. pen.».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 3 Cost.) + manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

- Ordinanza n. **93/2007** (red. Quaranta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: applicazione di nuove più favorevoli norme in materia di prescrizione ai processi penali in corso.

Ritenuto

«(...) il rimettente ipotizza, inoltre, la violazione degli artt. 10 e 11 Cost.; (...) al riguardo, egli sottolinea, innanzitutto, come “il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale più favorevole” sia enunciato dall’art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 (reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881), e dall’art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, articolo riprodotto nell’art. II-109, comma 1, del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004 (reso esecutivo in Italia con la legge 7 aprile 2005, n. 57); (...) tale principio, inoltre, è stato qualificato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 3 maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02) come appartenente “alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”, e dunque quale “parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare”; (...) pertanto, costituendo il principio stesso sia una “norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta” (alla quale “l’ordinamento interno deve conformarsi, ai sensi dell’art. 10 Cost.”), sia un “principio generale del diritto comunitario” (rilevante come tale “ai sensi dell’art. 11 Cost.”), risulterebbero evocabili anche tali parametri costituzionali, senza, invece, che esso rimettente possa “disapplicare direttamente la norma interna per contrasto con la disciplina comunitaria”, non essendo questa soluzione prospettabile - secondo il Tribunale di Roma - rispetto “a principi di carattere generale”, cioè “non consacrati” in “strumenti legislativi dell’Unione europea dotati di efficacia diretta ed immediata”».

Dispositivo

Restituzione ai rimettenti degli atti relativi a questioni sollevate anche in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost.

- Ordinanza n. **266/2007** (red. Quaranta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: applicazione di nuove più favorevoli norme in materia di prescrizione ai processi penali in corso.

Ritenuto

«(...) è ipotizzata, inoltre, la violazione anche dei parametri costituzionali di cui agli artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost.; (...) il rimettente sottolinea, innanzitutto, come “il principio di necessaria applicazione retroattiva della norma penale più favorevole” sia enunciato dall’art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 (ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881), trovando - non casualmente - quale solo limite quello del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, che “rappresenta un principio anch’esso recepito a livello internazionale, quale idonea garanzia della certezza del diritto” (è richiamata, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 1980); (...) analogo principio è ribadito - sottolinea sempre il rimettente - dall’art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, riprodotto nell’art. II-109, comma 1, del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma

il 29 ottobre 2004 (ratificato in Italia con la legge 7 aprile 2005, n. 57); (...) tale principio, inoltre, è stato qualificato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 3 maggio 2005, C-387/02, C-391/02 e C-403/02) come appartenente “alle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri”, e dunque “parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare”; (...) costituendo, pertanto, detto principio sia una “norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta” (alla quale “l’ordinamento interno deve conformarsi, ai sensi dell’art. 10 Cost.”), sia un “principio generale del diritto comunitario” (rilevante come tale “ai sensi dell’art. 11 Cost.”), il giudice *a quo* evoca, oltre a tali parametri costituzionali, anche l’art. 117, primo comma, Cost., il quale esige che la potestà legislativa venga esercitata “nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”; (...) infine, in senso contrario neppure potrebbe addursi la possibilità di “disapplicare direttamente la norma interna per contrasto con la disciplina comunitaria”, non essendo questa soluzione prospettabile - secondo il Tribunale di Roma - rispetto “a principi di carattere generale”, cioè a dire “non consacrati” in “strumenti legislativi dell’Unione europea dotati di efficacia diretta ed immediata”».

Dispositivo

Restituzione degli atti relativi a questioni sollevate anche in riferimento agli artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **349/2007** (red. Tesauro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: risarcimento del danno da occupazione appropriativa.

L'appartenenza dei diritti fondamentali al novero dei principi generali del diritto comunitario, inizialmente affermata dalla Corte di giustizia, è stata consacrata (oltre che dal Trattato sull'Unione europea) dalla Carta dei diritti fondamentali, costituente atto formalmente ancora privo di valore giuridico ma di riconosciuto rilievo interpretativo. Ad ogni modo, tali principi, ivi compresi i diritti fondamentali, rilevano esclusivamente rispetto alle fattispecie cui sia applicabile il diritto comunitario (atti comunitari, atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, deroghe nazionali a norme comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali).

Considerato, 6.1.

«(...) una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, anche a seguito di prese di posizione delle Corti costituzionali di alcuni Paesi membri, ha fin dagli anni settanta affermato che i diritti fondamentali, in particolare quali risultano dalla CEDU, fanno parte dei principi generali di cui essa garantisce l’osservanza. (...) tale giurisprudenza è stata recepita nell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea e, estensivamente, nella Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza da altre tre istituzioni comunitarie, atto formalmente ancora privo di valore giuridico ma di riconosciuto rilievo interpretativo (sentenza n. 393 del 2006). (...) la giurisprudenza è sì nel senso che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui il giudice comunitario assicura il rispetto, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri ed in particolare alla Convenzione di Roma

(da ultimo, su rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale belga, sentenza 26 giugno 2007, causa C-305/05, Ordini avvocati c. Consiglio, punto 29). Tuttavia, tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile: *in primis* gli atti comunitari, poi gli atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, infine le deroghe nazionali a norme comunitarie asseritamente giustificate dal rispetto dei diritti fondamentali (sentenza 18 giugno 1991, C-260/89, ERT). La Corte di giustizia ha infatti precisato che non ha tale competenza nei confronti di normative che non entrano nel campo di applicazione del diritto comunitario (sentenza 4 ottobre 1991, C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland; sentenza 29 maggio 1998, C-299/95, Kremzow)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.).

- Sentenza n. **72/2008** (red. Finocchiaro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: applicazione di nuove più favorevoli norme in materia di prescrizione ai processi penali in corso.

Ritenuto, 2.1.

«Afferma ancora lo stesso giudice che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2006, limitatamente alle parole “dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché”, ritenendo non ragionevole la scelta del legislatore di non applicare la disciplina ai processi di primo grado già in corso, alla data di entrata in vigore della legge medesima. La Corte costituzionale, dopo aver rilevato che anche le norme sulla prescrizione costituiscono legge più favorevole, ha statuito che “lo scrutinio di costituzionalità *ex art. 3 Cost.*, sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza”, in quanto, sebbene il principio della retroattività della *lex mitior* non sia costituzionalmente garantito, tuttavia lo stesso è sancito sia dalla normativa interna (art. 2 cod. pen.), per la quale la retroattività della legge più favorevole è la regola (salvo il giudicato), sia dalle norme internazionali (articolo 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, recante Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) ed europee (Trattato sull'Unione Europea nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato e reso esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea; decisioni della Corte di giustizia delle comunità europee, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000)».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento all'art. 3 Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, e 11 Cost.

- Sentenza n. **182/2008** (red. Cassese)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: la difesa del dipendente dell'amministrazione di pubblica sicurezza nell'ambito del procedimento disciplinare.

Appartengono al patrimonio costituzionale comune relativo al procedimento amministrativo, desumibile anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, alcune essenziali garanzie di difesa del soggetto destinatario di addebiti disciplinari.

Considerato, 3.

«Un procedimento disciplinare che (...) può concludersi con la destituzione, tocca le condizioni di vita della persona, incidendo sulla sua sfera lavorativa, e richiede perciò il rispetto di garanzie procedurali per la contestazione degli addebiti e per la partecipazione dell'interessato al procedimento. In tale ambito, secondo i principi che ispirano la disciplina del "patrimonio costituzionale comune" relativo al procedimento amministrativo (sentenza n. 104 del 2006), desumibili dagli obblighi internazionali, dall'ordinamento comunitario e dalla legislazione nazionale (art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952", art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme sul procedimento amministrativo"), vanno garantiti all'interessato alcuni essenziali strumenti di difesa, quali la conoscenza degli atti che lo riguardano, la partecipazione alla formazione dei medesimi e la facoltà di contestarne il fondamento e di difendersi dagli addebiti (sentenze n. 460 del 2000 e nn. 505 e 126 del 1995). Nello stesso senso, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, il diritto di difesa "impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista" (Corte di giustizia, sentenza 24 ottobre 1996, C-32/95 P., Commissione Comunità europea c. Lisrestal)».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

- Sentenza n. **251/2008** (red. Quaranta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: eliminazione delle barriere architettoniche.

La Carta dei diritti fondamentali ha il valore di semplice ausilio interpretativo in quanto, benché priva di efficacia giuridica, esprime principi comuni ai vari ordinamenti degli Stati membri dell'Unione.

Considerato, 12.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità «è qui richiamata – ancorché ne sia in corso il procedimento di ratifica ed essa, quindi, sia tuttora priva di efficacia giuridica – per il suo carattere espressivo di principi comuni ai vari ordinamenti nazionali, analogamente a quanto ritenuto da questa Corte per quanto concerne la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 (sentenza n. 394 del 2006). L'atto in questione assume, dunque, il valore di semplice ausilio interpretativo».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.

- Ordinanza n. **334/2008** (red. De Siervo)

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
Oggetto del conflitto: interruzione del trattamento di alimentazione e idratazione artificiale di malato in stato vegetativo permanente.

Ritenuto

«(...) la necessità di legiferare troverebbe conferma in “strumenti internazionali”, quali l'art. 5, paragrafo 3, della Convenzione di Oviedo la cui attuazione avrebbe richiesto il decreto legislativo previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani) e l'art. 3, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Dispositivo

Inammissibilità dei ricorsi per asserita violazione degli artt. 70, 101, secondo comma, e 102, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **438/2008** (red. Saulle)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Oggetto della questione: consenso informato del paziente minore.

Il principio del consenso informato ai trattamenti medici, dotato di fondamento costituzionale implicito, è testualmente espresso dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali.

Considerato, 4.

«(...) l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che "ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica" e che nell'ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, "il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge"».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost.

- Sentenza n. **86/2009** (red. Finocchiaro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: rendita in caso di decesso del lavoratore per infortunio.

La censura di violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (art. 117, primo comma, Cost.) – e, dunque, anche dalla Carta dei diritti fondamentali – deve essere sorretta da una precisa individuazione dei vincoli medesimi.

Ritenuto, 1.1., 1.2.

«La norma censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione, non rispettando i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato U.E., Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti sull'Infanzia). (...) la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, all'art. 21, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla nascita e, al secondo comma, prevede che "nell'ambito d'applicazione del Trattato che istituisce la Comunità Europea e del Trattato sull'Unione Europea, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza". Nel caso di specie, la ricorrente subirebbe una discriminazione in ragione della sua nazionalità, dal momento che se essa fosse stata convivente *more uxorio* con un cittadino non italiano o se il sig. Q. avesse subito l'incidente mortale in uno stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia (in base al Regolamento CEE 1408/71, la legge applicabile è infatti quella del Paese in cui viene svolta l'attività lavorativa, a prescindere dalla residenza), la ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire l'indennità prevista in caso di decesso sul lavoro. L'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965 sarebbe, dunque, illegittimo per contrasto con gli artt. 11 e 117 Costituzione, in quanto non rispetterebbe il vincolo derivante dalle norme di diritto comunitario e violerebbe l'art. 12 del Trattato C.E. (...) Secondo il rimettente la norma in questione violerebbe, dunque, il combinato disposto degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione determinando una irragionevole disparità di trattamento tra i figli nati fuori dal matrimonio e quelli legittimi. (...) La predetta tutela, poi, trova esplicito riferimento nell'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, il quale sancisce il diritto dei bambini al benessere e afferma il principio dell'interesse superiore del bambino in tutti gli atti compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private (...). Ciò posto, il citato art. 85, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965 violerebbe l'art. 31 della Costituzione poiché non garantirebbe al minore idonea protezione economica, nonché l'art. 10 della Costituzione in quanto non conforme alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, dal

momento che l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea così dispone: «In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»».

Considerato, 1., 2.

«(...) Il Tribunale di Milano dubita della legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, n. 1, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede che, in caso di decesso del lavoratore per infortunio, sia disposta una rendita per il coniuge nella misura del cinquanta per cento della retribuzione percepita dal lavoratore stesso, senza garantire alcunché al convivente *more uxorio*, per violazione (...) degli artt. 11 e 117 Cost., per il contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia, siglata a New York in data 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176). Il giudice *a quo* dubita, altresì, della legittimità costituzionale dello stesso art. 85, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che, in conseguenza della morte per infortunio del lavoratore, sia disposta una rendita del venti per cento della retribuzione dallo stesso percepita per ciascun figlio ovvero del quaranta per cento per gli orfani di entrambi i genitori, senza prendere in considerazione la ipotesi del decesso di un genitore in una situazione di famiglia di fatto consolidata, con la conseguenza che anche in questo caso viene erogata al figlio superstite solo una rendita pari al venti per cento della retribuzione del lavoratore deceduto, per violazione (...) degli artt. 11 e 117 Cost., per il contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia). (...) Né si può prendere in considerazione la censura relativa ad un presunto *vulnus* degli artt. 11 e 117 Cost. sotto il profilo del contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia), dato che detti vincoli ed obblighi non sono individuati in modo preciso».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 30 Cost.) + manifesta infondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Cost., nonché 12 e 13 del Trattato CE.

- Sentenza n. **236/2009** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: professori universitari in posizione di fuori ruolo.

Ritenuto, 4.

«La parte deduce la fondatezza di detta questione non soltanto per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., ma anche per contrasto con gli artt. 1, 2, 4, 9, 11, 38, 98 e 117 della medesima, «*ob*

relationem (cioè quale normativa interposta) alla Convenzione sui diritti e le libertà fondamentali di Roma 4.11.1950 (CEDU), in particolare per violazione degli articoli 1, 6 e 7 della CEDU e violazione dell'art. 6 del Trattato UE, nonché per violazione degli articoli 15 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 3 Cost.).

- Sentenza n. **4/2010** (red. Silvestri)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Oggetto della questione: la preferenza di genere nelle elezioni regionali.

Ritenuto, 3.2.4.

«(...) la Regione Campania rileva come la normativa impugnata si inserisca in un più ampio contesto normativo (comunitario ed internazionale), segnato dalla previsione di strumenti sempre più incisivi (fino a giungere a vere e proprie azioni positive) per assicurare un'effettiva parità fra donne e uomini. Sono richiamati, in proposito: (...) b) l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), secondo cui il principio della parità tra donne e uomini non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 Cost. + cessazione della materia del contendere in riferimento all'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999.

- Sentenza n. **28/2010** (red. Silvestri)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: trattamento sanzionatorio dei reati in materia di rifiuti.

L'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali – recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea – offre conferma e copertura sovranazionale al principio di retroattività della legge penale più mite che caratterizza l'ordinamento italiano.

Considerato, 7.

«Secondo il disposto dell'art. 2, quarto comma, del codice penale, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. La legge più mite pertanto retroagisce, secondo il principio del *favor rei*, che caratterizza l'ordinamento italiano e che oggi trova conferma e copertura europea nell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in

vigore il 1° dicembre 2009. Il citato art. 49 stabilisce: “Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima”. (...) posti i principi di cui all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 25, secondo comma, Cost. ed all’art. 2, quarto comma, del codice penale, la valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento non è compito di questa Corte, in quanto la stessa spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l’incidente di costituzionalità».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

- Sentenza n. **80/2010** (red. Saulle)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: assunzione degli insegnanti di sostegno per disabili.

Ritenuto, 1.1.3.

«Il giudice *a quo* ritiene, poi, che le disposizioni censurate siano in contrasto con l’art. 10 Cost., in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 4, primo comma, 35, primo e secondo comma e 38, terzo comma, Cost. In particolare, l’art. 10, primo comma, Cost. impone l’adeguamento dell’ordinamento interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Il rimettente, dopo aver premesso che l’ordinamento internazionale apparirebbe “univocamente orientato ad assicurare ai disabili una tutela effettiva e non meramente teorica”, richiama diversi atti internazionali sia a livello universale che regionale a tutela dei disabili; atti che, a suo avviso, sarebbero stati violati dalle norme impugnate. (...) A completamento del quadro normativo internazionale ora indicato, il giudice *a quo* richiama, inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa firmato a Roma il 29 ottobre 2004».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell’art. 3 Cost.).

- Sentenza n. **93/2010** (red. Frigo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: la forma dell’udienza pubblica per il procedimento applicativo delle misure di prevenzione (gradi di merito).

Il principio di pubblicità delle udienze giudiziarie, non esplicitamente richiamato in Costituzione, trova conferma nell’art. 47, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, recepita dal Trattato sull’Unione europea.

Considerato, 7.

«L'assenza di un esplicito richiamo in Costituzione non scalfisce (...) il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie: principio che – consacrato anche in altri strumenti internazionali, quale, in particolare, il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 (art. 14) – trova oggi ulteriore conferma nell'art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dall'art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, nella versione consolidata derivante dalle modifiche ad esso apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.).

- Sentenza n. **138/2010** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La Carta dei diritti fondamentali è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. L'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea attribuisce alla Carta lo stesso valore giuridico dei trattati. Le spiegazioni relative alla Carta, elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che l'aveva redatta, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione. Nella specie, l'art. 9 della Carta – che rinvia alle leggi nazionali la garanzia dei diritti di sposarsi e di costituire una famiglia – è formalmente invocato come parametro interposto rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. Il rinvio alle leggi nazionali, nel confermare la discrezionalità del legislatore in materia, determina l'inammissibilità della questione.

Ritenuto, 1., 2., 3., 4.

«Il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sopranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 – artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), nonché in ambito nazionale (art. 2 Cost.). (...) Il Tribunale di Venezia pone l'accento sul fatto che anche la Carta di Nizza sancisce i diritti al rispetto della vita privata e familiare (art. 7), a sposarsi e a costituire una famiglia (art. 9), a non essere discriminati (art. 21), collocandoli tra i diritti fondamentali dell'Unione Europea. Non andrebbero trascurati, poi, gli atti delle Istituzioni europee, che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali, ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti, atti che rappresentano, a prescindere dal loro valore giuridico, una presa di

posizione a favore del riconoscimento del diritto al matrimonio, o comunque alla unificazione legislativa, nell'ambito degli Stati membri, della disciplina dettata per la famiglia legittima, da estendere alle unioni omosessuali». La difesa dello Stato sostiene che non «vi sarebbe contrasto con gli artt. 7, 9 e 21 della Carta di Nizza, parte integrante del Trattato di Lisbona, in quanto proprio l'art. 9, che riconosce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, rinvia alla legge nazionale per la determinazione delle condizioni per l'esercizio di tale diritto. (...) ad avviso della Corte trentina è necessario chiedersi se l'istituto del matrimonio, nell'attuale disciplina, sia o meno in contrasto con i principi costituzionali. (...) poiché il diritto di contrarre matrimonio costituisce “un momento essenziale di espressione della dignità umana (garantito costituzionalmente dall'art. 2 Cost. e, a livello sopranazionale, dagli artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948, dagli artt. 8 e 12 CEDU e dagli artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), vi è da chiedersi se sia legittimo impedire quello tra omosessuali ovvero se, invece, esso debba essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle condizioni personali (quali l'orientamento sessuale), con conseguente obbligo dello Stato di intervenire in caso di impedimenti all'esercizio di esso».

Considerato, 1., 10.

«Il Tribunale veneziano riferisce gli argomenti svolti dai ricorrenti, i quali hanno rilevato che, nel vigente ordinamento, non esisterebbe una nozione di matrimonio, né un suo divieto espresso tra persone dello stesso sesso. Essi si richiamano alla Costituzione e alla Carta di Nizza (...). Resta da esaminare il parametro riferito all'art. 117, primo comma, Cost. (...). Il rimettente in primo luogo evoca, quali norme interposte, gli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 12 (diritto al matrimonio) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...); evoca altresì la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) e, in particolare, l'art. 7 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l'art. 9 (diritto a sposarsi ed a costituire una famiglia), l'art. 21 (diritto a non essere discriminati); menziona varie risoluzioni delle Istituzioni europee, “che da tempo invitano gli Stati a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al matrimonio di coppie omosessuali ovvero al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti”; infine, segnala che nell'ordinamento di molti Stati, aventi civiltà giuridica affine a quella italiana, si sta delineando una nozione di relazioni familiari tale da includere le coppie omosessuali. Ciò posto, si deve osservare che: (...) sia gli artt. 8 e 14 della CEDU, sia gli artt. 7 e 21 della Carta di Nizza contengono disposizioni a carattere generale in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione, peraltro in larga parte analoghe. Invece gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Per il principio di specialità, dunque, sono queste ultime le norme cui occorre fare riferimento nel caso in esame. Orbene, l'art. 12 dispone che “Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto”. A sua volta l'art. 9 stabilisce che “Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio”. In ordine a quest'ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, introdotto dal Trattato di

Lisbona, prevede che “1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. Non occorre, ai fini del presente giudizio, affrontare i problemi che l’entrata in vigore del Trattato pone nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione e degli ordinamenti nazionali, specialmente con riguardo all’art. 51 della Carta, che ne disciplina l’ambito di applicazione. Ai fini della presente pronuncia si deve rilevare che l’art. 9 della Carta (come, del resto, l’art. 12 della CEDU), nell’affermare il diritto di sposarsi rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Si deve aggiungere che le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l’autorità del *praesidium* della Convenzione che l’aveva redatta (e che, pur non avendo *status* di legge, rappresentano un indubbio strumento di interpretazione), con riferimento al detto art. 9 chiariscono (tra l’altro) che “L’articolo non vieta né impone la concessione dello *status* matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso”. Pertanto, a parte il riferimento esplicito agli uomini ed alle donne, è comunque decisivo il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna. Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento. Ulteriore riscontro di ciò si desume (...) dall’esame delle scelte e delle soluzioni adottate da numerosi Paesi che hanno introdotto, in alcuni casi, una vera e propria estensione alle unioni omosessuali della disciplina prevista per il matrimonio civile oppure, più frequentemente, forme di tutela molto differenziate e che vanno, dalla tendenziale assimilabilità al matrimonio delle dette unioni, fino alla chiara distinzione, sul piano degli effetti, rispetto allo stesso. Sulla base delle suddette considerazioni si deve pervenire ad una declaratoria d’inammissibilità della questione proposta dai rimettenti, con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost. + non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.

- Ordinanza n. **237/2010** (red. Tesaurò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: espiazione in Italia della pena inflitta al cittadino di Stato membro colpito da mandato d’arresto europeo.

Ritenuto

«(...) la Corte d’appello di Bari (...) ha sollevato, in riferimento all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000 (*infra*: Carta di Nizza) ed all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non attribuisce la facoltà di chiedere l’espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d’arresto

europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena; (...) ad avviso del rimettente, la norma impugnata avrebbe dato attuazione solo in parte all'art. 4 della Decisione quadro, limitando la possibilità di rifiutare la consegna dello straniero residente nello Stato nel solo caso di mandato d'arresto processuale, realizzando in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento; (...) tra i diritti fondamentali recepiti e tutelati nel Trattato europeo e, per il richiamo da esso effettuato nell'art. 6, "appaiono significativi e vincolanti ai fini del riconoscimento indifferenziato del diritto di espatriare la pena nello Stato di dimora, come indicato dalla decisione-quadro", in primo luogo, il diritto di libertà di stabilimento (artt. 49 e seguenti del Trattato UE), in virtù del quale ogni cittadino comunitario può stabilire il proprio centro di interessi lavorativi (per attività industriali, commerciali, artigianali o professionali, art. 57 del Trattato) in qualunque Stato dell'Unione, essendo vietato agli Stati membri di frapporre ostacoli o restrizioni al suo esercizio (salvo per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, non pertinenti nel caso in esame); (...) tale diritto sarebbe, peraltro, sancito anche dall'art. 15, comma 2, della Carta di Nizza e tutelato dall'art. 16 Cost.; (...) a giudizio della Corte di appello, nel caso di specie vengono in rilievo anche: il diritto di costituirsi una famiglia e di stabilirsi con questa in qualunque Stato dell'Unione europea, risultando la famiglia tutelata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali (...), dagli artt. 7 e 9 della Carta di Nizza e dagli artt. da 29 a 31 Cost., nonché il diritto del bambino a mantenere rapporti affettivi con entrambi i genitori, previsto e tutelato dall'art. 24 della Carta di Nizza; (...) l'impugnato art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui, non attribuendo la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena, violerebbe l'art. 20 della Carta di Nizza e l'art. 3 Cost.».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3 Cost. e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza).

- Sentenza n. **271/2010** (red. Cassese)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: la disciplina per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

La Corte rettifica sia in motivazione che in dispositivo l'erronea indicazione, quale parametro interposto rispetto agli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., di disposizioni della CEDU, anziché della Carta dei diritti fondamentali.

Ritenuto, 1.2., 2.2.

«(...) la norma impugnata violerebbe l'art. 11 Cost., in relazione sia all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, secondo cui "il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa" e "ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione", sia agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [recte: della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea], che sanciscono "il diritto di ciascun individuo

di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo" e "non possono non porsi anche a fondamento della necessità di rappresentanza degli elettori comunitari nel Parlamento europeo". (...) la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], i quali "sanciscono il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo", a sua volta "strettamente conness[i] a quelli tutelati dagli articoli che nella Carta costituzionale affermano la regola democratica secondo il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost". Ad avviso del collegio rimettente, che richiama in proposito le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 di questa Corte, la disposizione censurata sarebbe incompatibile con le predette norme della CEDU e, dunque, con gli obblighi internazionali di cui agli artt. 10 e 117 Cost.».

Considerato, 1., 4., 4.1., 5., 5.1.

«(...) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 10, 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla Decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla Decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom (d'ora in avanti "Atto di Bruxelles") e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti "CEDU") [*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea]. (...) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 2, della legge n. 18 del 1979, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 97 Cost., nonché all'art. 11 Cost., in relazione all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea]. La disposizione è censurata nella parte in cui prevede "la soglia nazionale di sbarramento [...] senza stabilire alcun correttivo, anche in sede di riparto dei resti", in particolare "non consentendo anche alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all'assegnazione dei seggi attribuiti con il meccanismo dei resti. (...) il Collegio rimettente deduce la violazione dell'art. 11 Cost., in relazione sia all'art. 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, secondo cui "il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa" e "ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione", sia agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea], che sanciscono "il diritto di ciascun individuo di manifestare le proprie convinzioni e di godere dell'elettorato attivo e passivo per il Parlamento europeo". (...) il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, n. 3, della legge n. 18 del 1979, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 Cost., nonché in riferimento agli artt. 10, 11 e 117 Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 7 dell'Atto di Bruxelles e agli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea]. La disposizione è censurata nella parte in cui regola la distribuzione nelle varie circoscrizioni dei seggi attribuiti a ciascuna

lista sul piano nazionale, “senza rispettare il numero dei seggi preventivamente attribuito alle singole circoscrizioni, in relazione alla popolazione residente, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 18 del 1979”. (...) Sarebbe leso, poi, il “principio di rappresentanza territoriale”, che il collegio rimettente ritiene imposto sia da principi della Costituzione italiana (artt. 1, 48, 49, 51, 56 e 57 Cost.), nel presupposto che essi si applichino anche alle modalità di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, sia, per il tramite degli artt. 10, 11 e 117 Cost., dal diritto europeo e, segnatamente, dagli artt. 1, 2 e 7 dell’Atto di Bruxelles, nonché dagli artt. 10, 11, 39 e 40 della CEDU [*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea]».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 1, 3, 10, 11, 48, 49, 51, 56, 57, 97 e 117 Cost. nonché 10 del Trattato sull’Unione europea, 1, 2 e 7 dell’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, 10, 11, 39 e 40 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

- Ordinanza n. **276/2010** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Ritenuto

«(...) la Corte territoriale considera arduo negare al diritto di sposarsi – non a caso divenuto uno dei cavalli di battaglia delle militanze omosessuali in tutto il mondo – la dignità di diritto fondamentale della persona, richiamando al riguardo l’art. 2 Cost., nel cui ambito l’unione coniugale va ricondotta, come sodalizio in cui si esprime la personalità dell’individuo; (...) l’istituto *de quo* esprimerebbe uno dei profili essenziali in cui si manifesta la dignità umana, come “riconosciuto dagli artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 10 dicembre 1948, nonché dagli artt. 8 e 12 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 20 marzo 1952 e, infine, dagli artt. 7 e 9 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, sicché ogni interpretazione riduttiva della prospettiva di tutela accennata sembra del tutto insostenibile”».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento all’art. 2 Cost. + manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.

- Ordinanza n. **374/2010** (red. Tesauro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: espiazione in Italia della pena inflitta al cittadino di Stato membro colpito da mandato d’arresto europeo.

Ritenuto

«(...) la Corte d'appello di Bari (...) ha sollevato, in riferimento all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000 (*infra*: Carta di Nizza) ed all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui non attribuisce la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena; (...) ad avviso del rimettente, la norma impugnata avrebbe dato attuazione solo in parte all'art. 4 della decisione quadro, limitando la possibilità di rifiutare la consegna dello straniero residente nello Stato nel solo caso di mandato d'arresto processuale, realizzando in tal modo una ingiustificata disparità di trattamento; (...) tra i diritti fondamentali recepiti e tutelati nel Trattato europeo e, per il richiamo da esso effettuato nell'articolo 6, "appaiono significativi e vincolanti ai fini del riconoscimento indifferenziato del diritto di espatriare la pena nello Stato di dimora, come indicato dalla decisione-quadro", in primo luogo, il diritto di libertà di stabilimento (artt. 49 e seguenti del Trattato UE), in virtù del quale ogni cittadino comunitario può stabilire il proprio centro di interessi lavorativi (per attività industriali, commerciali, artigianali o professionali, art. 57 del Trattato) in qualunque Stato dell'Unione, essendo vietato agli Stati membri di frapporre ostacoli o restrizioni al suo esercizio (salvo per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, non pertinenti nel caso in esame); (...) tale diritto sarebbe, peraltro, sancito anche dall'articolo 15, comma 2, della Carta di Nizza e tutelato dall'art. 16 Cost.; (...) a giudizio della Corte d'appello, nel caso di specie vengono in rilievo anche: il diritto di costituirsi una famiglia e di stabilirsi con questa in qualunque Stato dell'Unione europea, risultando la famiglia tutelata dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo delle libertà fondamentali (...), dagli articoli 7 e 9 della Carta di Nizza e dagli articoli da 29 a 31 Cost., nonché il diritto del bambino a mantenere rapporti affettivi con entrambi i genitori, previsto e tutelato dall'art. 24 della Carta di Nizza; (...) l'impugnato art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui, non attribuendo la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena, violerebbe l'art. 20 della Carta di Nizza e l'art. 3 Cost.».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3 Cost. e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza).

- Ordinanza n. **4/2011** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Ritenuto

«(...) il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona, riconosciuto a livello sovranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, ed ora artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), nonché dall’art. 2 Cost.».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento all’art. 2 Cost. + manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.

- Ordinanza n. **31/2011** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: arbitrati relativi a contratti stipulati per interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza.

La censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (nella specie l’art. 47) non può essere basata apoditticamente sulla mera affermazione di corrispondenza dei principi sovranazionali con quelli espressi dalla Costituzione. Il rimettente deve, a pena di inammissibilità, porsi il problema pregiudiziale dell’applicabilità della normativa comunitaria alla controversia a quo e dare conto dell’eventuale operatività di un plus di tutela europea rispetto a quella interna.

Ritenuto

«(...) il Collegio ritiene, in termini di rilevanza della questione, che la sopravvenuta normativa – che il rimettente reputa non direttamente disapplicabile, nonostante l’invocata contrarietà della stessa ai principi espressi dall’articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dall’art. 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali – trovi applicazione anche nel giudizio arbitrale *a quo*, non ancora pervenuto alla conclusione della fase istruttoria. (...) infine, il Collegio denuncia la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., “in quanto sia il principio del giudice precostituito per legge che quello di ragionevole durata del processo sono sanciti, oltre che direttamente dalla Carta Costituzionale, anche dall’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nonché dall’art. 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali”».

Considerato

«(...) infine – quanto alla questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost., per violazione del principio del giudice precostituito per legge e di quello di ragionevole durata del processo sanciti, oltre che direttamente dalla Carta Costituzionale, anche dall’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nonché dall’art. 47 della Carta Europea dei diritti fondamentali – va rilevato che la prospettazione di tale ultima censura appare basata apoditticamente sulla mera affermazione che tali principi risultino “sostanzialmente corrispondenti” a quelli “espressi dalla Costituzione italiana”; (...) così argomentando il Collegio rimettente – che, quanto al richiamo alla Carta di Nizza, neppure si pone il problema pregiudiziale dell’applicabilità della normativa comunitaria alla controversia in esame – non

dà, altresì, contezza alcuna né dell'esistenza di specifiche interpretazioni nel senso auspicato da parte della Corte di Strasburgo dell'evocato principio della CEDU, né di una valenza della norma della Carta recepita nel Trattato di Lisbona che consentano di configurare (almeno in tesi) la eventuale operatività di un *plus* di tutela convenzionale o comunitaria rispetto a quella interna (sentenza n. 317 del 2009); (...) pertanto, tale ultima censura è manifestamente inammissibile».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. + manifesta infondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 41, 111, commi primo e secondo, Cost.

- Ordinanza n. **55/2011** (red. Silvestri)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: la circostanza aggravante del fatto commesso dallo straniero che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

Ritenuto

«(...) il principio di non discriminazione, sancito dall'art. 3 Cost., sarebbe ormai inserito in un "sistema multilivello" di garanzia (è citata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009), del quale fanno parte l'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, l'art. 1 del relativo XII protocollo addizionale (pure non ratificato dall'Italia), gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost.

- Sentenza n. **80/2011** (red. Frigo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: la forma dell'udienza pubblica per il procedimento applicativo delle misure di prevenzione (grado di legittimità).

Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nell'ambito dell'Unione europea il sistema di protezione dei diritti fondamentali poggia su tre fonti distinte, ciascuna con una propria funzione: la Carta dei diritti fondamentali che l'Unione riconosce e che ha lo stesso valore giuridico dei trattati; la CEDU, come conseguenza dell'adesione ad essa dell'Unione; e i principi generali, che comprendono i diritti sanciti dalla CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Il riconoscimento alla Carta di Nizza di un valore giuridico uguale a quello dei trattati mira, in particolare, a migliorare la tutela dei diritti fondamentali ancorandola a un testo scritto, preciso e articolato. Tuttavia, il mantenimento di un autonomo richiamo ai principi generali e, indirettamente, alle tradizioni

costituzionali comuni e alla CEDU si giustifica (oltre che a fronte dell'incompleta accettazione della Carta da parte di alcuni degli Stati membri) anche al fine di garantire un certo grado di elasticità al sistema e di evitare che la Carta stessa cristallizzi i diritti fondamentali, impedendo alla Corte di giustizia di individuarne di nuovi. L'attribuzione alla Carta del medesimo valore giuridico dei trattati non ha poi spiegato effetti sul riparto delle competenze fra Stati membri e istituzioni dell'Unione poiché, come affermato dagli artt. 6, par. 1, del Trattato sull'Unione europea e 51, par. 2, della Carta, le disposizioni di quest'ultima non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati né il conseguente ambito di applicazione del diritto europeo. Pertanto, la Carta non costituisce uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell'Unione europea, come ha reiteratamente statuito la Corte di giustizia. La sua applicabilità presuppone, dunque, che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo (in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni adottate da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione) e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. Dalla corretta interpretazione della cd. "trattatizzazione" della Carta discende l'impossibilità per il giudice comune di disapplicare norme interne contrastanti con disposizioni della CEDU, in ipotesi corrispondenti a quelle del catalogo di Nizza, in fattispecie prive di rilievo comunitario.

Ritenuto, 2.

«La difesa della parte privata pone, nondimeno, l'accento su due rilevanti elementi di novità, intervenuti successivamente all'ordinanza di rimessione. Il primo è costituito dall'entrata in vigore – avvenuta il 1° dicembre 2009 – del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130: Trattato che, imprimendo una diversa configurazione al rapporto tra le norme della CEDU e l'ordinamento interno, avrebbe reso non più attuale la concezione delle “norme interposte”. Il vigente art. 6 del Trattato sull'Unione europea – quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona – stabilisce, infatti, al paragrafo 1, che “l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”; precisando, poi, che “i diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni”. Inoltre, ai successivi paragrafi 2 e 3, lo stesso art. 6 prevede che “l'Unione europea aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”; e che “i diritti fondamentali”, garantiti da detta Convenzione “e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”. Secondo la parte privata, alla luce di tali previsioni, indipendentemente dalla formale adesione alla CEDU da parte dell'Unione europea – non ancora avvenuta, ma comunque preannunciata – i diritti elencati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti all'interno delle fonti dell'Unione addirittura sotto un duplice profilo. Da un lato, cioè, in via diretta e immediata, tramite il loro riconoscimento come “principi generali del diritto dell'Unione”; dall'altro lato, in via mediata, ma non meno rilevante, come conseguenza della “trattatizzazione” della Carta di Nizza. L'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – contenuto nel titolo VII, cui lo stesso art. 6 del Trattato fa espresso rinvio – prevede, infatti, che ove la Carta “contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione”: fermo restando che tale disposizione “non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa”. Di conseguenza, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino un “corrispondente” all’interno della Carta di Nizza dovrebbero ritenersi “tutelati (anche) a livello comunitario (*rectius*, europeo, stante l’abolizione della divisione in ‘pilastri’), quali diritti sanciti [...] dal Trattato dell’Unione”. Ciò avverrebbe anche per il diritto alla pubblicità delle procedure giudiziarie, che trova riconoscimento nell’art. 47 della Carta in termini identici, anche sul piano testuale, a quelli dell’art. 6 della Convenzione (“ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata [...] pubblicamente”). A fronte di ciò, il giudice comune sarebbe tenuto quindi a disapplicare qualsiasi norma nazionale in contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato sull’art. 11 Cost., secondo cui “le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell’ordinamento interno”».

Considerato, 5., 5.2., 5.4., 5.5.

«Rispetto allo scrutinio del merito della questione, assume tuttavia rilievo preliminare il problema – sottoposto specificamente all’attenzione di questa Corte dalla parte privata – degli effetti della sopravvenuta entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. (...) L’art. 6 del Trattato sull’Unione europea è stato, peraltro, incisivamente modificato dal Trattato di Lisbona, in una inequivoca prospettiva di rafforzamento dei meccanismi di protezione dei diritti fondamentali. Il nuovo art. 6 esordisce, infatti, al paragrafo 1, stabilendo che l’“Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. La norma prosegue (...) prevedendo, al paragrafo 2, che “l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”; per chiudersi, al paragrafo 3, con la statuizione in forza della quale “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione [...] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”. Alla luce della nuova norma, dunque, la tutela dei diritti fondamentali nell’ambito dell’Unione europea deriva (o deriverà) da tre fonti distinte: in primo luogo, dalla Carta dei diritti fondamentali (cosiddetta Carta di Nizza), che l’Unione “riconosce” e che “ha lo stesso valore giuridico dei trattati”; in secondo luogo, dalla CEDU, come conseguenza dell’adesione ad essa dell’Unione; infine, dai “principi generali”, che – secondo lo schema del previgente art. 6, paragrafo 2, del Trattato – comprendono i diritti sanciti dalla stessa CEDU e quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Si tratta, dunque, di un sistema di protezione assai più complesso e articolato del precedente, nel quale ciascuna delle componenti è chiamata ad assolvere a una propria funzione. Il riconoscimento alla Carta di Nizza di un valore giuridico uguale a quello dei Trattati mira, in specie, a migliorare la tutela dei diritti fondamentali nell’ambito del sistema dell’Unione, ancorandola a un testo scritto, preciso e articolato. Sebbene la Carta “riafferm[i]”, come si legge nel quinto punto del relativo preambolo, i diritti derivanti (anche e proprio) dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e dalla CEDU, il mantenimento di un autonomo richiamo ai “principi generali” e, indirettamente, a dette tradizioni costituzionali comuni e alla CEDU, si giustifica – oltre che a fronte dell’incompleta accettazione della Carta da parte di

alcuni degli Stati membri (si veda, in particolare, il Protocollo al Trattato di Lisbona sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito) – anche al fine di garantire un certo grado di elasticità al sistema. Si tratta, cioè, di evitare che la Carta “cristallizzi” i diritti fondamentali, impedendo alla Corte di giustizia di individuarne di nuovi, in rapporto all'evoluzione delle fonti indirettamente richiamate. A sua volta, la prevista adesione dell'Unione europea alla CEDU rafforza la protezione dei diritti umani, autorizzando l'Unione, in quanto tale, a sottoporsi a un sistema internazionale di controllo in ordine al rispetto di tali diritti. (...) Restano (...) tuttora valide le considerazioni svolte da questa Corte in rapporto alla disciplina anteriore, riguardo all'impossibilità, nelle materie cui non sia applicabile il diritto dell'Unione (...), di far derivare la riferibilità alla CEDU dell'art. 11 Cost. dalla qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come “principi generali” del diritto comunitario (oggi, del diritto dell'Unione). Le variazioni apportate al dettato normativo (...) non sono, in effetti, tali da intaccare la validità di tale conclusione. Come sottolineato nella citata sentenza n. 349 del 2007, difatti, già la precedente giurisprudenza della Corte di giustizia (...) era costante nel ritenere che i diritti fondamentali, enucleabili dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, facessero “parte integrante” dei principi generali del diritto comunitario di cui il giudice comunitario era chiamato a garantire il rispetto (*ex plurimis*, sentenza 26 giugno 2007, C-305/05, Ordini avvocati contro Consiglio, punto 29). Rimane, perciò, tuttora valida la considerazione per cui i principi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell'Unione) è applicabile, e non anche alle fattispecie regolate dalla sola normativa nazionale. (...) Quest'ultimo rilievo è riferibile, peraltro, anche alla restante fonte di tutela: vale a dire la Carta dei diritti fondamentali, la cui equiparazione ai Trattati avrebbe determinato, secondo la parte privata, una “trattatizzazione” indiretta della CEDU, alla luce della “clausola di equivalenza” che figura nell'art. 52, paragrafo 3, della Carta. In base a tale disposizione (compresa nel titolo VII, cui l'art. 6, paragrafo 1, del Trattato fa espresso rinvio ai fini dell'interpretazione dei diritti, delle libertà e dei principi stabiliti dalla Carta), ove quest'ultima “contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione” (ferma restando la possibilità “che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa”). Di conseguenza – sempre secondo la parte privata – i diritti previsti dalla CEDU che trovino un “corrispondente” all'interno della Carta di Nizza (quale, nella specie, il diritto alla pubblicità delle udienze, enunciato dall'art. 47 della Carta in termini identici a quelli dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione) dovrebbero ritenersi ormai tutelati anche a livello di diritto dell'Unione europea. A prescindere da ogni ulteriore considerazione, occorre peraltro osservare come – analogamente a quanto è avvenuto in rapporto alla prefigurata adesione dell'Unione alla CEDU (art. 6, paragrafo 2, secondo periodo, del Trattato sull'Unione europea; art. 2 del Protocollo al Trattato di Lisbona relativo a detta adesione) – in sede di modifica del Trattato si sia inteso evitare nel modo più netto che l'attribuzione alla Carta di Nizza dello “stesso valore giuridico dei trattati” abbia effetti sul riparto delle competenze fra Stati membri e istituzioni dell'Unione. L'art. 6, paragrafo 1, primo alinea, del Trattato stabilisce, infatti, che “le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati”. A tale previsione fa eco la Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona, ove si ribadisce che “la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione,

né introduce competenze nuove o compiti nuovi dell'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati". I medesimi principi risultano, peraltro, già espressamente accolti dalla stessa Carta dei diritti, la quale, all'art. 51 (anch'esso compreso nel richiamato titolo VII), stabilisce, al paragrafo 1, che "le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione"; recando, altresì, al paragrafo 2, una statuizione identica a quella della ricordata Dichiarazione n. 1. Ciò esclude, con ogni evidenza, che la Carta costituisca uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell'Unione europea, come, del resto, ha reiteratamente affermato la Corte di giustizia, sia prima (tra le più recenti, ordinanza 17 marzo 2009, C-217/08, Mariano) che dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (sentenza 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, McB; ordinanza 12 novembre 2010, C-399/10, Krasimir e altri). Presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è, dunque, che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. + non fondatezza della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **82/2011** (red. Grossi)

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Oggetto del conflitto: l'insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare.

La rigorosa delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni dei parlamentari deriva dall'esigenza di tutelare il fondamentale valore della dignità della persona, salvaguardato come diritto inviolabile tanto dall'art. 2 Cost. quanto dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali.

Considerato, 3.

«L'individuazione dei confini entro i quali opera la garanzia della insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle proprie attribuzioni, sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, postula la necessità di tracciare, quale naturale linea di dispartizione, la risultante che scaturisce dal bilanciamento tra due contrapposte esigenze, entrambe di rango costituzionale: vale a dire, da un lato, quella di tutelare l'autonomia e le libertà delle Camere e, per esse, dei suoi appartenenti, e, dall'altro, di garantire il concreto esercizio dei diritti e degli interessi dei terzi, suscettibili di essere compromessi dalle dichiarazioni dei parlamentari, fra i quali, in particolare, il fondamentale valore della dignità della persona, salvaguardato come diritto inviolabile, tanto dall'art. 2 della Costituzione, che dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i cui principi sono stati recepiti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea. Da qui la delimitazione rigorosamente "funzionale"

dell'ambito della prerogativa della insindacabilità, suscettibile di trasformarsi, altrimenti, in un privilegio di carattere personale».

Dispositivo

Dichiarazione di non spettanza al Senato del potere esercitato (per violazione dell'art. 68, primo comma, Cost.).

- Ordinanza n. **138/2011** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: il diritto di elettorato passivo nei Consigli degli ordini forensi e negli organismi della Cassa di previdenza e di assistenza forense.

L'incongrua evocazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 52) in relazione ad una fattispecie non rilevante per il diritto europeo concorre alla declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

Ritenuto

«(...) il Consiglio nazionale forense, in sede giurisdizionale, ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, “valorizzabile ex art. 117 Cost.”, ed all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, nella parte in cui rimuove l'impedimento alla elezione passiva ai Consigli degli ordini forensi ed agli organi della Cassa di previdenza e di assistenza forense per gli avvocati che abbiano fatto parte delle commissioni di esame di abilitazione forense “solo dopo che siano state espletate le elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto per entrambe le elezioni”».

Considerato

«(...) nel merito, le censure proposte sono palesemente prive di fondatezza in rapporto a tutti i parametri dedotti, tra i quali risulta incongruamente ricompreso, anche alla luce della sentenza n. 80 del 2011, quello di cui all'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

Dispositivo

Manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, commi primo e terzo, Cost., 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“valorizzabile ex art. 117 Cost.”) e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Ordinanza n. **139/2011** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: accesso dei cittadini extracomunitari ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

La censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 15), prospettata dalla sola parte privata e non fatta propria dal rimettente, non può essere esaminata nel merito, stante la limitazione del thema decidendum del giudizio incidentale alle norme, ai parametri e ai profili fissati nell'atto di promovimento.

Ritenuto

«(...) si è costituita la ricorrente nel giudizio principale, la quale (...), pur ritenendo che la limitazione di accesso di cui alla norma censurata “sia superabile in base ai canoni ermeneutici dell’incompatibilità con fonti normative successive e di rango superiore, aderisce alle censure di legittimità costituzionale prospettate dal giudice *a quo*”, deducendo altresì la violazione degli artt. 2, 3 e 10 Cost., della Convenzione della organizzazione internazionale del lavoro 24 giugno 1975, n. 143 (...), nonché dell’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

Considerato

«(...) preliminarmente – con riferimento alla violazione (denunciata dalla parte privata costituitasi nel presente giudizio) anche degli artt. 2, 3 e 10 Cost., nonché della Convenzione della organizzazione internazionale del lavoro 24 giugno 1975, n. 143 (...), e dell’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – va rilevato che, per costante orientamento di questa Corte, l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle sole norme e parametri indicati, pur se implicitamente, nell’ordinanza di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, tanto se siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, quanto se siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze; sicché altri parametri ed altri profili di costituzionalità diversi da quelli evocati dal giudice rimettente non possono formare oggetto della decisione».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 4 e 51 Cost.

- Sentenza n. **236/2011** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: l’applicazione di nuove più favorevoli norme in materia di prescrizione ai processi penali in corso.

Il principio di retroattività della legge penale più favorevole non è affermato solamente, seppure come criterio di portata generale, dal codice penale, ma è riconosciuto anche dal diritto internazionale e comunitario, in particolare dall’art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali, recepita dal Trattato di Lisbona che le ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati. Peraltro, nell’ordinamento interno detto principio (riferendosi ad ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di

qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo) ha una portata più ampia di quella fatta propria dalla stessa Carta (che ha riguardo solo alla legge che prevede l'applicazione di una pena più lieve).

Considerato, 11., 14.

«La sentenza n. 393 del 2006, pur ammettendo che “eventuali deroghe al principio di retroattività della *lex mitior*, ai sensi dell’art. 3 Cost., possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa”, così mostrando di condividere la costante giurisprudenza costituzionale sul “regime giuridico riservato alla *lex mitior*, e segnatamente [alla] sua retroattività”, non si è limitata a ricollegare il suddetto principio a quello di eguaglianza, ma gli ha riconosciuto un valore autonomo anche attraverso il riferimento alla normativa internazionale e comunitaria. In tale sentenza questa Corte infatti ha rilevato che il principio di retroattività della legge penale più favorevole non è affermato solamente, seppure come criterio di portata generale, da una norma del codice penale (l’art. 2), ma è riconosciuto anche dal diritto internazionale e comunitario, in particolare dall’art. 15, primo comma, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dall’art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che le ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati. Del resto la Corte di giustizia dell’Unione europea, già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, aveva ritenuto che il principio della *lex mitior* facesse parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e, come tale, dovesse essere considerato parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte di giustizia stessa garantisce il rispetto e che il giudice nazionale deve osservare quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l’ordinamento comunitario (sentenza 3 maggio 2005, Berlusconi e altri, cause riunite C-387/02, C-391/02, C-403/02; tale principio è stato successivamente ribadito dalle sentenze 11 marzo 2008, Jager, C-420/06, e 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11). Anche se, nella sentenza n. 393 del 2006, le fonti internazionali non sono invocate come norme interposte nel giudizio di costituzionalità, ma solo come dati normativi da cui desumere la rilevanza dell’interesse tutelato dal principio di retroattività della *lex mitior*, questa Corte, attraverso il loro richiamo, ha fatto assumere al principio di retroattività *in mitius* una propria autonomia, che ha ora, attraverso l’art. 117, primo comma, Cost., acquistato un nuovo fondamento con l’interposizione dell’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. (...) Il principio riconosciuto dalla CEDU, quindi, non coincide con quello che vive nel nostro ordinamento ed è regolato dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. Quest’ultimo infatti riguarda ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche *in melius* di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni. La diversa, e più ristretta, portata del principio convenzionale è confermata dal riferimento che la giurisprudenza europea fa alle fonti internazionali e comunitarie, e alle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea. Sia l’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sia l’art. 49 della Carta di Nizza, infatti, non si riferiscono a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla “legge [che] prevede l’applicazione di una pena più lieve”».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. + non fondatezza della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **245/2011** (red. Quaranta)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: matrimonio contratto in Italia dallo straniero non regolarmente soggiornante nel territorio nazionale.

Ritenuto, 1.2.

«La libertà di contrarre matrimonio, prosegue il Tribunale di Catania, trova fondamento anche in altre fonti. A questo riguardo richiama l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il già citato art. 12 della CEDU e l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009».

Considerato, 1.3.

«Sotto altro aspetto, inoltre, il remittente rileva che la libertà di contrarre matrimonio costituisce un diritto fondamentale della persona riconosciuto anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 16), dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 9)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale parziale (per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Cost.).

- Sentenza n. **293/2011** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: indennizzo a favore delle persone affette da epatite post-trasfusionale.

Ritenuto, 1.3., 1.4., 2., 3.1., 3.3., 10.3., 10.4.

«(...) le disposizioni in oggetto si porrebbero in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. per violazione dell'art. 35 della CEDU (*recte*: della Carta UE), che tutela la salute come “bene primario” cui garantire “un elevato livello di protezione” nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e le attività dell'Unione. (...) Ad avviso del rimettente, stante l'ingerenza, attraverso le disposizioni censurate, del potere legislativo su quello giudiziario, sarebbero lese l'indipendenza e l'autonomia della funzione giudiziaria (...) nonché (...) il diritto del cittadino ad un giusto processo, tutelato dall'art. 111 Cost. e dagli artt. 6 CEDU e 47

Carta UE. (...) In ordine alla censura concernente la incidenza delle disposizioni censurate sulla misura dell'indennizzo per danno da emotrasfusione, in termini di equità (assunta violazione degli artt. 32 Cost. e 35 della Carta UE in relazione all'art. 117, primo comma, Cost.), la parte privata ritiene che la esclusione della rivalutazione di una componente dell'indennizzo (ossia della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale) verrebbe a contraddire irragionevolmente la finalità e i presupposti legislativamente assegnati all'indennizzo stesso, in quanto non garantirebbe l'adeguamento nel tempo di quest'ultimo, ancorché ritenuto equo in partenza. (...) la difesa erariale eccepisce il carattere generico della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza con riferimento all'art. 2 Cost. (*recte*: della CEDU), agli artt. 25, primo comma, 102, 104, 111 Cost. e agli artt. 6 della CEDU e 47 della Carta UE. (...) Quanto alla assunta violazione degli artt. 32 Cost. e 35 della CEDU (*recte* Carta UE), per insufficienza dell'indennizzo, quantificato secondo quanto disposto dalla norma interpretativa, rispetto al diritto alla salute (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996), la difesa dello Stato osserva che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 1998 (nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dell'assegno *una tantum* ivi previsto in favore del danneggiato da vaccinazione) ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore operare le valutazioni nella predisposizione dei mezzi necessari a fare fronte agli obblighi dello Stato in materia di diritti sociali, mentre compete alla Corte garantire la misura minima essenziale di protezione dei diritti, potendo valutare l'equità dell'indennizzo nel senso di verificare se esso risulti o meno "tanto esiguo da vanificare, riducendolo ad un nome privo di concreto contenuto, il diritto all'indennizzo stesso, diritto che, da un punto di vista costituzionale, è stabilito nell'*an* ma non nel *quantum*". (...) F.L. assume anche il contrasto delle disposizioni censurate con l'art. 117, primo comma, Cost. stante la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, CEDU in tema di diritto all'equo processo (obbligo imposto anche dall'art. 47 della Carta UE). (...) La parte privata deduce anche la violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 14 CEDU, letto congiuntamente agli artt. 2 (diritto alla vita) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU e all'art. 1 del Protocollo n. 1 (diritto al rispetto dei beni), e in relazione all'art. 21 della Carta UE».

Considerato, 2.

«(...) i giudici *a quibus* considerano non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della normativa censurata (...), ritenendo che essa violi: (...) l'art. 117, primo comma, Cost., stante la violazione dell'art. 35 CEDU (*recte*: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), che tutela la salute quale bene primario cui dover garantire "un livello elevato di protezione" nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione, in quanto la misura dell'indennizzo, ritenuta non rivalutabile per intero nelle sue componenti, non sarebbe equa rispetto al danno subito, da riferire al pregiudizio alla salute, avuto riguardo alla progressiva elusione a causa della svalutazione monetaria"».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.).

- Ordinanza n. **306/2011** (red. Tesaurò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: azione giudiziaria promossa dallo straniero a tutela di diritti fondamentali.

Le carenze dell'atto di promovimento conducono alla manifesta inammissibilità della questione indipendentemente dalla circostanza che il rimettente abbia omissò di indicare le ragioni che osterebbero alla non applicazione del diritto interno asseritamente contrastante con norme europee, anche poste dalla Carta dei diritti fondamentali.

Ritenuto

«(...) il Tribunale per i minorenni di Roma (...) ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, agli articoli 21, 23, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta dei diritti fondamentali), (...) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) “nel combinato disposto” con gli articoli 10-*bis* di detto decreto legislativo e 331, comma 4, del codice di procedura penale; (...) siffatta questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante sia perché il diritto alla tutela giurisdizionale dovrebbe ritenersi vulnerato qualora colui che ne è titolare abbia la certezza che, “rivolgendosi all'autorità giudiziaria”, è costretto all'autoincriminazione e, così facendo, “deve certamente essere sottoposto ad un procedimento penale”, sia perché, nel giudizio principale, occorre procedere all'audizione dei figli minorenni di J.N., necessaria anche in virtù degli articoli 3 e 6, lettera b), della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996), e dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, e che, tuttavia, sarebbe impedita dalla mancata comparizione di quest'ultima; (...) dette disposizioni si porrebbero in contrasto anche con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., anzitutto perché recano *vulnus* al principio di tutela giurisdizionale effettiva, il quale costituisce principio generale e fondante del diritto comunitario, derivante dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri dell'Unione europea, confermato anche dagli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali; (...) detti parametri costituzionali sarebbero, inoltre, lesi in quanto sussisterebbero “profili di contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario”, poiché la disciplina recata dalle norme censurate inciderebbe su diritti e libertà spettanti ad ogni individuo, indipendentemente dalla nazionalità, garantiti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, il citato art. 10-*bis* realizzerebbe “una compressione dell'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale”, privandolo “di qualsiasi effettività”, anche quando tale tutela, in virtù di principi stabiliti dall'art. 2 del Trattato UE e dagli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, è preordinata, come nella fattispecie oggetto del processo principale, ad assicurare l'effettività di diritti inerenti alla dignità della persona, compromessa o minacciata dalla violenza esercitata in danno delle donne, in ambito domestico».

Considerato

«(...) il Tribunale per i minorenni di Roma dubita, in riferimento agli articoli 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione ed in relazione all'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, agli articoli 21, 23, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: Carta dei diritti fondamentali), (...) della legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) “nel combinato disposto” con gli articoli 10-*bis* di detto decreto legislativo e 331, comma 4, del codice di procedura penale; (...) le disposizioni censurate violerebbero, altresì, gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., anzitutto perché recano *vulnus* al principio di tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce principio generale e fondante del diritto comunitario, derivante dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri dell'Unione europea, confermato anche dagli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali; (...) inoltre, detti parametri costituzionali sarebbero lesi in quanto sussisterebbero “profili di contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario”, conseguenti alla circostanza che la disciplina recata dalle norme censurate incide su diritti e libertà spettanti ad ogni individuo, indipendentemente dalla nazionalità, garantiti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, il citato art. 10-*bis* realizzerebbe “una compressione dell'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale”, privandolo “di qualsiasi effettività”, anche quando tale tutela, in virtù di principi stabiliti dall'art. 2 del Trattato UE e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali, è strumentale, come nella fattispecie oggetto del processo principale, a garantire l'effettività di diritti inerenti alla dignità della persona, compromessa o minacciata dalla violenza esercitata in danno delle donne, in ambito domestico; (...) anche indipendentemente dalla considerazione di ulteriori profili ostativi alla decisione nel merito, conseguenti alle modalità della denuncia del contrasto delle disposizioni censurate con norme del diritto dell'Unione europea (effettuata dal rimettente senza indicare le ragioni che osterebbero alla non applicazione del diritto interno da parte del giudice ordinario, con omissione che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, comporta un difetto di motivazione della rilevanza, tra le molte, sentenze n. 288 e n. 227 del 2010), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma, Cost., 2 del Trattato sull'Unione europea, 21, 23, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché alla Convenzione di New York del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, al Protocollo opzionale a detta Convenzione del 6 ottobre 1999, alla Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 sull'eliminazione della violenza contro le donne e alla Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 30 aprile 2002 sulla protezione delle donne dalla violenza.

- Ordinanza n. **314/2011** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: l'applicazione di nuove più favorevoli norme in materia di prescrizione ai processi penali in corso.

L'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, nel porre il principio di retroattività della lex mitior, non si riferisce a qualsiasi disposizione penale ma solo alla legge che prevede l'applicazione di una pena più lieve; pertanto, esso non riguarda la prescrizione, diversamente dall'art. 2 cod. pen., che, con il più generale riferimento alla legge penale, ha un ambito di applicabilità non limitato alle fattispecie incriminatrici e alle pene.

Considerato

«(...) la sentenza n. 236 del 2011 ha altresì affermato che il principio di retroattività della *lex mitior* presuppone un'omogeneità tra i contesti fattuali o normativi in cui operano le disposizioni che si succedono nel tempo e ha rimarcato come detto principio "riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguarda esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all'ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità", giungendo alla conclusione che esso "non può riguardare le norme sopravvenute che modificano, in senso favorevole al reo, la disciplina della prescrizione, con la riduzione del tempo occorrente perché si produca l'effetto estintivo del reato"; (...) nell'argomentare della sentenza n. 236 del 2011, tale conclusione è avvalorata anche dal richiamo all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che, così come l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, non si riferisce a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla "legge [che] prevede l'applicazione di una pena più lieve" e, quindi, anche sotto l'aspetto letterale, non riguarda la prescrizione, diversamente dall'art. 2 cod. pen., che, con il più generale riferimento alla legge penale, ha un ambito di applicabilità non limitato alle fattispecie incriminatrici e alle pene».

Dispositivo

Manifesta infondatezza delle questioni in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **31/2012** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale.

Nell'ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. In proposito vengono in rilievo i commi secondo e terzo dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali i quali prescrivono, rispettivamente, che, in tutti gli atti relativi ai minori, compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente; e che il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse.

Ritenuto, 3.

«Anche il diritto comunitario, ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre a considerare preminente l'interesse superiore del minore, riconoscerebbe che il

bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali con i genitori, salvo che sia contrario al suo interesse (art. 24)».

Considerato, 3.

«La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi "prima di giungere a qualunque decisione", stabilendo (tra l'altro) che l'autorità stessa deve acquisire "informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore". La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, nell'art. 24, comma secondo, prescrive che "In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente"; e il comma terzo del medesimo articolo aggiunge che "Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse". Come si vede, nell'ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. E non diverso è l'indirizzo dell'ordinamento interno, nel quale l'interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità, specialmente dopo la riforma attuata con legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma dell'adozione realizzata con la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 3 Cost.).

- Sentenza n. **111/2012** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: la domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona conseguente a sinistro stradale.

La censura di violazione di una disposizione della Carta dei diritti fondamentali (art. 47) è inammissibile se non sorretta da motivazione sulla non diretta applicabilità della norma europea.

Ritenuto, 1.

«(...) l'adito Giudice di pace di Roma (...) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle predette disposizioni del c.d.a., in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione anche agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009».

Considerato, 1., 3.

«La questione è sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione anche agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ed all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009. (...) dubita il rimettente che l'«inasprimento del filtro all'azione giudiziaria», così, a suo dire immotivatamente, operato dal legislatore delegato, violi: (...) l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i canoni dell'equo processo e della effettività della tutela giurisdizionale, in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU e all'art. 47 della Carta dell'Unione europea; (...) in relazione al pure evocato articolo 47 della Carta di Nizza, la censura è, prima ancora che infondata, inammissibile, per carenza di ogni motivazione sulla non diretta applicabilità della norma europea (da ultimo, ordinanza n. 298 del 2011)».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo + inammissibilità della questione in riferimento all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **199/2012** (red. Tesaurò)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Oggetto della questione: la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La generica invocazione di parametri comunitari (art. 36 della Carta dei diritti fondamentali), non consentendo di individuare in modo corretto i termini della questione, ne determina l'inammissibilità.

Ritenuto, 1.

«La norma impugnata contrasterebbe poi anche con l'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), espressione del principio di neutralità rispetto agli assetti proprietari delle imprese e alle relative forme giuridiche, e con il principio della cosiddetta *preemption*, in virtù del quale l'esistenza di una regolamentazione europea precluderebbe l'adozione di discipline divergenti, ponendo peraltro nel nulla intere disposizioni dei Trattati (gli artt. 14 e 106, comma 2, TFUE, ma anche l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)».

Considerato, 3., 4., 4.1.

«(...) secondo la Regione Puglia, il citato art. 4 violerebbe, innanzitutto, l'art. 117, primo comma, Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dai quali si desumerebbe il riconoscimento di un principio di pluralismo di fonti, nonché con il principio comunitario di neutralità rispetto agli assetti proprietari delle imprese e alle relative forme giuridiche *ex art.* 345 del TFUE e con il principio di *preemption* in base al quale la regolamentazione dell'Unione europea avrebbe l'effetto di precludere a livello nazionale l'adozione di discipline divergenti. (...) Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della questione promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con gli artt. 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con il principio della c.d. *preemption*. (...) Posto che l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa si pone "in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali" (sentenza n. 450 del 2005), nella specie l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte con riguardo alla pretesa violazione di principi comunitari, anch'essi genericamente invocati, non consente di individuare in modo corretto i termini della questione di costituzionalità, con conseguente inammissibilità della stessa (sentenza n. 119 del 2010)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 75 Cost.) + inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost., 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 36 della Carta dei diritti fondamentali nonché al principio di *preemption*.

- Sentenza n. **244/2012** (red. Carosi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Oggetto della questione: disciplina dell'utilizzazione e del commercio di acque minerali naturali o di sorgente.

Ritenuto, 9.1.

«(...) si argomenta che la direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, recepita dal d.lgs. n. 176 del 2011, richiama l'art. 95 TCE (*recte*: art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rubricato "Protezione della salute", il quale prevede che "ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere le cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato della protezione della salute umana")».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.

- Sentenza n. 7/2013 (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale.

Ritenuto, 1

«Vengono poi evocati, in riferimento all'art. 117 Cost., l'art. 3, primo comma, della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (...); la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (...); la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che all'art. 24, secondo e terzo comma, da un lato, prescrive che “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” e, dall'altro, che “Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora sia contrario al suo interesse”. L'ordinamento internazionale, considera, dunque, preminente l'interesse del fanciullo e analogo centralità sarebbe stata posta a fulcro della riforma del diritto di famiglia e della disciplina dell'adozione».

Considerato, 1., 6.

«Si richiama, infine, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale, all'art. 24, secondo e terzo comma, da un lato prescrive che “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” e, dall'altro, che “Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”. L'ordinamento internazionale – sottolinea la Corte rimettente – considera, dunque, preminente l'interesse del fanciullo e analogo centralità sarebbe stata posta a fulcro della riforma del diritto di famiglia e della disciplina dell'adozione. (...) la questione risulta fondata anche sul versante della necessaria conformazione del quadro normativo agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese sul versante specifico della protezione dei minori. Come ha infatti puntualmente rammentato la Corte rimettente, sulla falsariga dei rilievi svolti nella richiamata sentenza n. 31 del 2012, vengono qui in discorso, quali norme interposte rispetto al principio sancito dall'art. 117, primo comma, Cost., una serie di importanti – e per quel che qui rileva, del tutto univoci – strumenti di carattere pattizio. La disciplina oggetto di impugnativa, infatti, viene a porsi in evidente ed insanabile frizione, anzitutto con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (...). Del pari viene in discorso anche la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (...). In tale contesto non sembrano, infine, neppure trascurabili le specifiche indicazioni enunciate nelle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una “giustizia a misura di minore”, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098^a riunione dei delegati dei ministri, posto che, fra gli altri importanti principi, il documento espressamente afferma che “Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori a che il loro interesse superiore

sia al primo posto, davanti ad ogni altra considerazione, in tutte le questioni che li vedono coinvolti o che li riguardano”».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.).

- Ordinanza n. **47/2013** (red. Carosi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: l'età pensionabile dei giudici onorari.

Ritenuto

«(...) il GOT chiede che gli venga applicato il limite di settantacinque anni di età, richiamando, tra l'altro, l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché la legislazione europea basata sul Trattato di Amsterdam e sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale avrebbe sancito espressamente il principio di uguaglianza davanti alla legge (art. 20) e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione e la direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro)».

Dispositivo

Manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

- Sentenza n. **85/2013** (red. Silvestri)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: la crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Il diritto dell'Unione europea non può, a pena di inammissibilità della questione, essere genericamente invocato (come nella specie gli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali) senza illustrarne, almeno in termini sommari, la concreta portata precettiva.

Ritenuto, 1.2., 1.4.5., 2.2.2.

«(...) la parziale coincidenza dei parametri nazionali con gli strumenti sovranazionali di garanzia dei diritti implicherebbe, sempre secondo la Procura e lo stesso giudice rimettente, la violazione del primo comma dell'art. 117 Cost., avuto riguardo anzitutto agli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e poi all'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ove è fissato il principio di precauzione (disatteso nella specie oltre la soglia del rischio, fino alla certezza, asseritamente acquisita, di danni alla salute). (...) Ancora una volta riprendendo le eccezioni prospettate dal pubblico ministero, il rimettente osserva che le violazioni indicate determinerebbero un contrasto concomitante con

l'art. 117, primo comma, Cost., poiché riferibili anche ai precetti degli artt. 3 e 35 della “Carta di Nizza” (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) ed all’art. 191 del TFUE. In particolare, la disciplina censurata sarebbe incompatibile con il principio di precauzione, considerato che nel caso degli impianti siderurgici dell’Ilva di Taranto dovrebbe parlarsi non di rischio, ma di sicuro danno per la salute pubblica. Infine, sussisterebbe violazione del citato art. 117, primo comma, Cost., per il contrasto tra le norme censurate e l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, “come recepito dall’art. 52 comma 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, anche con riguardo al connotato di indipendenza del giudice chiamato alla celebrazione dell’equo processo. (...) Mancando una lesione del diritto alla salute ed all’ambiente salubre, farebbe anche difetto la denunciata violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 6 e 35 della “Carta di Nizza”, ed all’art. 191 del TFUE».

Considerato, 1., 5.3.

«Sarebbe violato, infine, anche il primo comma dell’art. 117 Cost., in relazione a diversi parametri interposti. La normativa censurata contrasterebbe, infatti, con gli artt. 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che proteggono il diritto di ciascuno all’integrità fisica e psichica ed alla salute. (...) È fondata invece l’eccezione di inammissibilità prospettata, sempre nell’interesse della società Ilva, riguardo alle questioni formulate in relazione all’art. 117, primo comma, Cost. Il rimettente si limita in effetti ad evocare una generica corrispondenza tra le norme di tutela dei diritti fondamentali contenute nella Carta costituzionale, asseritamente violate dalle disposizioni oggetto di censura, ed alcune norme sovranazionali, comprese nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo o nell’ordinamento dell’Unione europea. Non viene proposta alcuna puntuale considerazione, però, sulle specifiche ragioni di conflitto tra il diritto nazionale ed i parametri interposti, dei quali non è illustrata, neppure in termini sommari, la concreta portata precettiva. Il diritto dell’Unione, in particolare, è genericamente evocato in rapporto ai principi di precauzione e di responsabilità per i danni da inquinamento (art. 191 TFUE), senza tenere in concreta considerazione la specifica produzione normativa in materia di siderurgia, compresi i recenti approdi rappresentati dalla decisione 28 febbraio 2012 (Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione [...] che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, notificata con il numero C[2012] 903) e dalle due risoluzioni assunte dal Parlamento europeo, sempre in tema di esercizio dell’industria siderurgica nell’ambito dell’Unione, il giorno 13 dicembre 2012».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 25, primo comma, 27, primo comma, e 117, primo comma, Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 9, secondo comma, 24, 32, 41, secondo comma, 101, 102, 103, 104, 107, 111, 112 e 113 Cost.

- Ordinanza n. **100/2013** (red. Carosi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: l'età pensionabile dei giudici onorari.

Ritenuto

«(...) il vice-procuratore onorario chiede che gli venga applicato il limite di settantacinque anni di età, richiamando, tra l'altro, l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale avrebbe sancito espressamente il divieto di ogni discriminazione, l'art. 3 Cost., l'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1993, n. 216 (*recte*: decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"), nonché gli artt. 3 e 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e denunciando l'incompetenza dell'organo che ha emanato l'atto; (...) il GOT chiede che gli venga applicato il limite di settantacinque anni di età, richiamando, tra l'altro, l'art. 13 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora art. 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale avrebbe sancito espressamente il diritto di eguaglianza di fronte alla legge (art. 20) ed il divieto di ogni discriminazione (art. 21), la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica)».

Dispositivo

Manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

- Ordinanza n. **136/2013** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: verifica dello stato di abbandono di un minore.

Ritenuto

«(...) la normativa censurata si porrebbe, poi, in contrasto con "i principi vigenti in ambito europeo ed internazionale" – si citano, al riguardo, l'art. 6, comma 2, del Trattato sull'Unione europea ("nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997"), in tema di rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (...); l'art. 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo (...); l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale stabilisce il principio che in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente».

Considerato

«(...) sarebbero inoltre violati "i principi vigenti in ambito europeo ed internazionale", richiamandosi, a tal proposito, via via, l'art. 6, comma 2, del Trattato sull'Unione europea ("nel

testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997”), in tema di rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (...); l’art. 19 della Convenzione sui diritti del fanciullo (...); l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale stabilisce il principio che in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 30, secondo comma, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost.

- Ordinanza n. **156/2013** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: la mediazione obbligatoria nel procedimento civile.

Ritenuto

«(...) non sussistono le condizioni per la disapplicazione della norma, ai sensi dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (...) il Tribunale ordinario di Tivoli (...) ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, 24, 111, 117 Cost., nonché agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e degli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, nella parte in cui viola il principio di non incertezza del diritto (“*default de securitè juridique*”), non prevedendo una formulazione della normativa che sia di comprensione univoca e chiara; (...) inoltre, in via subordinata, ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost. e agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo ed in relazione agli articoli 47, 52 e 53 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione europea, questione di legittimità costituzionale dell’art. 372, commi 2 e 3, cod. proc. civ. nella parte in cui “non consente ad ogni giudice di qualsiasi ordine e grado di richiedere una interpretazione pregiudiziale alle Sezioni unite della Corte di cassazione, analogamente a quanto previsto dall’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione alle pronunzie pregiudiziali della corte di giustizia europea in merito a dubbi interpretativi di norme comunitarie”».

Considerato

«(...) il Tribunale ordinario di Tivoli (...) ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, 24, 111, 117 Cost., nonché degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e degli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, nella parte in cui viola “il principio di non incertezza del diritto” (“*default de securitè juridique*”), non prevedendo una formulazione della normativa che sia di comprensione univoca e chiara; (...) inoltre, in via subordinata, ha sollevato, in riferimento agli articoli 11, 24, 111 e 117 Cost. e agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'Uomo, nonché in relazione agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione europea, questione di legittimità costituzionale dell'art. 372, commi 2 e 3, del codice di procedura civile nella parte in cui “non consente ad ogni giudice di qualsiasi ordine e grado di richiedere una interpretazione pregiudiziale alle Sezioni unite della Corte di cassazione, analogamente a quanto previsto dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alle pronunzie pregiudiziali della corte di giustizia europea in merito a dubbi interpretativi di norme comunitarie”».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli articoli 3, 11, 24, 76, 77 e 111 della Cost., in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **186/2013** (red. Napolitano)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: divieto di azioni esecutive, nelle Regioni commissariate, nei confronti delle aziende sanitarie locali o ospedaliere.

Ritenuto, 1.2.1.

«La medesima disposizione sarebbe, d'altro canto, in contrasto con l'art. 111 Cost. poiché altererebbe le condizioni di parità fra i litiganti, ponendo la parte pubblica in una posizione di ingiustificato privilegio, incidendo, altresì, sulla ragionevole durata del processo. (...) il rimettente richiama anche i principi formati in seno alla Unione europea e consacrati sia nel Trattato di Lisbona che nella cosiddetta Carta di Nizza».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.).

- Sentenza n. **210/2013** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: accesso al rito abbreviato e retroattività della *lex mitior*.

In relazione ad una fattispecie non riconducibile al diritto comunitario, il giudice non può disapplicare il diritto interno incompatibile con una disposizione della CEDU, anche ove questa trovi corrispondenza nel catalogo contenuto nella Carta dei diritti fondamentali.

Ritenuto, 2.

«L'Avvocatura dello Stato osserva che in seguito all'entrata in vigore, in data 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130, è stata impressa una diversa configurazione al rapporto tra le norme della CEDU e l'ordinamento interno. In virtù dell'art. 6 del predetto Trattato, indipendentemente

dalla formale adesione alla CEDU, da parte dell'Unione europea, i diritti elencati dalla Convenzione verrebbero ricondotti all'interno delle fonti dell'Unione sia in via diretta ed immediata, tramite il loro riconoscimento come "principi generali del diritto dell'Unione", sia in via mediata, come conseguenza del riconoscimento che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Secondo l'Avvocatura, a norma dell'art. 49, primo paragrafo, della Carta da ultimo citata, se successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima. In virtù dell'art. 52 della Carta, inoltre, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino un corrispondente all'interno della Carta di Nizza dovrebbero ritenersi tutelati anche a livello comunitario. Di conseguenza il giudice comune sarebbe tenuto a disapplicare qualsiasi norma nazionale "in contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato sull'art. 11 Cost., secondo cui le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell'ordinamento interno"».

Considerato, 5.

«Delimitato il quadro normativo in cui si colloca la questione in esame, va considerato che l'Avvocatura generale dello Stato ne ha eccepito l'inammissibilità, sostenendo che, in seguito all'entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130, è stata impressa una diversa configurazione al rapporto tra le norme della CEDU e l'ordinamento interno. In virtù dell'art. 6 del Trattato, indipendentemente dalla formale adesione alla CEDU da parte dell'Unione europea, i diritti elencati dalla Convenzione sarebbero stati ricondotti all'interno delle fonti dell'Unione, sia in via diretta e immediata, tramite il loro riconoscimento come "principi generali del diritto dell'Unione", sia in via mediata, come conseguenza del riconoscimento che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Secondo l'Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, se successivamente alla commissione del reato sopravviene una legge che prevede una pena più lieve, è questa che deve trovare applicazione. In virtù dell'art. 52 della Carta, inoltre, tutti i diritti previsti dalla CEDU che trovino in essa una corrispondenza devono ritenersi tutelati anche a livello comunitario. Di conseguenza il giudice comune dovrebbe disapplicare qualsiasi norma nazionale "in contrasto con i diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, in base al principio, fondato sull'art. 11 Cost., secondo cui le norme di diritto comunitario sono direttamente operanti nell'ordinamento interno". L'eccezione di inammissibilità è priva di fondamento. (...) poiché nel caso di specie non siamo di fronte ad una fattispecie riconducibile al diritto comunitario non vi è spazio per un'eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.) + inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **214/2013** (red. Frigo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: la forma dell'udienza pubblica per il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (grado di merito).

Ritenuto, 1.2.

«La Corte costituzionale ha anche rilevato che la norma internazionale convenzionale, così come interpretata dalla Corte di Strasburgo, non può ritenersi in contrasto con le tutele offerte in materia dalla Costituzione italiana. L'assenza di uno specifico richiamo non scalfisce, infatti, il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie: “principio che – consacrato anche in altri strumenti internazionali, quale, in particolare, il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 (art. 14) – trova oggi ulteriore conferma nell'art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dall'art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, nella versione consolidata derivante dalle modifiche ad esso apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009”».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost.

- Ordinanza n. **261/2013** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: applicazione delle nuove tariffe forensi nella liquidazione delle spese giudiziali.

Ritenuto

«(...) ai fini della liquidazione delle spese giudiziali in altro processo civile pendente innanzi al Tribunale ordinario di Cremona, anche questo giudice (...) ha dubitato della legittimità del predetto art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 (...) “nella parte in cui [dette norme] dispongono l'applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai processi in corso e all'attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore, in relazione all'art. 3, 24 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 5 Trattato Ue e all'art. 296 Trattato sul Funzionamento dell'Ue e all'art. 6 Trattato Ue e per esso ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Carta di Nizza”, per non ravvisata sussistenza di ragioni imperative di interesse generale suscettibili di giustificare l'attuato “mutamento dei compensi in corso di causa”, che “si traduce in un mutamento dell'equilibrio contrattuale a suo tempo concordato”».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25, secondo comma, 36, 101, 104, 107, 111 e 117 Cost. + manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 della

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 5 del Trattato Ue, 296 del Trattato sul Funzionamento dell'Ue e 6 del Trattato Ue e per esso ai principi dello Stato di Diritto richiamati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Carta di Nizza.

- Sentenza n. **279/2013** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: il rinvio dell'esecuzione della pena che debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità.

Ritenuto, 1.

«Ritiene dunque il rimettente non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 cod. pen. “nella parte in cui non prevede, oltre alle ipotesi espressamente indicate, da ritenersi tassative, anche il caso di rinvio dell'esecuzione della pena quando quest'ultima debba avvenire in condizioni contrarie al principio di umanità” sancito dall'art. 27, terzo comma, Cost. e dall'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha individuato i parametri di “vivibilità minima” alla luce dei quali una detenzione può definirsi “trattamento inumano o degradante”. Ad avviso del Tribunale di sorveglianza di Venezia l'attribuzione del pieno valore giuridico alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'adesione della stessa Unione alla CEDU determinerebbero un “vincolo diretto negli ordinamenti interni al rispetto della dignità e dei diritti delle persone”, vincolo che consentirebbe ai giudici nazionali di invocare le norme sovranazionali come ulteriori parametri di riferimento quando si faccia questione di diritti fondamentali; le norme interposte diventerebbero, a loro volta, canone di valutazione, entrando a far parte di uno dei termini della questione di costituzionalità».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **302/2013** (red. Cassese)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: graduatorie per l'ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale.

Ritenuto, 1.2.3.

«(...) il giudice ritiene che questo sistema sia in contrasto non solo con l'eguaglianza tra i candidati e il loro diritto fondamentale allo studio (diritto sancito anche dall'art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, nonché, limitatamente alle materie di

competenza dell'Unione europea, dall'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), ma anche con “il principio di buon andamento dell'Amministrazione, atteso che la procedura concorsuale non sortisce l'esito della selezione dei migliori”».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, Cost.

- Ordinanza n. **322/2013** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: il rapporto tra rimedio giurisdizionale e ricorso gerarchico nell'ordinamento militare.

Ritenuto

«(...) ad avviso del rimettente, il combinato disposto delle suddette norme, *in parte qua*, si porrebbe in contrasto: a) con gli artt. 24 e 2 della Costituzione (in analogia all'art. 6, terzo comma, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ed all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), poiché nella specie si determinerebbe un conflitto tra il diritto inviolabile di difesa e l'esigenza di coesione dei corpi militari, incarnata nel principio di gerarchia, che sono beni tra loro non comparabili, giacché la questione non riguarda le modalità dell'esercizio del diritto di difesa, bensì come possa derivare un illecito disciplinare dall'esercizio di un diritto».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 28 e 52, terzo comma, Cost. + manifesta inammissibilità della questione in riferimento all'art. 76 Cost.

- Sentenza n. **32/2014** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: trattamento sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti.

La censura di violazione dell'art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte privata ma già ritenuta manifestamente infondata dal rimettente, non può essere esaminata nel merito, essendo preclusa l'estensione dei limiti della questione, quali precisati nell'atto di promovimento.

Ritenuto, 1.4., 3.

«Il Collegio rimettente ha ritenuto, viceversa, assorbita la terza eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa, per contrasto delle medesime norme di cui sopra con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili

in materia di traffico illecito di stupefacenti) – che esigerebbe una disciplina differenziata in ragione della diversa pericolosità delle tipologie di sostanze stupefacenti e psicotrope – e con il principio di proporzionalità delle pene di cui all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (...) Con memoria depositata in data 18 novembre 2013, (...) la parte ha rimarcato che l’impugnato art. 4-bis si pone inoltre in duplice contrasto con il diritto dell’Unione europea, in quanto violerebbe sia l’art. 4 della citata decisione quadro n. 2004/757/GAI sia l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

Considerato, 2.

«In via preliminare, in ordine alle deduzioni della parte privata, deve osservarsi che (...) esse introducono profili di illegittimità costituzionale non prospettati nell’ordinanza di remissione, in vista di un ampliamento del *thema decidendum*. Nella memoria di costituzione, infatti, viene dedotta anche una duplice violazione della normativa dell’Unione europea, in relazione sia alla decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti), sia all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Va rilevato, invero, che si tratta di un percorso argomentativo e di una eccezione difensiva già ritenuti manifestamente infondati dalla Corte di cassazione e che la disamina di tale profilo non può ritenersi ammissibile nel presente giudizio incidentale, in quanto la parte privata costituita non può estendere i limiti della questione, quali precisati nell’ordinanza di remissione dal giudice *a quo* (*ex plurimis*, sentenze n. 56 del 2009, n. 86 del 2008, n. 174 del 2003). Ciò a prescindere dalla carente indicazione delle disposizioni costituzionali rispetto alle quali la normativa dell’Unione europea assumerebbe rilevanza nel presente giudizio».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.).

- Sentenza n. **106/2014** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: il concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti in relazione al delitto di violenza sessuale.

Ritenuto, 3.

«L’applicazione della norma censurata, quindi, produrrebbe conseguenze irragionevoli ed elusive dell’art. 27, terzo comma, Cost., imponendo al giudice la necessità di infliggere, anche in caso di recidiva specifica, sia pure per reati di minore intensità, una pena che non sia inferiore a 5 anni di reclusione, e di dare un peso irragionevolmente e sproporzionatamente eccessivo a qualsivoglia precedente penale rispetto alle concrete modalità della condotta offensiva. Si lede così, ad avviso della difesa dell’imputato, un principio cardine dell’ordinamento, secondo cui la pena deve essere determinata “in relazione alle condizioni soggettive del reo e in relazione alla gravità oggettiva del fatto”. Peraltro, il principio di proporzionalità della pena rispetto al fatto di reato è enunciato non solo dalla Costituzione, ma anche dalla Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, con conseguente violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.).

- Ordinanza n. **148/2014** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: trattamento sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti.

Ritenuto

«(...) lo stesso rimettente ha altresì osservato, in via subordinata, che le disposizioni di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. sarebbero state violate anche in relazione all'art. 49, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, avente lo stesso valore giuridico dei trattati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, in quanto la disciplina introdotta con le norme censurate contrasterebbe con il principio di proporzionalità delle pene o, in via ulteriormente subordinata, con il principio di leale collaborazione tra gli Stati».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 11, 77, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **168/2014** (red. Tesauro)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Oggetto della questione: requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica.

La legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica è volta a perseguire la finalità, enunciata dall'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali, di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti.

Considerato, 2.

«Questa Corte ha da tempo rilevato che le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica sono quelle di “garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi” (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla “provvista di

alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti” (sentenze n. 417 del 1994, n. 347 del 1993, n. 486 del 1992)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.).

- Ordinanza n. **185/2014** (red. Tesaurò)

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Oggetto del conflitto: insindacabilità delle opinioni di un parlamentare.

Ritenuto

«(...) si è costituito altresì il dott. Enrico Rossi, chiedendo, in relazione alla eccezionale tardività del deposito, che la Corte costituzionale si autorimetta la questione di legittimità dell’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), ed all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000».

Considerato

«(...) quanto alla richiesta di autorimessione avanzata dalla parte privata del giudizio *a quo*, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in riferimento agli artt. 6 e 13 della CEDU ed all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può che rilevarsi l’inammissibilità, poiché le “norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”, approvate il 16 marzo 1956, “sono estranee” al sindacato di legittimità affidato a questa Corte (ordinanza n. 572 del 1990), qualunque sia la collocazione che ad esse si intenda attribuire nel sistema delle fonti” (ordinanze n. 295 del 2006 e n. 572 del 1990)».

Dispositivo

Improcedibilità del ricorso (proposto in riferimento all’art. 68, primo comma, Cost.).

- Sentenza n. **200/2014** (red. Coraggio)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: addizionale sul prelievo erariale avente ad oggetto le vincite al gioco.

Ritenuto, 1.1.

«Premette, in punto di fatto, il giudice rimettente che: (...) la ricorrente (...) con tali motivi aggiunti aveva lamentato, in primo luogo, l'illegittimità derivata dell'atto impugnato per incostituzionalità dell'art. 10, comma 9, del d.l. n. 16 del 2012 per violazione degli artt. 3, 23 e 97 Cost., e la violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007, ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130 in tema di giusto processo».

Dispositivo

Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

- Sentenza n. **235/2014** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale.

Ritenuto, 2.

«Come norme interposte, conducenti alla violazione» dell'art. 117, primo comma, Cost., «il Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, ha indicato l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, e gli artt. 2 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), sul presupposto che il sistema risarcitorio previsto dalla norma censurata con il duplice limite dei valori tabellari, e dell'aumento del quinto, sarebbe incompatibile con la tutela effettiva delle nuove posizioni di diritto comunitario e, in particolare, con il “diritto all'integrità della persona” di cui all'art. 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e all'art. 2 della CEDU, oltre che in contrasto con il “diritto ad un processo equo”, come previsto dall'art. 6 della stessa CEDU».

Considerato, 4.

«Nella prospettazione sostanzialmente comune ai quattro giudici *a quibus*, il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entità derivanti da sinistro stradale, introdotto dal censurato art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, darebbe luogo ad un sistema indennitario che limiterebbe la piena riparazione del danno, ancorandolo a livelli pecuniari riconosciuti, per via normativa, equi *ex ante*, ma che (...) non consentirebbe una adeguata personalizzazione del danno e determinerebbe, di conseguenza, una disparità di trattamento in relazione al riconoscimento del diritto al suo integrale ristoro, in base al diverso elemento causativo del danno stesso, oltre che un'ingiustificata prevalenza della tutela dell'esercizio dell'attività assicurativa rispetto alla tutela della lesione del diritto inviolabile alla salute. Da ciò, appunto, il denunciato contrasto con gli evocati parametri

costituzionali – artt. 2, 3, 24, 32, oltreché 76 – e – secondo i Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli, ed il Giudice di pace di Recanati – anche con quelli interposti delle disposizioni europee (art. 6 del Trattato sull’Unione europea – TUE; artt. 2, 3, 6, 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – CEDU – e art. 1 del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione; artt. 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), conducenti alla ulteriore violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 76 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 2, 3, 6 e 8 CEDU, 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, 6 del Trattato dell’Unione europea, 1 e 3, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

- Sentenza n. **239/2014** (red. Frigo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: concessione dei benefici penitenziari alle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni.

L’art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come superiore l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ai minori, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, detto interesse deve essere considerato preminente.

Considerato, 8.

«Pronunciando su una questione strutturalmente diversa da quella in esame, ma che vedeva anch’essa contrapposta la pretesa punitiva statale all’esigenza di tutela del minore, questa Corte ha già avuto modo di porre in evidenza la speciale rilevanza dell’“interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione”: “interesse complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello interno” (sentenza n. 31 del 2012; in senso analogo, sentenza n. 7 del 2013). A fianco dei richiamati imperativi costituzionali – tra cui, anzitutto, quello che demanda alla Repubblica di proteggere l’infanzia, “favorendo gli istituti necessari a tale scopo” (art. 31, secondo comma, Cost.) – vengono in particolare considerazione, sul piano internazionale, le previsioni dell’art. 3, primo comma, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell’art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. Entrambe le disposizioni qualificano, infatti, come “superiore” l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ai minori, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, detto interesse deve essere considerato “preminente”: precetto che assume evidentemente una pregnanza particolare quando si discuta dell’interesse del bambino in tenera età a godere dell’affetto e delle cure materne».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost.) + illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Ordinanza n. **247/2014** (red. Frigo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: l'applicabilità del principio della *lex mitior* nel settore degli illeciti amministrativi.

Ritenuto

«(...) il Tribunale ordinario di Cremona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicazione all'autore dell'illecito amministrativo della legge posteriore più favorevole, deducendo la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti: "CEDU"), all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, ed all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. (...) la Corte EDU, con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, mutando il proprio precedente orientamento, ha ritenuto che il principio dell'applicazione retroattiva della legge più favorevole al reo, pur in difetto di espressa menzione, deve considerarsi insito nelle previsioni del citato art. 7: e ciò anche alla luce della rilevanza acquisita da detto principio nel panorama internazionale, come conseguenza del suo riconoscimento in altre Carte dei diritti, quali il Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 15) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 49)».

Dispositivo

Restituzione degli atti relativi a questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **56/2015** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: aggiornamento dello schema-tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici.

La censura di violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte privata ma non fatta propria dall'ordinanza di rimessione, non può essere esaminata nel merito, risolvendosi in un indebito ampliamento del thema decidendum. Pertanto, l'inammissibilità delle istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione

europea o di restituzione degli atti al giudice a quo deriva, in via consequenziale e assorbente, dalla mancata pendenza davanti alla Corte di una questione di legittimità delle norme nazionali, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., per incompatibilità con il diritto europeo.

Ritenuto, 4.

«Riesaminate nel dettaglio le singole disposizioni alle quali la convenzione dovrebbe adeguarsi, la parte ne ha illustrato il contrasto anche con l'art. 117 Cost., in relazione sia all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che all'art. 1 (protezione della proprietà) del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), rilevando, sotto il primo profilo, che il principio dell'affidamento rientra, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra i principi fondamentali dell'Unione europea, cosicché la Corte costituzionale ben potrebbe richiedere una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (...), ovvero disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo*, perché decida la controversia non applicando le norme interne confliggenti con il diritto dell'Unione europea».

Considerato, 3.1.

«Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, B Plus Giocolegale ltd ha dedotto, tra l'altro, che le norme denunciate si pongono in contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione sia all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il principio dell'affidamento, sia all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in tema di protezione della proprietà (...). Sotto il primo profilo, ha rilevato che la Corte costituzionale potrebbe anche richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (...), ovvero disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo*, perché decida la controversia non applicando le norme interne confliggenti con il diritto dell'Unione europea. Come si desume dall'espresso riferimento alla violazione dell'art. 117 Cost. (da intendere limitato al primo comma, *ratione materiae*), tali deduzioni si traducono in ulteriori censure di costituzionalità, per contrasto con le indicate norme dell'Unione europea e della CEDU, assunte quali parametri interposti. Si tratta di questioni inammissibili, perché non sollevate dal giudice rimettente. In relazione al *thema decidendum*, invero, si deve precisare che l'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (*ex plurimis*, sentenze n. 275 del 2013, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009). Quanto alle subordinate istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea o di restituzione degli atti al giudice *a quo*, la loro inammissibilità deriva, in via consequenziale e assorbente, dalla mancata pendenza davanti a questa Corte, per le ragioni appena esposte, di una questione di legittimità delle norme nazionali, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea, tale per cui una questione pregiudiziale interpretativa possa assumere rilevanza al fine della definizione del giudizio di costituzionalità».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 42, terzo comma, Cost.

- Sentenza n. **70/2015** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: rivalutazione monetaria delle pensioni di importo non elevato.

Nel censurare come incongruo il congiunto riferimento del rimettente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e alla Carta dei diritti fondamentali, la Corte sottolinea che a quest'ultima è stato riconosciuto lo stesso valore giuridico dei trattati, afferendo così le relative disposizioni al diritto primario dell'Unione europea.

Ritenuto, 2.

Il rimettente invoca, «sulla base dell'art. 117, primo comma, Cost., quale parametro interposto, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, richiamando poi il principio della certezza del diritto, quale patrimonio comune degli Stati contraenti, nonché il diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza di cui all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il diritto di non discriminazione che include anche quella fondata sul patrimonio (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33) ed il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui all'art. 34 della medesima Carta».

Considerato, 1., 3.

«La sola Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna censura, infine, la predetta disposizione, anche con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU, richiamando, poi, gli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. (...) La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna (...) dubita della legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla legge n. 214 del 2011, in riferimento, fra l'altro all'art. 117, primo comma, Cost. e invoca genericamente, quale parametro interposto, la CEDU, per poi richiamare, più specificamente, una serie di disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, sono evocati, oltre al principio della certezza del diritto quale "patrimonio comune agli Stati contraenti", anche "gli altri diritti garantiti dalla Carta: il diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul 'patrimonio', (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. 34)". La questione, come prospettata, è inammissibile. Va preliminarmente rilevato che questa Corte ritiene configurarsi un'ipotesi di inammissibilità della questione, qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla

non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine alla loro violazione (*ex plurimis*, ordinanza n. 36 del 2015). In tale ipotesi, il difetto nell'esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata e i parametri costituzionali evocati inibisce lo scrutinio nel merito delle questioni medesime (fra le altre, ordinanza n. 158 del 2011), con conseguente inammissibilità delle stesse. Nel caso di specie, la Corte rimettente si limita a richiamare l'art. 117, primo comma, Cost., per violazione della CEDU "come interpretata dalla Corte di Strasburgo" senza addurre alcun elemento a sostegno di tale asserito *vulnus*, in particolare con riferimento alle modalità di incidenza della norma oggetto di impugnazione sul parametro costituzionale evocato. Inoltre il richiamo alla CEDU si rivela, nella sostanza, erroneo, atteso che esso risulta affiancato dal riferimento a disposizioni normative riconducibili alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Quest'ultima fonte, come risulta dall'art. 6, comma 1 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 130, ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Pertanto, l'esame dell'ordinanza di rimessione non consente di evincere in qual modo le norme della CEDU siano compromesse, per effetto dell'applicazione della disposizione oggetto di censura. Una tale carenza argomentativa costituisce motivo di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in quanto preclusiva della valutazione della fondatezza. Il giudice *a quo* non fornisce sufficienti elementi che consentano di vagliare le modalità di incidenza della norma censurata sul parametro genericamente invocato ed omette di allegare argomenti a sostegno degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza, richiamando erroneamente disposizioni normative afferenti al diritto primario dell'Unione europea».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.) + non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost. + inammissibilità della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **83/2015** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: disciplina autorizzatoria ed impositiva per l'attività di commercio dei prodotti sostitutivi di quelli da fumo.

La censura di violazione dell'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalle parti private ma non recepita dal rimettente (che anzi l'ha espressamente disattesa), non può essere esaminata nel merito, restando preclusa l'estensione del thema decidendum quale fissato nell'atto di promovimento.

Ritenuto, 5.5.

«La difesa delle parti private denuncia infine la violazione del principio di libertà economica, di cui all'art. 41 Cost.; del principio della tutela del lavoro, di cui all'art. 35 Cost.; degli artt. 30, 34, 35, 110 e 119 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fatto a Roma il 25 marzo 1957; dell'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; dell'art. 1 della direttiva n. 118/2008/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE; dell'art. 401 della direttiva di rifusione n. 112/2006/CE, del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, anche in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.».

Considerato, 3.

«In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità delle deduzioni svolte dalla difesa delle parti private costituite (...) volte ad estendere il *thema decidendum* – come fissato nella ordinanza di rimessione – anche alla violazione degli artt. 11, 32, 35, 53 e 117 Cost.; degli artt. 30, 34, 35, 110 e 119 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) fatto a Roma il 25 marzo 1957; dell'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; dell'art. 1 della direttiva n. 118/2008/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE; dell'art. 401 della direttiva di rifusione n. 112/2006/CE, del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, anche in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. Tali questioni hanno formato oggetto di discussione nell'ambito del giudizio *a quo* e tuttavia non sono state recepite nell'ordinanza di rimessione che, dopo averle valutate, le ha espressamente disattese. Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (fra le molte, sentenze n. 271 del 2011, n. 236 e n. 56 del 2009, n. 86 del 2008 e n. 244 del 2005; ordinanza n. 174 del 2003)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3 e 23 Cost.).

- Ordinanza n. **90/2015** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: compensi percepiti dal dipendente pubblico per incarichi extraistituzionali non autorizzati.

Ritenuto

«(...) la norma denunciata contrasterebbe, oltre che con il principio di ragionevolezza, con i principi di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti sanzionatori, anche per la sostanziale assenza di un diritto al ricorso effettivo ad un giudice, imposto dall'art. 24 della Costituzione e dagli artt. 47 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, evidenziandosi, peraltro, una disparità di trattamento tra personale medico – la cui attività libero-professionale non richiederebbe autorizzazione – e personale infermieristico».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 36, primo comma, e 97, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **110/2015** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Ritenuto, 1.1.

«(...) il giudice rimettente premette, in punto di fatto, che (...) è stata rigettata l'istanza degli attori di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazioni del TUE (artt. 2, 6, 9, 10 e 14), del TFUE (artt. 20, 22, 223 e 224) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (preambolo, secondo capoverso; artt. 10, 12, 20, 21, 39, 51, 52 e 53), promossa sul rilievo che le norme impugnate violerebbero altresì l'art. 3 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom, come modificato dalla decisione del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/772/CE/Euratom, il quale, nella versione consolidata (già art. 2-*bis*), stabilisce che gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi a livello nazionale non superiore al cinque per cento dei suffragi espressi».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 Cost.

- Sentenza n. **132/2015** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio funzionale al contraddittorio con il contribuente.

Ritenuto, 3.

La parte costituita osserva che «è arbitrario il confronto di una norma di legge con un orientamento giurisprudenziale e che si dovrebbero semmai estendere anche alle altre fattispecie antielusive, individuate sulla base del generale divieto di abuso del diritto, le stesse garanzie difensive previste a tutela del contribuente dalla norma denunciata, in ossequio al richiamato principio del giusto procedimento amministrativo, che è riconosciuto anche dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre

2000, e che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha più volte applicato in tema di accertamento dei tributi armonizzati».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

- Sentenza n. **150/2015** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: compenso aggiuntivo dei lavoratori pubblici nel caso in cui le festività ricorrono di domenica.

Ritenuto, 1.2.

«(...) la Corte di cassazione, in linea preliminare, ritiene non sia possibile adottare un'interpretazione della disposizione censurata, che fa espressamente “salva l'esecuzione dei giudicati formati alla data di entrata in vigore della presente legge” (art. 1, comma 224, ultimo periodo), conforme alla CEDU. Né ritiene di poter accogliere la tesi della disapplicazione da parte del giudice comune di norme contrastanti con l'art. 6 della CEDU (ma anche con gli artt. 47, secondo comma, e 52, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), alla luce della costante giurisprudenza costituzionale e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pertanto, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui, applicandosi anche ai processi pendenti, sarebbe intervenuto a determinare la modifica dell'esito di un giudizio in corso – nel quale si era riconosciuto il diritto dei dipendenti pubblici ad un compenso aggiuntivo in caso di coincidenza delle festività con la domenica – a favore dell'amministrazione statale, parte in giudizio. E ciò senza che sussistessero gli “impellenti motivi di interesse generale” prescritti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in riferimento all'art. 6 della CEDU, per giustificare la deroga al principio di irretroattività della legge».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **178/2015** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: la sospensione delle procedure negoziali e dell'ordinaria dinamica retributiva nel pubblico impiego.

Pur pervenendo alla declaratoria di illegittimità della normativa denunciata in riferimento ad un parametro interno, la Corte sottolinea come il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi sia riconosciuto anche dall'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali, cui il Trattato di Lisbona ha attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati.

Ritenuto, 1.4., 1.5., 1.6.

«La normativa, inoltre, contravverrebbe alla Carta sociale europea (art. 6, sul diritto di negoziazione collettiva), riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, e agli artt. 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che tutelano, rispettivamente, il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa e il diritto di negoziazione e di azioni collettive. (...) La Confederazione in parola, quanto al merito delle questioni, ha rilevato che le norme censurate arrestano per un quadriennio la dinamica salariale e comprimono, per lo stesso considerevole arco di tempo, l'autonomia collettiva, tutelata dall'art. 39, primo comma, Cost. e dalle fonti sovranazionali. Fra tali fonti sovranazionali, la Confederazione menziona l'art. 6 della Carta sociale europea, l'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 152 del TFUE, gli artt. 11, 12, 13 e 14 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata a Strasburgo il 9 dicembre 1989, la Convenzione n. 151 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata a Ginevra il 27 giugno 1978 (...). La CONFEDIR (...) denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea, che tutelano, rispettivamente, i diritti sindacali e il diritto di negoziazione collettiva, la violazione degli artt. 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che attengono al diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa e al diritto di negoziazione e di azioni collettive, il contrasto inconciliabile delle norme impugnate con la Convenzione OIL n. 87, firmata a San Francisco il 17 giugno 1948, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, e con la Convenzione OIL n. 98, firmata a Ginevra l'8 giugno 1949, concernente l'applicazione dei Principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva».

Considerato, 16.

«Il “diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi” è riconosciuto anche dall'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che ha ora “lo stesso valore giuridico dei trattati”, in forza dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale, sopravvenuta e nei termini indicati in motivazione (per violazione dell'art. 39 Cost.) + inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 35, primo comma, 36, primo comma, e 53, commi primo e secondo, Cost. + non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53, commi primo e secondo, Cost.

- Sentenza n. **251/2015** (red. Grossi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Oggetto della questione: competenza in materia tributaria delle Province autonome.

Nei giudizi in via principale, la censura regionale di violazione di norme della Carta dei diritti fondamentali (nella specie, l'art. 16 che riconosce il principio della libertà d'impresa) non può limitarsi ad una mera trascrizione di stralci del relativo contenuto dispositivo ma deve essere supportata, a pena di inammissibilità, dall'indicazione delle competenze legislative asseritamente lese.

Ritenuto, 1.

«La ricorrente osserva che l'intervento legislativo interviene nel mezzo di un continuo "confronto confinario" per lo *status* di grande e generale agevolazione di cui godono gli operatori economici, soprattutto quelli alberghieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispetto agli operatori veneti e lombardi limitrofi, derivante dal diverso regime di agevolazioni sia dirette (attraverso importanti finanziamenti), sia indirette (attraverso un trattamento tributario già ampiamente favorevole, goduto dai colleghi trentini ed altoatesini). Secondo la Regione Veneto, tale condizione si pone in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con l'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, che riconosce il principio della libertà d'impresa, e con l'art. 82 del Trattato istitutivo della Unione europea, che pone il divieto di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune a tutela della concorrenza».

Considerato, 1., 3.4.

«Secondo la ricorrente, il comma impugnato – che regola la competenza in materia tributaria delle Province autonome (...) – sarebbe lesivo: a) dell'art. 117, primo comma, della Costituzione poiché tale intervento legislativo (in un contesto di "confronto confinario" causato dalla agevolazione di cui godono gli operatori economici delle Province di Trento e di Bolzano, rispetto agli operatori veneti e lombardi limitrofi) si pone in contrasto con il principio di unitarietà ed indivisibilità della Repubblica, di eguaglianza sostanziale nei confronti della legge, e con il diritto comunitario, ed in particolare con l'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, che riconosce il principio della libertà d'impresa, e con l'art. 82 del Trattato istitutivo della Unione europea, che pone il divieto di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune a tutela della concorrenza (...). (...) gli stessi vizi derivanti dalla carenza di motivazione connotano anche le rimanenti censure, riferite alla asserita violazione degli artt. 117, primo comma, e 3, secondo comma, Cost. (...) la Regione ricorrente – sottolineato, in termini meramente fattuali, il "disagio" degli operatori alberghieri veneti dei territori limitrofi alle Province autonome, a cagione del regime di agevolazioni fiscali di cui godono quelli di Trento e di Bolzano – lamenta il fatto che "le diverse opportunità finanziarie e fiscali incidono profondamente sui fondamentali delle imprese [venete] che operano nello stesso settore turistico e in un territorio omogeneo, sovvertendo ogni canone di sana ed effettiva concorrenza". Ed evoca, quali parametri interposti, le norme comunitarie a tutela della libertà di impresa (sancita dall'art. 16 della Carta dei diritti

fondamentali della Unione europea) e della libertà di concorrenza (ex art. 82 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, oggi art. 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), delle quali si limita a trascrivere stralci del rispettivo contenuto dispositivo. Ma ciò, senza minimamente indicare (ed argomentare quanto alla configurabilità del rapporto di incompatibilità della norma impugnata con il parametro costituzionale, integrato dalle specifiche norme comunitarie interposte) quali sarebbero in concreto le proprie competenze legislative (concorrenti e/o residuali) asseritamente lese. Ne consegue che l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte, con riguardo alla pretesa violazione di principi comunitari, anch'essi genericamente invocati, non consente di individuare in modo corretto i termini della questione di costituzionalità».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, e 120 Cost.

- Ordinanza n. **269/2015** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: giurisdizione in materia di fermo amministrativo.

Ritenuto

«(...) tutte le disposizioni sopra richiamate vengono censurate “nella parte in cui non disciplinano la giurisdizione del preavviso di fermo e nella parte in cui obbligano un soggetto che abbia ricevuto un preavviso di fermo per crediti di diversa natura a rivolgersi a diversi giudici”, ponendosi in contrasto con gli artt. 11, 24, 111 e 117 della Costituzione, nonché con gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché con gli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (...) in via subordinata, il Tribunale rimettente ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., all'art. 6 della CEDU e agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, questione di legittimità costituzionale “dell'articolo 362 comma 2 e 3” del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente ad ogni giudice, di qualsiasi ordine e grado, di richiedere un'interpretazione pregiudiziale vincolante alle sezioni unite della Corte di cassazione e, inoltre, nella parte in cui non prevede che i principi espressi dalle pronunce della Corte di cassazione a sezioni unite costituiscano precedente vincolante per tutte le successive decisioni degli uffici giudiziari della Repubblica; (...) inoltre, la non univoca formulazione letterale delle disposizioni censurate e le divergenze giurisprudenziali sopra riportate avrebbero determinato una situazione di incertezza, tale da integrare la violazione degli artt. 6 e 13 della CEDU, sotto il profilo della mancanza di certezza del diritto, nonché degli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, richiamati attraverso il riferimento agli artt. 11 e 117 Cost.; (...) la società interveniente ha eccepito l'inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in combinato disposto con gli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto tali disposizioni non costituirebbero parametro idoneo ai fini dello scrutinio

di costituzionalità delle norme impugnate, ma verrebbero in rilievo “solo in riferimento ad ambiti di competenza attribuiti all’Unione dai trattati”; nel caso di specie, tuttavia, le norme interne censurate attengono al riparto di giurisdizione e rientrano in un ambito di competenza dell’ordinamento italiano».

Considerato

«(...) tutte le disposizioni sopra richiamate vengono censurate “nella parte in cui non disciplinano la giurisdizione del preavviso di fermo e nella parte in cui obbligano un soggetto che abbia ricevuto un preavviso di fermo per crediti di diversa natura a rivolgersi a diversi giudici”, ponendosi in contrasto con gli artt. 11, 24, 111 e 117 della Costituzione, nonché con gli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché con gli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; (...) in via subordinata, il Tribunale rimettente ha sollevato, in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., all’art. 6 della CEDU e agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, questione di legittimità costituzionale “dell’articolo 362 comma 2 e 3” del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente ad ogni giudice, di qualsiasi ordine e grado, di richiedere un’interpretazione pregiudiziale vincolante alle sezioni unite della Corte di cassazione e, inoltre, nella parte in cui non prevede che i principi espressi dalle pronunce della Corte di cassazione a sezioni unite costituiscano precedente vincolante per tutte le successive decisioni degli uffici giudiziari della Repubblica».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

- Sentenza n. **23/2016** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: trattamento sanzionatorio dei fatti di lieve entità costitutivi dei delitti in materia di stupefacenti.

L’art. 49, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali si limita a codificare il principio di proporzionalità della pena che, tuttavia, non consente alla Corte di determinare autonomamente la misura della pena ma solo di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento.

Ritenuto, 1., 1.3., 1.4., 1.5.

«(...) il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e

adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come sostituito dall’art. 1, comma 24-ter, lettera a), del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 16 maggio 2014, n. 79. (...) Secondo il Tribunale, inoltre, sarebbe violato l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la previsione di una sanzione unica per condotte diverse non garantirebbe la finalità rieducativa della pena, né sarebbe conforme al principio di proporzionalità codificato all’art. 49, comma 3 (*rectius*: paragrafo 3), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (...) Ad avviso del rimettente, infine, si prospetterebbe anche la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., per mancata attuazione della citata decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI, anche in riferimento all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (...) Rispetto al medesimo parametro costituzionale si porrebbe anche la violazione del canone di proporzionalità indicato nell’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, atteso anche il riferimento, nella decisione quadro, ad una differenziazione delle sanzioni in relazione al diverso grado di pericolosità per la salute delle varie sostanze stupefacenti. (...) In conclusione, il rimettente ritiene che la normativa censurata di cui all’art. 73, comma 5, sia illegittima per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost. “nella parte in cui 1) non distingue – nel trattamento sanzionatorio – tra fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I e fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope appartenenti alla differente tabella II dell’art. 14 del D.P.R. 309/90; 2) non prevede dei limiti di pena differenziati e conformi ai parametri di cui all’art. 4 della Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio [...] e all’art. 49, 3° paragrafo, Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE”».

Considerato, 1., 2.4.

«(...) la disposizione impugnata contrasterebbe con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto non sarebbero previsti limiti di pena conformi ai parametri edittali di cui all’art. 4 della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e all’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Sulla scorta di tali considerazioni il rimettente ha chiesto che la Corte dichiari l’illegittimità dell’impugnato art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 “nella parte in cui 1) non distingue – nel trattamento sanzionatorio – tra fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I e fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope appartenenti alla differente tabella II dell’art. 14 del D.P.R. 309/90; 2) non prevede dei limiti di pena differenziati e conformi ai parametri di cui all’art. 4 della Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio [...] e all’art. 49, 3° paragrafo, Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE”. (...) Quanto alla misura della pena, il rimettente si limita ad affermare la necessità di una differenziazione dell’intervallo edittale,

senza però indicare quale sarebbe quella costituzionalmente obbligata. Nessun elemento può ricavarsi, in proposito, dall'invocato art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che si limita a codificare il principio di proporzionalità della pena, il quale – al pari del principio di ragionevolezza, che nella giurisprudenza costituzionale è spesso richiamato unitamente ad esso – non permette a questa Corte di determinare autonomamente la misura della pena, ma semmai di emendare le scelte del legislatore in riferimento a grandezze già rinvenibili nell'ordinamento».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004, n. 2004/757/GAI e all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **30/2016** (red. de Pretis)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada.

Ritenuto, 1.1.

«(...) il rimettente evidenzia che la norma regionale *de qua* “avrebbe introdotto un requisito di esercizio non previsto dal diritto europeo, con effetto discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite nella Regione Piemonte, in violazione dell'art. 3 Cost. nonché dell'art. 117, primo comma, Cost. che impone alle Regioni di conformarsi ai vincoli dell'ordinamento comunitario”. Il giudice *a quo* richiama, a tale proposito, l'art. 20 (Uguaglianza davanti alla legge) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e l'art. 3 del regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e, Cost.).

- Ordinanza n. **47/2016** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari.

Ritenuto

«(...) viene denunciato il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 41, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; (...) ad avviso del TAR, sarebbe ravvisabile, infine, la violazione degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., in quanto la mancata previsione di una disciplina transitoria e l'abnorme ritardo nella definizione dei procedimenti disciplinari si porrebbero in contrasto con il principio di "ragionevole durata" di cui all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, e con il "[d]iritto ad una buona amministrazione", di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in cui è compreso il diritto di ogni individuo a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed "entro un termine ragionevole" dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione».

Considerato

«(...) viene denunciato il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 41, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000».

Dispositivo

Inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3, 27, 97, 111 e 117, primo comma, Cost., 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 41, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

- Sentenza n. **63/2016** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Oggetto della questione: la pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi.

In coerenza con l'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui le relative disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione, la Corte ha affermato che, affinché la medesima Carta sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre che la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. L'assenza di qualsiasi argomentazione in merito ai presupposti di applicabilità delle norme dell'Unione europea rende il riferimento ad esse generico, determinando l'inammissibilità della questione.

Ritenuto, 1.2.4.

«I commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'art. 70 sono inoltre complessivamente censurati per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost., nei quali sarebbero “consacrati” i “principi europei ed internazionali in materia di libertà di religione e di culto”. In particolare sono richiamati: a) il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i cui artt. 10, 17 e 19 impegnano l'Unione a lottare contro le discriminazioni religiose nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche europee, affermano il principio del dialogo con le confessioni religiose, salvaguardano i sistemi nazionali di disciplina dei rapporti tra le confessioni e gli Stati e affermano la competenza dell'Unione nell'elaborazione di provvedimenti per contrastare le discriminazioni fondate sulla religione; b) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), i cui artt. 10, 21 e 22 tutelano la diversità religiosa, garantiscono la libertà di religione e vietano discriminazioni basate sulla religione; c) il Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881), il cui art. 18 (interpretato anche alla luce del Commento generale adottato il 20 luglio 1993 dal Comitato per i diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite) obbliga gli Stati contraenti a rispettare la libertà di religione, la quale si estende a tutti gli atti che siano espressione diretta di fede, ivi compresa la realizzazione di luoghi dedicati al culto e alla discussione degli interessi sociali e culturali della comunità, nonché ad adottare misure infrastrutturali e condizioni favorevoli per facilitare lo sviluppo libero e non discriminatorio delle comunità religiose e dei loro membri, con i soli limiti, previsti dalla legge, che siano necessari – secondo canoni di proporzionalità e diretta correlazione – alla tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità pubblica, della morale pubblica o di altri diritti e libertà fondamentali, vietando comunque qualsiasi restrizione imposta o applicata per fini discriminatori».

Considerato, 7.

«In un ulteriore motivo di ricorso, i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* dell'art. 70 della legge regionale n. 12 del 2005 (tutti introdotti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2 del 2015) sono censurati congiuntamente per violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost., in relazione ai “principi europei ed internazionali in materia di libertà di religione e di culto”. In particolare sono richiamati gli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); gli artt. 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007); e, infine, l'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881). La questione è inammissibile. Per giurisprudenza costante, il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali (ed eventualmente interposte) e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione e, inoltre, deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenze n. 251, n. 233, n. 218, n. 153 e n. 142 del 2015). Sul punto, invece, il ricorso, dopo avere menzionato nel proprio titolo le disposizioni sovranazionali e regionali ritenute reciprocamente incompatibili, illustra sinteticamente il contenuto delle prime, ma trascura del tutto le seconde. Di conseguenza, non risulta chiaro quali siano gli specifici contenuti della normativa regionale ritenuti incompatibili con i principi sovranazionali e

nemmeno in quali esatti termini si ponga l'incompatibilità. Tale difetto argomentativo non può essere rimediato mediante una lettura complessiva del ricorso: la quale, al contrario, rende ancor più oscuro il senso del motivo ora in esame. In particolare, non è chiaro se il Presidente del Consiglio dei ministri abbia inteso semplicemente sottolineare il rilievo anche sovranazionale dei principi di eguaglianza e libertà religiosa, richiamati in altri motivi di ricorso, oppure denunciare l'incompatibilità, con gli anzidetti principi sovranazionali, di specifici contenuti dei commi censurati dei quali non è stata messa in dubbio la compatibilità con i corrispondenti principi della Costituzione italiana. In riferimento alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la censura presenta un ulteriore profilo di inammissibilità. A norma del suo art. 51 (nonché dell'art. 6, paragrafo 1, primo alinea, del Trattato sull'Unione europea e della Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato di Lisbona) e di una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le disposizioni della Carta sono applicabili agli Stati membri solo quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione: “[I]e disposizioni della presente Carta si applicano [...] agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione” (art. 51 della Carta). Come questa Corte ha già affermato, perché la Carta dei diritti UE sia invocabile in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre, dunque, che la fattispecie oggetto di legislazione interna “sia disciplinata dal diritto europeo – in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni adottate da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto” (sentenza n. 80 del 2011). L'assenza di qualsiasi argomentazione in merito ai presupposti di applicabilità delle norme dell'Unione europea alla legge in esame rende il riferimento a queste ultime generico (sentenze n. 199 del 2012 e n. 185 del 2011), peraltro in un caso in cui i punti di contatto tra l'ambito di applicazione di tali norme e quello delle disposizioni censurate sono tutt'altro che evidenti (vedi, a contrario, sentenza n. 114 del 2012). Lo stesso vale, a maggior ragione, per gli artt. 10, 17 e 19 del TFUE, i quali si rivolgono esplicitamente all'Unione e alle sue istituzioni e non stabiliscono ulteriori obblighi in capo agli Stati membri. Ciò costituisce un ulteriore difetto di motivazione, e quindi causa di inammissibilità, del motivo di ricorso in esame, cui si deve infine aggiungere l'inconferenza del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., il quale non può essere considerato un diverso ed ulteriore presidio, rispetto agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., del rispetto della conformità ai vincoli comunitari (sentenza n. 185 del 2011)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale e illegittimità costituzionale parziale (per violazione degli artt. 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lett. c, Cost.) + illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. h, e 118, terzo comma, Cost.) + non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost. + inammissibilità della questione in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. a), Cost., in relazione agli artt. 10, 17 e 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 10, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici + manifesta inammissibilità della questione in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

- Sentenza n. **76/2016** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: riconoscimento di sentenza straniera in materia di adozione di minore.

Ritenuto, 4.

«(...) il giudice *a quo* ritiene che la disciplina censurata contrasti con gli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della CEDU, in quanto il divieto assoluto di riconoscimento della decisione straniera cancellerebbe “in modo netto e irrazionale” la possibilità, per il giudice italiano, di condurre un vaglio sull'effettivo interesse del minore, vanificando principi di matrice internazionale ed europea. Il rimettente, su tale aspetto, ricorda anzitutto i principi espressi in alcuni trattati internazionali: la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in forza della quale “[i]n tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3, comma 1); la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (art. 24, comma 2)».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **95/2016** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: divieto di monetizzazione delle ferie non godute nel lavoro pubblico.

L'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali garantisce il diritto alle ferie.

Considerato, 5.

«Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia)».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, 36, commi primo e terzo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

- Sentenza n. **102/2016** (red. Lattanzi-Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: le sanzioni penali e amministrative in materia di abusi di mercato e il principio del *ne bis in idem*.

Ritenuto, 1.5.3.

«Peraltro, ha osservato il rimettente, (...) la Corte di Lussemburgo definisce la portata del principio – quale codificato nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo – in modo differente rispetto alla definizione da parte della Corte di Strasburgo dell'analogo principio codificato dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU. Tale differenza nella definizione del principio del *ne bis in idem*, impedirebbe di pervenire alla “inapplicazione” di norme interne in base alla sovrapposibilità delle previsioni contenute nella norma convenzionale, quale applicate dalla citata sentenza Grande Stevens e altri contro Italia, e di quella comunitaria, eventualmente considerata direttamente efficace, proprio in quanto tale sovrapposibilità non sussisterebbe, in quanto la Corte di Lussemburgo nel definire il divieto di doppio giudizio fa comunque riferimento alla necessaria valutazione dell'adeguatezza delle rimanenti sanzioni rispetto ai citati canoni di effettività, proporzionalità e dissuasività».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Ordinanza n. **128/2016** (red. Modugno)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: il gratuito patrocinio a favore di enti e associazioni.

Ritenuto

«(...) la difesa statale osserva (...) che questa prospettiva, inoltre, sarebbe pienamente avallata anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (di cui viene citata la sentenza della seconda sezione, 22 dicembre 2010, in causa C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH contro Bundesrepublik Deutschland) in tema di compatibilità di normativa nazionale in materia di gratuito patrocinio con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost.

- Ordinanza n. **165/2016** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Ritenuto

«(...) i ricorrenti hanno assunto che tale diritto non potrebbe essere esercitato nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58 e 117, primo comma, Cost.; dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); degli artt. 20, 22, 223 e 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; degli artt. 2, 6, 9, 10 e 14 del Trattato dell'Unione europea; del preambolo, secondo capoverso, e degli artt. 10, 12, 20, 21 e 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; della decisione 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, n. 2002/772/CE/Euratom del Consiglio dell'Unione europea, che ha modificato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio; infine, della sentenza della Corte di giustizia 23 aprile 1986 (Parti écologiste "Les Verts" contro Parlamento europeo, in causa-294/83); (...) in relazione a tutti i parametri ricordati, i ricorrenti hanno dedotto plurime eccezioni di illegittimità costituzionale e di non conformità al diritto dell'Unione europea di varie disposizioni contenute nella legge n. 18 del 1979, come modificata dalla legge n. 10 del 2009; (...) il rimettente, dopo aver illustrato le ragioni per le quali non ha accolto larga parte delle doglianze prospettate dalle parti, solleva questioni di legittimità costituzionale» in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost. «(...) i ricorrenti assumono che tale diritto non potrebbe essere esercitato nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58 e 117, primo comma, Cost.; dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; degli artt. 20, 22, 223 e 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; degli artt. 2, 6, 9, 10 e 14 del Trattato dell'Unione europea; del preambolo, secondo capoverso, e degli artt. 10, 12, 20, 21 e 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; della decisione 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, n. 2002/772/CE/Euratom del Consiglio dell'Unione europea, che ha modificato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio; infine, della sentenza della Corte di giustizia 23 aprile 1986 (...). (...) dopo aver illustrato le ragioni per le quali ritiene di non accogliere varie censure prospettate dalle parti, il Tribunale ordinario di Trieste solleva questioni di legittimità costituzionale (...) in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost.».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost.

- Sentenza n. **200/2016** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: ambito di applicazione del principio del *ne bis in idem*.

Ove il rimettente abbia escluso l'inerenza della fattispecie a quo al diritto dell'Unione europea e abbia delimitato il thema decidendum a profili di compatibilità con la CEDU, non può essere accolta un'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per l'interpretazione di una disposizione (art. 50) della Carta dei diritti fondamentali.

Considerato, 3.

«La difesa dell'imputato nel giudizio principale sollecita, ove la questione non sia accolta, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, affinché chiarisca se l'art. 50 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007), recante a sua volta il divieto di *bis in idem* in materia penale, impedisca o no di riconoscere all'art. 649 cod. proc. pen. il significato attribuitogli dal diritto vivente. La richiesta, al di là di ogni ulteriore considerazione, non può essere accolta, considerato che il rimettente ha escluso l'inerenza del diritto dell'Unione al caso di specie e ha delimitato il *thema decidendum* con riferimento ai profili di compatibilità con la CEDU (sentenza n. 56 del 2015)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.).

- Ordinanza n. **207/2016** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Ritenuto

«(...) in punto di non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale e quella della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di retroattività della legge penale più favorevole, ricordando come il principio di retroattività *in mitius* – riconosciuto anche dal diritto internazionale (art. 15, comma 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881) ed europeo (art. 49, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo) – abbia “assunto una propria autonomia e, attraverso l'art. 117, comma 1° Cost., [abbia] acquistato un nuovo fondamento

con l'interposizione dell'art. 7 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo (C. Cost. n. 393/2006)».

Dispositivo

Manifesta infondatezza della questione in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Ordinanza n. **209/2016** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: il divieto di *bis in idem* in materia tributaria.

Ritenuto

«(...) il Tribunale ordinario di Treviso ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti "Protocollo n. 7 alla CEDU"), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e all'art. 50 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), il quale, configurandosi, alla stregua della giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione, come fattispecie "a dolo generico", non si distinguerebbe neanche sotto il profilo dell'elemento soggettivo dal corrispondente illecito tributario; (...) poiché (...), secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, gli illeciti di cui agli artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 costituirebbero fattispecie "a dolo generico", sì da non distinguersi dai corrispondenti illeciti di natura tributaria, sarebbe violato il divieto di *bis in idem*, previsto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e dall'art. 50 della Carta di Nizza, e di conseguenza l'art. 117, primo comma, Cost.».

Considerato

«(...) il Tribunale ordinario di Treviso, con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti "Protocollo n. 7 alla CEDU"), adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, e all'art. 50 della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205)».

Dispositivo

Restituzione al rimettente degli atti relativi a questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 50 della Carta di Nizza.

- Sentenza n. **213/2016** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: permesso mensile retribuito per l'assistenza a disabile.

Ritenuto, 1.1.

«In via subordinata, la ricorrente chiedeva che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente *more uxorio* tra i beneficiari del permesso mensile retribuito, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. nonché dell'art. 177 (*recte*: 117) Cost., in relazione agli artt. 1, 3, 7, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.).

- Sentenza n. **215/2016** (red. Barbera)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: composizione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Ritenuto, 5.

«Nel ribadire, con ulteriori approfondimenti argomentativi e richiami alla giurisprudenza di questa Corte nonché a quella della CEDU, tutti i temi coperti dal tenore della ordinanza di rimessione, si segnala, altresì, nella relativa memoria di costituzione, che la disciplina relativa alla Commissione sarebbe anche in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e, segnatamente, con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) + illegittimità costituzionale in via consequenziale.

- Sentenza n. **225/2016** (red. Morelli)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: diritto dell'ex partner del genitore biologico alla conservazione di un significativo rapporto con il minore.

Ritenuto, 1.1., 1.2.

«(...) la Corte palermitana ha (...) poi affermato di “condivide[re] pienamente l'individuazione dei parametri costituzionali e convenzionali – operata dal primo giudice – che sanciscono il principio del c.d. *best interest* del minore (quali la Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo del 1959, gli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o c.d. Carta di Nizza, e l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione loro attribuita dalla Corte EDU, quali “norme interposte” ai fini della verifica del rispetto dell'art. 117, primo comma, Cost.)”. (...) L'art. 337-ter (...) contrasterebbe, infine, “con l'art. 117, comma I Cost., che obbliga il legislatore italiano a rispettare i vincoli giuridici impostigli dal diritto dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali (quali la Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20.11.1989 e ratificata in Italia con L. n. 176/1991, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25.01.1996 e ratificata con L. n. 77/2003, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7.12.2000, adottata il 12.12.2007 a Strasburgo o c.d. Carta di Nizza), nonché con l'art. 8 Cedu, quale norma interposta, come viene interpretata in modo costante dalla Corte EDU in materia di riconoscimento del diritto dei genitori e dei figli, nonché di altri soggetti uniti da relazioni familiari di fatto, a mantenere stabili relazioni, anche nell'ipotesi di crisi della coppia, avuto riguardo sempre al preminente interesse del minore”».

Considerato, 1.2.

«L'intervento additivo, nel *corpus* di tale norma, che la rimettente chiede a questa Corte, non postula la parificazione dell'ex partner del genitore biologico alla figura del genitore (naturale od adottivo) nei cui confronti il minore ha “il diritto [...] di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale”, ma più propriamente auspica che il soggetto che – nell'ambito di una (poi interrotta) unione (anche omosessuale) con il genitore biologico di un minore – abbia instaurato un legame affettivo con il minore medesimo, sia equiparato ai “parenti” ai fini della garanzia di conservazione di quel “significativo” rapporto. Una tale equiparazione – premette la Corte palermitana – è, infatti, allo stato, preclusa dall'insuperabile tenore letterale dell'art. 337-ter, univocamente riferito ad uno specifico ed esclusivo contesto di relazioni parentali. Da ciò, quindi, il denunciato contrasto di tale norma con: (...) l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU – oltre che agli obblighi internazionali, genericamente evocati in motivazione e non richiamati in dispositivo, discendenti dalla “Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20.11.1989, e ratificata in Italia con L. n. 176/1991, [dal]la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25.01.1996 e ratificata con L. 77 del/ 2003, [nonché dal]la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7.12.2000, adottata il 12.12.2007 a Strasburgo o c.d. Carta di Nizza” – in materia di riconoscimento del diritto dei genitori e dei figli, nonché di ulteriori soggetti uniti da vincoli familiari di fatto, a mantenere stabili relazioni pur in caso di crisi della coppia (anche omosessuale), avuto sempre riguardo al preminente interesse del minore».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Sentenza n. **236/2016** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: trattamento sanzionatorio del delitto di alterazione di stato.

L'art. 49, n. 3, della Carta dei diritti fondamentali riconosce, con il medesimo valore giuridico dei trattati, il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato.

Considerato, 4.2.

«È costante, nella giurisprudenza costituzionale, la considerazione secondo cui l'art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali. (...) Deve essere ricordato, in questa prospettiva, anche l'art. 49, numero 3), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza dell'art. 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 – a tenore del quale “le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale *in parte qua* (per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.).

- Sentenza n. **262/2016** (red. Cartabia)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Oggetto della questione: dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e disposizioni di volontà in merito alla donazione *post mortem* di organi e tessuti.

Considerato, 5.2.

«La legge regionale, nella sua formulazione originaria, affermava esplicitamente di intervenire “nelle more dell'approvazione di una normativa in materia a livello nazionale” e – al dichiarato scopo di “regolamentare in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario” (art. 1, comma 4, legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 4 del 2015) – istituiva un registro regionale delle suddette dichiarazioni “in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145 e dall'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea” (art. 1, comma 3). Benché la clausola posta a chiusura di tale primo articolo prevedesse “un successivo adeguamento a seconda di quelle che saranno le disposizioni previste dalla normativa statale”, l'obiettivo di

colmare il vuoto legislativo, anticipando il legislatore nazionale con un proprio atto normativo in materia, era dunque inequivocabile».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. 1, Cost.).

- Ordinanza n. **2/2017** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: il principio di retroattività della *lex mitior* nel campo degli illeciti amministrativi.

Ritenuto

«(...) viene denunciata la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU); all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; nonché all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000; (...) del resto, osserva il giudice *a quo*, l'omogeneità tra illecito penale e amministrativo sotto il profilo delle garanzie minime, connoterebbe anche il quadro sovranazionale ed in particolare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'art. 7 della CEDU, “anche alla luce dell'art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dell'art. 49 della Carta di Nizza”; (...) tale giurisprudenza sarebbe ispirata all'esigenza di conformare il livello di tutela assicurato dalle norme convenzionali a quello riconosciuto da analoghe disposizioni di matrice sovranazionale – tra le quali l'art. 15 del Patto internazionale dei diritti civili e politici e l'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – che hanno innalzato il principio dell'applicazione della *lex mitior* al rango di principio fondamentale del diritto penale; (...) l'Avvocatura generale dello Stato osserva che (...) non sarebbe ravvisabile il contrasto con l'art. 7 della CEDU, né con l'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, né con l'art. 49 della Carta di Nizza, di identico contenuto».

Considerato

«(...) è denunciata la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU); all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; nonché all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- Sentenza n. **17/2017** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di età superiore a sei anni, imputata per gravi reati.

L'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come superiore l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato preminente.

Considerato, 3.2.

«Questa Corte ha già avuto modo di porre in evidenza (sentenze n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012) la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso ed articolato in diverse situazioni giuridiche. Queste ultime trovano riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno – che demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) – sia nell'ordinamento internazionale, ove vengono in particolare considerazione le previsioni dell'art. 3, comma 1, della già citata Convenzione sui diritti del fanciullo e dell'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. Queste due ultime disposizioni qualificano come “superiore” l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse “deve essere considerato preminente”: precetto che assume evidentemente una pregnanza particolare quando si discuta dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne».

Dispositivo

Non fondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 31 e 111 Cost.

- Ordinanza n. **24/2017** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: regime prescrizione delle frodi fiscali attinenti alla riscossione dell'IVA.

La qualificazione operata dall'ordinamento interno della disciplina sulla prescrizione come normativa del diritto penale sostanziale ed il conseguente assoggettamento di essa al supremo principio costituzionale di legalità in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.)

determinano un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall'art. 49 della Carta di Nizza. Esso, perciò, deve ritenersi salvaguardato dallo stesso diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 53 della Carta. La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità. Appare a ciò conseguente che l'Unione rispetti questo livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio al citato art. 53, il quale afferma che "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti [...] dalle costituzioni degli Stati membri", sia perché, altrimenti, il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (art. 2 del TUE). La Corte dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per dirimere il dubbio interpretativo concernente l'obbligo del giudice comune di disapplicare norme interne sulla prescrizione ove ciò contrasti con uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, quello di legalità in materia penale.

Ritenuto e Considerato, 3., 4., 6., 7., 8., 9.

«Occorre perciò preliminarmente stabilire se l'art. 325 del TFUE vada effettivamente applicato nel senso indicato dai rimettenti, oppure se sia suscettibile di interpretazioni anche in parte differenti, tali da escludere ogni conflitto con il principio di legalità in materia penale formulato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione italiana, oltre che con analoghi principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. In presenza di un persistente dubbio interpretativo sul diritto dell'Unione, che è necessario risolvere per decidere la questione di legittimità costituzionale, appare pertanto opportuno sollecitare un nuovo chiarimento da parte della Corte di giustizia sul significato da attribuire all'art. 325 del TFUE sulla base della sentenza resa in causa Taricco. Pare utile osservare che su questo aspetto, che non riguarda direttamente né le competenze dell'Unione, né norme dell'Unione, non sussiste alcuna esigenza di uniformità nell'ambito giuridico europeo. Ciascuno Stato membro è perciò libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale o processuale, in conformità alla sua tradizione costituzionale. Questa conclusione non è stata posta in dubbio dalla sentenza resa in causa Taricco, che si è limitata a escludere l'applicazione dell'art. 49 della Carta di Nizza alla prescrizione, ma non ha affermato che lo Stato membro deve rinunciare ad applicare le proprie disposizioni e tradizioni costituzionali, che, rispetto all'art. 49 della Carta di Nizza e all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, risultano per l'imputato di maggior favore. Né ciò sarebbe consentito nell'ordinamento italiano quando esse esprimono un principio supremo dell'ordine costituzionale, come accade per il principio di legalità in campo penale in relazione all'intero ambito materiale a cui esso si rivolge. (...) Dopo aver messo a fuoco gli specifici profili di incompatibilità esistenti tra la regola che la sentenza resa in causa Taricco ha tratto dall'art. 325 del TFUE e i principi e i diritti sanciti dalla Costituzione, è necessario chiedersi se la Corte di giustizia abbia ritenuto che il giudice nazionale debba dare applicazione alla regola anche quando essa confligge con un principio cardine dell'ordinamento italiano. Questa Corte pensa il contrario, ma reputa in ogni caso conveniente porre il dubbio all'attenzione della Corte di

giustizia. In base all'art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009, i rapporti tra Unione e Stati membri sono definiti in forza del principio di leale cooperazione, che implica reciproco rispetto e assistenza. Ciò comporta che le parti siano unite nella diversità. Non vi sarebbe rispetto se le ragioni dell'unità pretendessero di cancellare il nucleo stesso dei valori su cui si regge lo Stato membro. E non vi sarebbe neppure se la difesa della diversità eccedesse quel nucleo giungendo ad ostacolare la costruzione del futuro di pace, fondato su valori comuni, di cui parla il preambolo della Carta di Nizza. (...) La sentenza resa in causa Taricco ha stabilito che l'art. 325 del TFUE ha efficacia diretta e comporta l'obbligo di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione dei reati che, nei casi e alle condizioni individuate, compromette l'effettività della sanzione. La decisione ha altresì escluso, ma solo con riferimento al divieto di retroattività della sanzione penale, che la regola così enunciata sia in contrasto con l'art. 49 della Carta di Nizza e con l'art. 7 della CEDU. La sentenza europea prescinde dalla compatibilità della regola con i principi supremi dell'ordine costituzionale italiano, ma pare aver demandato espressamente questo compito agli organi nazionali competenti. Infatti, il paragrafo 53 della sentenza afferma che, "se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati". Il paragrafo 55 seguente aggiunge che la disapplicazione va disposta "con riserva di verifica da parte del giudice nazionale" in ordine al rispetto dei diritti degli imputati. Il convincimento di questa Corte, del quale si chiede conferma alla Corte di giustizia, è che con tali asserzioni si sia inteso affermare che la regola tratta dall'art. 325 del TFUE è applicabile solo se è compatibile con l'identità costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle competenti autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione. (...) L'impedimento del giudice nazionale ad applicare direttamente la regola enunciata dalla Corte non deriva da una interpretazione alternativa del diritto dell'Unione, ma esclusivamente dalla circostanza, in sé estranea all'ambito materiale di applicazione di quest'ultimo, che l'ordinamento italiano attribuisce alla normativa sulla prescrizione il carattere di norma del diritto penale sostanziale e la assoggetta al principio di legalità espresso dall'art. 25, secondo comma, Cost. È questa una qualificazione esterna rispetto al significato proprio dell'art. 325 del TFUE, che non dipende dal diritto europeo ma esclusivamente da quello nazionale. Va aggiunto che tale qualificazione, nel caso di specie, costituisce un livello di protezione più elevato di quello concesso agli imputati dall'art. 49 della Carta di Nizza e dall'art. 7 della CEDU. Esso, perciò, deve ritenersi salvaguardato dallo stesso diritto dell'Unione, ai sensi dell'art. 53 della Carta, letto anche alla luce della relativa spiegazione. La Costituzione italiana conferisce al principio di legalità penale un oggetto più ampio di quello riconosciuto dalle fonti europee, perché non è limitato alla descrizione del fatto di reato e alla pena, ma include ogni profilo sostanziale concernente la punibilità. Appare a ciò conseguente che l'Unione rispetti questo livello di protezione dei diritti della persona, sia in ossequio all'art. 53 della Carta di Nizza, il quale afferma che "Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti [...] dalle costituzioni degli Stati membri", sia perché, altrimenti, il processo di integrazione europea avrebbe l'effetto di degradare le conquiste nazionali in tema di libertà fondamentali e si allontanerebbe dal suo percorso di unificazione nel segno del rispetto dei diritti umani (art. 2 del TUE). Al contrario, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le modalità

con le quali ciascuno Stato membro tutela i diritti fondamentali della persona, anche quando questo comporta una restrizione alle libertà attribuite dai Trattati, non devono necessariamente essere le stesse. Ogni Stato membro protegge tali diritti in conformità al proprio ordinamento costituzionale (sentenza 14 ottobre 2004, in causa C-36/02, Omega Spielhallen und Automatenaufstellungs GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn). (...) Inoltre questa Corte osserva che la sentenza resa in causa Taricco ha escluso l'incompatibilità della regola lì affermata rispetto all'art. 49 della Carta di Nizza con riguardo al solo divieto di retroattività, mentre non ha esaminato l'altro profilo proprio del principio di legalità, ovvero la necessità che la norma relativa al regime di punibilità sia sufficientemente determinata. È questa un'esigenza comune alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, presente anche nel sistema di tutela della CEDU, e come tale incarna un principio generale del diritto dell'Unione (si veda la già citata sentenza 12 dicembre 1996, in cause C-74/95 e C-129/95). Anche se si dovesse ritenere che la prescrizione ha natura processuale, o che comunque può essere regolata anche da una normativa posteriore alla commissione del reato, ugualmente resterebbe il principio che l'attività del giudice chiamato ad applicarla deve dipendere da disposizioni legali sufficientemente determinate. In questo principio si coglie un tratto costitutivo degli ordinamenti costituzionali degli Stati membri di *civil law*. Essi non affidano al giudice il potere di creare un regime legale penale, in luogo di quello realizzato dalla legge approvata dal Parlamento, e in ogni caso ripudiano l'idea che i tribunali penali siano incaricati di raggiungere uno scopo, pur legalmente predefinito, senza che la legge specifichi con quali mezzi e in quali limiti ciò possa avvenire. Il largo consenso diffuso tra gli Stati membri su tale principio cardine della divisione dei poteri induce a ritenere che l'art. 49 della Carta di Nizza abbia identica portata, ai sensi dell'art. 52, paragrafo 4, della medesima Carta. Tuttavia, l'art. 325 del TFUE, pur formulando un obbligo di risultato chiaro e incondizionato, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, omette di indicare con sufficiente analiticità il percorso che il giudice penale è tenuto a seguire per conseguire lo scopo. In questo modo però si potrebbe permettere al potere giudiziario di disfarsi, in linea potenziale, di qualsivoglia elemento normativo che attiene alla punibilità o al processo, purché esso sia ritenuto di ostacolo alla repressione del reato. Questa conclusione eccede il limite proprio della funzione giurisdizionale nello Stato di diritto quanto meno nella tradizione continentale, e non pare conforme al principio di legalità enunciato dall'art. 49 della Carta di Nizza. Se si ritiene che l'art. 325 del TFUE ha un simile significato resta allora da verificarne la coerenza con l'art. 49 della Carta di Nizza, che ha lo stesso valore dei Trattati (art. 6, paragrafo 1, del TUE), sotto il profilo della carente determinatezza della norma europea, quando interferisce con i diritti degli imputati in un processo penale».

Dispositivo

Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in ordine a questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost.

- Sentenza n. **29/2017** (red. Amato)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

La censura di violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, dedotta dalla parte costituita, non può essere esaminata nel merito, in quanto volta ad estendere il thema decidendum fissato nell'ordinanza di rimessione.

Ritenuto, 3.3.

«(...) ad avviso della Marina di Punta Ala spa, la disposizione censurata, nel penalizzare gli operatori italiani a danno degli operatori di altri Stati membri, si porrebbe, altresì, in contrasto con il principio di non discriminazione stabilito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e con i principi stabiliti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli artt. 18 (non discriminazione), 49 (libertà di stabilimento) e 56 (libertà di prestazione dei servizi)».

Considerato, 4.

«Va, inoltre, rilevata l'inammissibilità delle deduzioni svolte (...) dalla difesa della Marina di Punta Ala spa, in riferimento al contrasto con il principio di non discriminazione stabilito dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e con i principi stabiliti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, ed in particolare con l'art. 18 (non discriminazione), l'art. 49 (libertà di stabilimento) e l'art. 56 (libertà di prestazione dei servizi). Tali censure sono inammissibili, in quanto volte ad estendere il *thema decidendum*, quale definito nelle ordinanze di rimessione. Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze».

Dispositivo

Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.

- Ordinanza n. **46/2017** (red. Lattanzi)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Oggetto della questione: la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto.

Ritenuto

«(...) il Giudice di pace di Matera ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, e agli artt. 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* del codice penale e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28

aprile 2014, n. 67”, “nella parte in cui manca la previsione che l’imputato possa esprimere al Giudice, e questi ne debba tener conto in maniera vincolante, il proprio dissenso in ordine alla definizione del processo con sentenza declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto; sentenza, da cui scaturisce per dettato normativo la iscrizione nel casellario giudiziale”. (...) la norma censurata violerebbe “il diritto alla difesa (art. 24 Cost.)”, “il diritto ad un giusto processo” (art. 111 Cost.), “il diritto a non essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna (cd. Presunzione di non colpevolezza – art. 27 Cost. e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)”, “il diritto alla tutela della propria onorabilità e reputazione ([artt.] 2 e 3 Cost. ed art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)”, nonché il “principio di ragionevolezza in quanto il Giudice irragionevolmente è chiamato ad esprimere una valutazione in ordine alla gravità o tenuità del fatto rimanendo tuttavia vincolato in maniera esclusiva alle valutazioni espresse dal P.M. a seguito delle indagini preliminari”».

Considerato

«(...) il Giudice di pace di Matera ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, e agli artt. 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-*bis* del codice penale e dell’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, “nella parte in cui manca la previsione che l’imputato possa esprimere al Giudice, e questi ne debba tener conto in maniera vincolante, il proprio dissenso in ordine alla definizione del processo con sentenza declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto; sentenza, da cui scaturisce per dettato normativo la iscrizione nel casellario giudiziale”».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 Cost., 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

- Sentenza n. **76/2017** (red. Zanon)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: preclusione all’accesso a modalità agevolate di espiazione della pena per le madri condannate per taluni delitti.

L’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali qualifica come superiore l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato preminente.

Considerato, 2.2.

«Questa Corte ha evidenziato in numerose occasioni (sentenze n. 17 del 2017, n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012) la speciale rilevanza dell’interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso ed articolato in

diverse situazioni giuridiche. Queste ultime trovano riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno – che demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) – sia nell'ordinamento internazionale, ove vengono in particolare considerazione le previsioni dell'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. Queste due ultime disposizioni qualificano come “superiore” l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato “preminente”: “precepto che assume evidentemente una pregnanza particolare quando si discute dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne” (così, in particolare, sentenza n. 239 del 2014)».

Dispositivo

Illegittimità costituzionale parziale (per violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost.).

- Sentenza n. **94/2017** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: il termine decadenziale per la domanda di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, contenuto nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, non pregiudica il potere degli Stati membri di disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi, purché tali modalità non violino i principi di equivalenza ed effettività, e cioè, rispettivamente, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall'ordinamento interno, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

Ritenuto, 1.

«Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (...) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 12 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...), questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui stabilisce che “[l]a domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo”. (...) in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva come l'art. 30, comma 3, cod. proc. amm., sia in contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, Cost. e con l'art. 117, primo giugno 2017

comma, Cost. quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 6 e 13 della CEDU. In primo luogo, secondo il TAR, il processo amministrativo per essere definito giusto deve offrire la garanzia di adeguate forme di tutela della situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente. Sotto tale profilo, a livello sovranazionale, verrebbe in rilievo l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale, secondo la giurisprudenza comunitaria, costituisce la riaffermazione del principio secondo cui la tutela giurisdizionale deve essere effettiva; principio sancito anche dagli artt. 6 e 13 della CEDU (al riguardo, è indicata tra le tante la sentenza della Corte di giustizia 28 febbraio 2013, C-334/12, Jaramillo e a.). Le esigenze di equivalenza e di effettività, prosegue il rimettente, dovrebbero rilevare sia sul piano della designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni, sia per quanto riguarda "la definizione delle modalità procedurali che reggono tali azioni" (sono indicate alcune pronunce della Corte di giustizia: sentenza 18 marzo 2010, C-317/08, Alassini; sentenza 27 giugno 2013, C-93/12, ET Agroconsulting). (...) In relazione al principio di effettività e di equivalenza, il rimettente richiama la sentenza della Corte di giustizia 26 novembre 2015, C-166/14, Med Eval, emessa in riferimento ad una normativa austriaca che prevedeva il termine di decadenza di sei mesi per la proposizione dell'azione risarcitoria in tema di contratti di appalto, dichiarandone il contrasto con il diritto dell'Unione. Secondo il rimettente la tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantita, non può consistere solo nella possibilità di proporre la domanda ad un giudice; vi sarebbe, pertanto, una stretta correlazione tra il riconoscimento sostanziale di un diritto o di un interesse giuridicamente protetto e la possibilità di una loro tutela piena nel processo, attraverso la predisposizione di un'adeguata gamma di strumenti giurisdizionali».

Considerato, 1., 4., 8.

«Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (...) solleva, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 12 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...), questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo nella parte in cui stabilisce che "[l]a domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo". (...) Ulteriori censure sono mosse, infine, con riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 6 e 13 della CEDU, sotto il profilo della violazione del principio del giusto processo. Ad avviso del rimettente, la previsione del "brevissimo" termine decadenziale di centoventi giorni per la proponibilità dell'azione risarcitoria, da parte di chi abbia subito una lesione del proprio interesse legittimo, non assicurerebbe una tutela piena ed effettiva, poiché: configurerebbe un privilegio per la pubblica amministrazione, responsabile di un illecito; determinerebbe, sul piano della tutela giurisdizionale, "una rilevante discriminazione tra situazioni soggettive sostanzialmente analoghe, dipendente dalla qualificazione giuridica di diritto soggettivo o interesse legittimo

che il giudice amministrativo è chiamato a compiere nella specifica vicenda sottoposta al suo esame”; ed infine, non apparirebbe giustificata da esigenze oggettive di stabilità e certezza delle decisioni amministrative assunte nell’interesse pubblico. Sotto quest’ultimo profilo, il TAR richiama la sentenza della Corte di giustizia 28 febbraio 2013, C-334/12, Jaramillo e a., secondo cui l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea costituirebbe la riaffermazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva, principio generale dell’Unione, sancito anche dagli artt. 6 e 13 della CEDU. Sono, poi, indicate altre sentenze della Corte di giustizia da cui discenderebbe che le esigenze di equivalenza e di effettività valgono sia sul piano della designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni, sia per quanto riguarda “la definizione delle modalità procedurali che reggono tali azioni” (sono richiamate la sentenza 18 marzo 2010, C-317/08, Alassini, e la sentenza 27 giugno 2013, C-93/12, ET Agroconsulting). In relazione al principio di effettività e equivalenza, il rimettente evoca anche la sentenza della Corte di giustizia 26 novembre 2015, C-166/14, Med Eval, che avrebbe dichiarato il contrasto, con il diritto dell’Unione, della normativa processuale austriaca “nella parte in cui assoggetta la proposizione dell’azione risarcitoria ad un termine di decadenza di sei mesi dalla data di aggiudicazione dell’appalto”. (...) prive di fondamento sono anche le censure relative alla violazione degli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e agli artt. 6 e 13 della CEDU, sotto il profilo della violazione del principio del giusto processo. Quanto alla violazione dei diritti dell’Unione, va rammentato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta agli Stati membri disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi, compresi quelli per risarcimento danni, alla sola condizione che tali modalità non violino i principi di equivalenza ed effettività, e cioè, rispettivamente, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall’ordinamento interno, né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (tra le tante, Corte di giustizia 26 novembre 2015, C-166/14, Med Eval, punto 37; 12 marzo 2015, eVigilo Ltd, C-538/13, punto 39; 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute, C-61/14, punto 46). Spetta poi in primo luogo ai giudici interni valutare se le disposizioni esaminate, nel loro contesto ordinamentale e tenuto conto delle finalità che le sorreggono, soddisfino i principi di equivalenza ed effettività (Corte di giustizia, 29 ottobre 2009, C-63/08, Virginie Pontin, punto 49). Quanto agli invocati parametri convenzionali, sostanzialmente analoghe sono le traiettorie seguite dalla consolidata giurisprudenza della Corte EDU (...). Nel caso di specie, il principio di equivalenza è rispettato dalla disposizione censurata, poiché essa riguarda sia la posizione dei titolari di posizioni giuridiche fondate sul diritto dell’Unione sia i titolari di posizioni giuridiche fondate sul diritto interno. Quanto al principio di effettività, non è pertinente in questo caso il richiamo alle conclusioni della Corte di giustizia nella sentenza 26 novembre 2015, C-166/14, Med Eval, invocata dal rimettente, perché la Corte ha ritenuto non compatibile con il richiamato principio una disciplina che assoggettava l’azione risarcitoria in materia di appalti pubblici a un termine di decadenza semestrale in ragione del rilievo – giustamente ritenuto determinante – che esso veniva fatto decorrere “senza tener conto della conoscenza o meno, da parte del soggetto leso, dell’esistenza di una violazione di una norma giuridica”. Il termine di centoventi giorni previsto dalla norma censurata, per le ragioni già esposte in precedenza, di per sé ed in assenza di problemi legati alla conoscibilità dell’evento dannoso, non rende praticamente impossibile o

eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione».

Dispositivo

Non fondatezza della questione in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, 111, primo comma, 113, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- Ordinanza n. **95/2017** (red. Criscuolo)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: subordinazione del diritto all'assegno di maternità al possesso della carta di soggiorno.

Ritenuto

«(...) il Tribunale ordinario di Reggio Calabria (...) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), “nella parte in cui, nel subordinare il diritto a prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi e siano dirette a soddisfare bisogni primari della persona, fra i quali appunto l'assegno di maternità, al possesso di carta di soggiorno”, introduce “un requisito idoneo a generare una irragionevole discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino”, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e 6 del Trattato sull'Unione europea; (...) secondo il rimettente, tale disposizione si pone in contrasto (...) con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del relativo Primo Protocollo addizionale – “così come interpretati dalla Corte stessa e replicati nell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a sua volta richiamato dall'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea” – in quanto opera una discriminazione tra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti sul territorio dello Stato fondata su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti».

Considerato

«(...) il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), “nella

parte in cui, nel subordinare il diritto a prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi e siano dirette a soddisfare bisogni primari della persona, fra i quali appunto l'assegno di maternità, al possesso di carta di soggiorno», introduce «un requisito idoneo a generare una irragionevole discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino», in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e 6 del Trattato sull'Unione europea».

Dispositivo

Manifesta inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 6 del Trattato sull'Unione europea.

- Sentenza n. **111/2017** (red. Sciarra)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Oggetto della questione: disciplina intertemporale del collocamento in quiescenza delle impiegate pubbliche.

Gli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali – che prevedono, rispettivamente, il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso e l'obbligo di assicurare la parità tra donne e uomini in tutti i campi, ivi compresa la materia dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione - in tanto possono essere richiamati in quanto si verta in una materia di attuazione, da parte dello Stato, del diritto dell'Unione, secondo le rispettive competenze (art. 51, comma 1, della medesima Carta). Nella specie, in relazione ad una questione in cui l'art. 21 della Carta è invocato quale parametro interposto rispetto all'art. 11 Cost., la Corte assume una decisione di inammissibilità per irrilevanza sostenendo che il rimettente – ravvisato il contrasto con l'art. 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (parimenti evocato quale parametro interposto rispetto all'art. 11 Cost.) – avrebbe dovuto non applicare le disposizioni in conflitto con il principio di parità di trattamento retributivo tra uomini e donne, previo ricorso, se del caso, al rinvio pregiudiziale, ove ritenuto necessario, al fine di interrogare la Corte di giustizia sulla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e, quindi, dirimere eventuali residui dubbi in ordine all'esistenza dell'antinomia. Un simile percorso, una volta imboccato, avrebbe reso superflua l'evocazione del contrasto con i parametri costituzionali in sede di incidente di legittimità costituzionale. L'art. 157 del Trattato, direttamente applicabile dal giudice nazionale, lo vincola all'osservanza del diritto europeo, rendendo inoperante nel processo principale la normativa censurata e, perciò, irrilevanti le questioni sollevate.

Ritenuto, l., 1.4.3.

«Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 7 aprile 2016, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – l'art. 11 Cost. in relazione all'art. 141 (*recte*:

art. 157) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)" – questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 24, comma 3 (*recte*: 24, comma 3, primo periodo), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), "nella misura in cui detto combinato disposto impone il collocamento a riposo al raggiungimento del 65° anno di età delle impiegate che abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione con il raggiungimento del 61° anno di età e di venti anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 2011, laddove gli impiegati, che si trovino nella medesima condizione lavorativa, sono collocati a riposo al raggiungimento dell'età di 66 anni e tre mesi/sette mesi". (...) Il censurato combinato disposto, ponendosi in contrasto con disposizioni del diritto primario e derivato dell'Unione europea, violerebbe infine gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Il peggiore trattamento riservato alle lavoratrici contrasterebbe, anzitutto, con il già citato art. 157 del TFUE. Esso si porrebbe in contrasto, in secondo luogo, con l'art. 21 della CDFUE, secondo cui "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale" (comma 1). Lo stesso combinato disposto colliderebbe, infine, con l'art. 2 della direttiva n. 2006/54/CE, che considera "discriminazione diretta" una "situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga". Ribadisce ancora il rimettente che ciò si verificherebbe nella fattispecie, in cui "un impiegato che si fosse trovato nelle medesime condizioni di età e di posizione assicurativa e contributiva della ricorrente non sarebbe stato collocato a riposo ed avrebbe potuto continuare a lavorare almeno per altri quindici mesi". Il Tribunale rimettente afferma conclusivamente sul punto che il contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea si traduce in una lesione dell'art. 11 Cost., in quanto la normativa censurata "appare impedire o pregiudicare l'osservanza del Trattato in uno dei suoi principi essenziali, quale quello di non discriminazione per ragioni di sesso", mentre il contrasto con la direttiva n. 2006/54/CE si traduce in una lesione dell'art. 117, primo comma, Cost.».

Considerato, 1., 3.

«Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – l'art. 11 Cost. in relazione all'art. 141 (*recte*: art. 157) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE,

recante “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)” – della legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 24, comma 3 (*recte*: 24, comma 3, primo periodo), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come interpretato dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell’art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). (...) In considerazione del ritenuto deteriore trattamento delle impiegate pubbliche rispetto agli impiegati pubblici di sesso maschile riguardo all’età del collocamento a riposo, il Tribunale rimettente prospetta la violazione di quattro parametri costituzionali. La normativa censurata lederebbe: (...) l’art. 11 Cost., stante il contrasto sia con l’art. 157 TFUE, secondo cui “Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore” (comma 1), sia con l’art. 21 CDFUE, che vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso”; l’art. 117, primo comma, Cost., atteso il contrasto con l’art. 2 della direttiva n. 2006/54/CE, là dove definisce “discriminazione diretta”, una “situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga” (comma 1, lettera a). (...) Le questioni sono tuttavia, inammissibili per i motivi di seguito illustrati. È preliminare la considerazione del fatto che il rimettente, nel sollevare le questioni relative alla violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha prospettato il contrasto con norme di diritto dell’Unione europea, alcune delle quali sicuramente provviste di efficacia diretta. In particolare, il principio di parità retributiva tra uomini e donne, incardinato nel Trattato di Roma fin dall’istituzione della Comunità economica europea come principio fondante del mercato comune nonché come uno degli “scopi sociali della Comunità, [...] che [...] non si limita all’unione economica” (Corte di giustizia, sentenza 8 aprile 1976, in causa C-43-75, Gabrielle Defrenne contro Sabena, punti da 7 a 15), è stato ritenuto dalla stessa Corte di giustizia vincolante per i soggetti pubblici e privati, perché volto a impedire pratiche discriminatorie lesive della libera concorrenza e dei diritti fondamentali dei lavoratori. L’efficacia diretta di tale principio, sancita con la citata sentenza Defrenne (punti 4/40) e ribadita nel corso degli anni dalla Corte di Lussemburgo (*ex plurimis*, sentenze: 27 marzo 1980, in causa 129/79, Macarthys LTD contro Wendy Smith, punto 10; 31 marzo 1981, in causa 96/80, J.P. Jenkins contro Kingsgate LTD, punti da 16 a 18; 7 febbraio 1991, in causa C-184/89, Helga Nimz contro Freie und Hansestadt Hamburg, punto 17), fa nascere per il giudice nazionale l’obbligo di non applicare la norma di diritto interno confliggente con il diritto europeo. La stessa Corte di giustizia ha altresì precisato come l’efficacia diretta del principio della parità di retribuzione non possa essere intaccata da alcuna normativa di attuazione, sia essa nazionale o comunitaria (in tale senso, le citate sentenze Defrenne, punti 61/64, e Jenkins, punto 22). Questo principio è stato poi corroborato dall’evolvere del quadro normativo: l’Unione “promuove” la parità tra donne e uomini (art. 3, comma 3, del Trattato sull’Unione europea) e conferma un tale impegno nelle sue “azioni” (art. 8 TFUE). Anche l’art. 21 della CDFUE vieta “qualsiasi forma di discriminazione fondata [...] sul sesso”, mentre l’art. 23 della stessa Carta dispone che “La parità tra donne e uomini deve

essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”. Entrambe queste norme in tanto si possono richiamare in quanto si verta in una materia di attuazione, da parte dello Stato, del diritto dell’Unione, secondo le rispettive competenze (art. 51, comma 1, della medesima CDFUE). Il giudice rimettente, ritenendo che la normativa censurata contrasti con l’art. 157 del TFUE, anche alla luce della citata giurisprudenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto a tale norma efficacia diretta, avrebbe dovuto non applicare le disposizioni in conflitto con il principio di parità di trattamento, previo ricorso, se del caso, al rinvio pregiudiziale, ove ritenuto necessario, al fine di interrogare la medesima Corte di giustizia sulla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione e, quindi, dirimere eventuali residui dubbi in ordine all’esistenza del conflitto (sentenze n. 226 del 2014, n. 267 del 2013, n. 86 e n. 75 del 2012, n. 227 e n. 28 del 2010, n. 284 del 2007; ordinanze n. 48 del 2017 e n. 207 del 2013). Questo percorso, una volta imboccato, avrebbe reso superflua l’evocazione del contrasto con i parametri costituzionali in sede di incidente di legittimità costituzionale. L’art. 157 del TFUE, direttamente applicabile dal giudice nazionale, lo vincola all’osservanza del diritto europeo, rendendo inapplicabile nel giudizio principale la normativa censurata e, perciò, irrilevanti tutte le questioni sollevate. La non applicazione delle disposizioni di diritto interno, non equiparabile in alcun modo a ipotesi di abrogazione o di deroga, né a forme di caducazione o di annullamento per invalidità delle stesse (sentenza n. 389 del 1989), rientra, in effetti, tra gli obblighi del giudice nazionale, vincolato all’osservanza del diritto dell’Unione europea e alla garanzia dei diritti che lo stesso ha generato, con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona».

Dispositivo

Inammissibilità delle questioni in riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, 117, primo comma, Cost., 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 2 della direttiva 5 luglio 2006, n. 2006/54/CE.